

Le confessioni religiose a confronto: il ministro di culto a cura di Maria Fausta Maternini Laura Scopel

EUT

EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2015

Proprietà letteraria riservata.

I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

eISBN 978-88-8303-648-4



EUT Edizioni Università di Trieste

via Weiss 21, 34128 Trieste

<http://eut.units.it>

<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

5	<i>Maria Fausta Maternini</i> Prefazione
7	<i>Laura Scapel</i> Introduzione
11	INTRODUZIONE STORICA ALLA FIGURA DEL MINISTRO DI CULTO
11	1. QUALIFICA CONFESIONALE
12	2. CENNI SULLA POLITICA ECCLESIASTICA IN ITALIA NEL XIX SECOLO
17	IL MINISTRO DI CULTO NELL'ORDINAMENTO CIVILE
17	1. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO E LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE
19	2. LE PREROGATIVE INERENTI L'ESERCIZIO DELLA MISSIONE SPIRITUALE DEI MINISTRI DI CULTO
19	2.1 L'esenzione dal servizio militare
19	2.2 Tutele all'assistenza spirituale
20	3. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ A CARICHE DI RAPPRESENTANZA POLITICA DEL MINISTRO DI CULTO
21	3.1 Ratio dell'ineleggibilità
22	3.2 Le incompatibilità professionali e d'ufficio del ministro di culto
23	3.3 Ratio delle particolari incompatibilità
24	4. IL SOSTENTAMENTO DEL MINISTRO DI CULTO
24	4.1 La disciplina prevista per il ministro di culto della chiesa cattolica
28	4.2 La disciplina prevista per il ministri di culto delle altre confessioni religiose
31	4.3 Tutela previdenziale dei ministri di culto
31	4.4 Istituzione del «Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica»
33	5.5 Tipologie di pensione previste dal Fondo
35	IL MINISTRO DI CULTO NELL'ORDINAMENTO PENALE
35	1. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
36	2. LA LEGGE 85/2006
37	2.1 Le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
39	2.2 Le offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
44	2.3 Il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
45	3. IL VINCOLO DEI MINISTRI DI CULTO AL SEGRETO NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI

49	IL MINISTRO DI CULTO NELLA CONFESIONE VALDESE
49	1. INTRODUZIONE
50	2. I TRE MINISTRI DI CULTO RICONOSCIUTI: PASTORE, ANZIANO, DIACONO
50	2.1 Le funzioni
51	2.2 Accesso alle cariche: requisiti e nomina
52	3. SOSTENTAMENTO DEI MINISTRI DI CULTO: RETRIBUZIONE, ASSISTENZA E TRATTAMENTO DI EMERITAZIONE
55	IL MINISTRO DI CULTO NELLA CHIESA EVANGELICA LUTERANA
55	1. SACERDOZIO UNIVERSALE: LA CONCEZIONE DI LUTERO
56	2. IL MINISTRO DI CULTO NELLO STATUTO DELLA CELI
58	3. LA FORMAZIONE TEOLOGICA DELLE PASTORE E DEI PASTORI NELLA CELI
58	4. REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PASTORI E PASTORE IN PIANTA STABILE A SERVIZIO DELLA CELI
59	5. IL MINISTRO DI CULTO NELL'INTESA TRA STATO ITALIANO E CELI
61	6. IL MINISTERO ORDINATO DELLA DONNA
63	MINISTRO DI CULTO NELLA CHIESA AVVENTISTA DEL 7° GIORNO
63	1. INTRODUZIONE
65	2. I MINISTERI PASTORALI E NON PASTORALI ALL'INTERNO DELLA CHIESA AVVENTISTA
67	3. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO
70	4. IL RUOLO DEL PASTORE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ
72	5. IL SOSTENTAMENTO DEL MINISTRO DI CULTO
75	IL MINISTRO DI CULTO NELLA CONFESIONE EBRAICA
75	1. LA FIGURA DEL RABBINO
80	2. LA FORMAZIONE RABBINICA IN ITALIA: IL COLLEGIO RABBINICO ITALIANO
82	3. IL RABBINO NELLO STATUTO DELL'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE
83	4. IL RABBINO NELL'INTESA CON LO STATO ITALIANO, L. 101/1989
87	5. LA DONNA RABBINO

89	IL MINISTRO DI CULTO NELL'ISLAM
89	1. LA FIGURA DELL'IMAM NELL'ISLAM
92	2. L'IMAM IN ITALIA
97	IL MINISTRO DI CULTO NEL BUDDHISMO
97	1. IL MONACO BUDDHISTA NELLA STORIA
98	2. LA DONNA
99	3. IL MONACO NELLE DIVERSE CORRENTI BUDDHISTE
100	3.1 Buddismo Hinayana
100	3.2 Buddismo Mahayana
100	3.3 Buddismo Vajrayana
101	4. INIZIAZIONE, VITA, FUNZIONI DEL MONACO BUDDHISTA
102	5. PRECETTI
103	6. INTESA UBI-STATO ITALIANO
104	6.1 Ministro di culto nell'Intesa
105	7. IL CASO DEI MINISTRI DI CULTO BUDDHISTI
109	<i>Indicazioni bibliografiche</i>

Prefazione

Il presente volume concretizza il progetto didattico frutto della ricerca condotta dagli studenti del v° anno del corso di laurea in scienze giuridiche, nell'ambito dell'insegnamento di diritto comparato delle religioni, nell'anno accademico 2014-2015.

Il lavoro di ricerca è stato svolto collettivamente per gruppi.

Ogni gruppo ha approfondito lo studio di una confessione privilegiando l'analisi dell'ordinamento della medesima e soffermandosi poi su specifiche fattispecie quali il matrimonio, i ministri di culto, la famiglia e le questioni bioetiche.

È importante sottolineare, ancora una volta, come Trieste sia un osservatorio privilegiato per le tematiche di ricerca comparativa interreligiosa, poiché ha presenti sul suo territorio, sin da secoli, quasi tutte le confessioni religiose in un rapporto ottimale rispetto alla popolazione.

Il risultato della ricerca, quest'anno, esamina la figura del ministro di culto, in relazione sia alle confessioni con intesa sia a quelle senza intesa.

Ci è sembrato che in questo modo il metodo comparativo risultasse meglio applicato, poiché le diverse confessioni venivano poste a stretto confronto in relazione ad una specifica fattispecie.

Gli studenti hanno inoltre predisposto una introduzione giuridica dell'argomento, così come viene genericamente disciplinato nel nostro ordinamento e che costituisce premessa all'esame delle singole posizioni confessionali.

La dott. Scopel ha seguito con me gli studenti nel loro lavoro di ricerca ed ha curato l'estrapolazione da ogni elaborato presentatoci, delle tematiche inerenti la figura del ministro di culto, rispettando la freschezza e la specialità di ogni, lavoro ed evitando di uniformarli anche solo per l'aspetto stilistico.

Il lavoro deve essere considerato il premio per lo sforzo e la ricerca di ogni gruppo che, partendo da un medesimo metodo d'indagine, opportunamente suggerito, ha approfondito con interesse e precisione le tematiche da comparare.

Ringrazio tutti gli studenti, autori della ricerca, che con tanto entusiasmo hanno partecipato alla sua redazione: Marco Accordini, Eleonora Armellini, Nicoletta Bisaro, Martina Castagna, Giulia Cattarini, Sara Cernaz, Matteo Duri, Valeria Ferro, Alessandro Giachin, Danjel Jankovich, Marta Lupieri, Giulia Marion, Nicolò Morucchio, Marco Paron, Giulia Petrei, Lucia Pividori, Maura Poddie, Giorgia Ranieri, Chiara Benedetta Valenti, augurandomi che questa esperienza possa giovare loro per capire con sensibilità e competenza la specificità del fenomeno confessionale.

Maria Fausta Maternini

Introduzione

Laura Scopel

La nozione di ministro di culto è essenzialmente laica e tendenzialmente inclusiva della varietà di situazioni giuridiche soggettive differenziate che i sistemi giuridici religiosi prevedono e che essa assume a presupposto di fatto per l'applicazione delle norme statuali¹.

Il termine “ministro di culto” non è di derivazione confessionale bensì statale e, infatti, ricorre nella legislazione liberale che, almeno tendenzialmente, intendeva sottoporre alle medesime norme tutte le confessioni religiose².

“Ministro di culto” è, secondo la dottrina³, una “qualifica civilistica onnicomprensiva”⁴ che, nel sistema della legislazione pattizia (Accordo di Villa Madama e Intese), viene attribuita sulla base del potere certificativo riconosciuto alle Autorità confessionali che rimangono libere da qualsiasi ingerenza dello Stato⁵.

La norma statale infatti non definisce chi sia o possa essere ministro di culto ma assume la qualifica confessionale a presupposto per la rilevanza civile di alcuni atti compiuti dai ministri di culto o per la tutela di particolari diritti connessi a siffatta condizione⁶.

1 N. Colaiani, *Introduzione al tema*, in: “Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni”, 3/2003, pag.25.

2 A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè; 1975, p.227.

Si veda poi P. Lillo, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa nell'Italia liberale*, in: “Quad. di Dir. e Pol. Eccl.”, 20, 2003, 1, pag.76: “la legislazione liberale tendeva gradualmente ad incrementare la quantità e la qualità delle limitazioni apposte alla vita della Chiesa Cattolica e, in modo simmetrico, appariva progressivamente indirizzata ad eliminare le restrizioni esistenti all'attività delle altre confessioni religiose.”

Si segnala anche A. Bortolazzi, *La tolleranza dei culti acattolici negli stati sardi e nel regno d'Italia*, in: “Dir. Eccl.” 1961, pag.93.

3 Sulla figura dei ministri di culto si veda A. Bertola, “Ministri di culto”, in: *Noviss. Dig. Ital.*, X, Torino 1964, pag.741; C. Mirabelli, *L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, Padova, Cedam. 1975; F. Onida, “Ministri di culto”, in *Enc. Giur.*, XX, Roma 1990; S. Ferrari, “Ministri di culto”, in: *Dig. Disc. Pubbl.*, IX, Torino 1994, 533; A. Bettetini, *Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in: “Quad. di Dir. e Pol. Eccl.”. 2000, 1, 249; N. Fiorita, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Milano, Giuffrè, 2003; N. Colaiani, *Ministri del sacro nello Stato laico*, in: “Dir. Eccl.”, 2004, pag.3; A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005; C. Ciotola, *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini Editore, 2009; D. Bilotti, *I ministri dei culti acattolici: incompiutezza definitorie e inderogabilità funzionali*, Milano, Giuffrè, 2013.

4 L'espressione è di R. Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002, pag.197.

5 Con riferimento alla legislazione pattizia, per esempio, si veda: per la Chiesa Cattolica, art.3, §§ 2-3, artt.4, 11, §2, Legge 25 marzo 1985 n.121; per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, art.2, §2, art.5, §4, art.8 Legge 11 agosto 1984 n.449.

6 Si confronti A. Bettetini, *Alla ricerca del “ministro di culto*, in: “Quaderni di dir. e pol. Eccl.”, 1/2000, pag.249: “Il legislatore presuppone la figura del ministro di culto, nel senso che, senza dettare una normativa specifica di tale fattispecie assume e considera ministro di culto chi sia considerato tale dalla confessione religiosa, ricollegando a ciò precise conseguenze.” In questo senso anche F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 1997, pag.380; R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino 1998, 172; C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna 1999, 293; A. Bertola, “Ministri di culto”, in: *Nuovo Dig. Ital.*, VIII, Torino 1939, pag.349; L. Vannicelli, “Sulla condizione giuridica dei ministri di culto”, in: *Studi in onore di P.A. D'Avack*, III, Milano, Giuffrè, 1976, pag.977.

Si è anche osservato che l'approvazione della nomina dei ministri di culto delle confessioni religiose che non abbiano stipulato un'Intesa con la Repubblica Italiana, ex art.3 Legge n.1159 del 1929, potrebbe comportare la sola irrilevanza civile di alcuni atti del loro ministero.⁷

La qualifica di ministro di culto è ormai sinonimica e meglio sostituibile con "ministro di confessione religiosa, il cui statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano" adoperata dall'art.200 del codice di procedura penale. poiché il termine "culto" ha finito per designare non tanto l'insieme dei riti di una determinata religione quanto piuttosto l'istituzione che si caratterizza per la propria natura confessionale⁸.

Tale qualifica risulta rilevante nell'ordinamento italiano non solo con riferimento ad alcuni atti che sono compiuti dai soggetti cui tale qualifica è attribuita, quali la celebrazione del matrimonio o l'assistenza religiosa nelle cosiddette comunità separate, bensì anche per specifici diritti ed obblighi che a questi soggetti sono riconosciuti⁹.

È pacifico che la qualifica di ministro di culto, contenuta nelle varie fonti normative statali, deve essere precisata con riferimento a quanto stabilito dai singoli ordinamenti confessionali non potendo essere autoritativamente definita dall'autorità dello Stato¹⁰.

Si sostiene però che la qualifica civilistica di ministro di culto abbia un significato suo proprio nell'ordinamento statale che, se non può prescindere dai criteri organizzativi astratti adottati dalle norme statutarie della confessione e dalla loro applicazione concreta nell'ambito interno del gruppo religioso, non si esaurisce tuttavia interamente in essi¹¹.

Tale assunto troverebbe il suo fondamento sociologico nel manifestarsi sul territorio della Repubblica di fenomeni religiosi che difficilmente potrebbero essere inquadrati nei canoni ermeneutici e culturali propri della nostra tradizione occidentale cui si accompagna l'esistenza di norme che concernono i ministri di culto e che rendono, per certi aspetti, vantaggioso il riconoscimento della qualifica in oggetto¹².

7 Si veda F. Onida, "Ministri di culto", in: *Enc. Giur.*, XX, Roma 1990, pag.6: "solo impropriamente si parla di approvazione governativa delle nomine confessionali dato che l'approvazione non abilita affatto all'esercizio delle attività ministeriali, che allo Stato non interessano e da esso sono senz'altro garantite libere:". Si veda anche: F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1997, pag.379: "Il ministro di culto è da ritenere sia tale perché investito delle funzioni secondo gli statuti della confessione a cui appartiene."; F. Finocchiaro, *Note intorno ai ministri dei culti acattolici ed ai poteri dell'autorità in relazione al diritto di libertà religiosa*, in: "Dir. Eccl.", 1959, II, pag.27.

Si confronti poi: T. Mauro, "Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente", in: *Studi in onore di V. Del Giudice*, Milano 1953, II, 176, al quale l'approvazione dei ministri dei culti acattolici "appare ancor oggi pienamente ammissibile non già naturalmente al fine di fornire all'autorità governativa il mezzo per ostacolare o comunque controllare, in notevole misura, l'attività dei ministri di culto acattolico, bensì soltanto per stabilire il requisito cui è subordinato il godimento da parte dei medesimi ministri di determinate prerogative."

8 Si confronti A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005, pag.136.

9 R. Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002, pag.197.

10 Si è espressa in questo senso anche la Corte di Cassazione, Sez. Un., 27 maggio 1994 n.5213 in: "Giust. Civ.", 1994, II, pag.2127 con nota di F. Finocchiaro e citata anche da G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2014, pag.150.

11 Si confronti A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005, pag.143.

Si veda anche N. Fiorita, *Remunerazione e previdenza dei ministri di culto*, Milano, Giuffrè, 2003, pag.5: "dobbiamo ribadire l'insufficienza della mera qualifica confessionale in relazione all'individuazione dei ministri di culto:".

12 Si ricorda l'art.200, §1, lett.a) c.p.p. che consente ai ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano di astenersi dal deporre su quanto siano venuti a conoscenza a motivo del loro ministero.

Si vedano poi le disposizioni vigenti (Decreto del Ministero degli Esteri 12 luglio 2000) con riferimento al rilascio di permessi di soggiorno per l'esercizio di funzioni di ministro di culto.

Si richiama inoltre la Legge 903/1973 che disciplina i trattamenti pensionistici e previdenziali dei ministri di culto di tutte le confessioni religiose.

La nozione civilistica di ministro di culto sarebbe quindi, secondo un orientamento, una nozione complessa risultante dalla ricorrenza di almeno tre elementi: a) l'appartenenza del soggetto ad un gruppo qualificabile nel diritto dello Stato come confessione religiosa; b) lo svolgimento di una attività di cui il soggetto è incaricato qualificabile nel diritto dello Stato come esercizio di ministero ossia avente natura ministeriale; c) una concreta investitura del soggetto da parte del gruppo religioso¹³.

Le determinazioni del gruppo religioso dovrebbero quindi avere concreti riflessi nell'ordinamento civile e consentire l'applicazione delle norme statali dettate per la disciplina della condizione di ministro di culto non solo se il gruppo cui il soggetto appartiene possa essere qualificato come confessione religiosa bensì anche se l'attività svolta dal soggetto possa essere caratterizzata come esercizio di ministero¹⁴.

Altra dottrina propone piuttosto di contemperare il criterio formale con quello sostanziale in base al quale per valutare la posizione giuridica di un soggetto nel nostro ordinamento occorre riferirsi non solo alla sua alla sua qualifica confessionale bensì anche all'attività concretamente svolta¹⁵. Attività che la dottrina ha comunemente individuato in quelle di magistero o giurisdizione sulla porzione della comunità di fedeli loro affidata o comunque di appartenenti al culto¹⁶.

Deve essere comunque ricordato che anche le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art.8, 2° comma, della Costituzione), di professare la loro fede religiosa, farne propaganda ed esercitare il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 della Costituzione).

Ogni religione è poi caratterizzata da un proprio ordinamento giuridico su cui si fonda lo studio del diritto comparato delle religioni¹⁷.

Lo studio delle situazioni giuridiche soggettive differenziate nell'ambito delle religioni, in un momento in cui il contesto sociale italiano ed europeo si avvia a diventare multireligioso, risulta di fondamentale importanza nel tentativo di ricercare un denominatore comune dei caratteri dei ministri del sacro e delle autorità religiose¹⁸.

13 La ricostruzione è di A. Licastro, cit, pag.145.

14 La conclusione è sempre di A. Licastro, cit., pag.145.

15 La tesi è sostenuta da A. Bettetini, *Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in: "Quad. di Dir. e Pol. Eccl.", 2000, 1, 249

16 Si veda ad esempio G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 2014, pag.150; R. Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, Giappichelli, 1998, pag.172; C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1999, pag.293; F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 1999, p.380.

17 Si veda: S. Ferrari, *Introduzione al diritto comparato delle religioni*, Bologna, Zanichelli, 2008, pag.58.

18 N. Colaiani, *Introduzione al tema*, in "Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni", 3/2003, pag.20.

Introduzione storica alla figura del ministro di culto

1. QUALIFICA CONFSSIONALE 2. CENNI SULLA POLITICA ECCLESIASTICA IN ITALIA NEL XIX SECOLO

1. QUALIFICA CONFSSIONALE

La qualifica di «ministro di culto», in senso attuale, si concretizza nel periodo liberale, quando l'ordinamento tendeva a sottoporre alla medesima norma tutti i ministri delle varie confessioni religiose. Perciò, tale qualifica ricorre allorché la norma intende riferirsi a quanti, in seno a qualsivoglia confessione religiosa, siano investiti di una potestà di magistero sui fedeli.

L'espressione «Ministri di culto» comprende i sacerdoti, i vescovi della Chiesa cattolica, i rabbini delle Comunità Israelitiche, i pastori delle Chiese riformate. Per quanto riguarda gli appartenenti alle confessioni religiose di minoranza occorre distinguere tra i «ministri di culto appartenenti a confessioni religiose che abbiano stipulato Intese con lo Stato»¹ e i «ministri di culto appartenenti a confessioni disciplinate dalla legge 1159/1929».

È opportuno preliminarmente esaminare l'importante evoluzione che il ministro di culto ha subito nella disciplina canonistica, al fine di inquadrare le disposizioni che qualificano nel diritto italiano la condizione giuridica del ministro di culto. Se poniamo l'attenzione sull'odierno *Codex Iuris Canonici*, questa si presenta come un'articolazione funzionale dello status di fedele. Tutto ciò ha come conseguenza che la dignità delle funzioni a cui il chierico è destinato non possa comunque determinare disuguaglianze relative ai diritti e ai doveri che discendono dalla comune condizione di fedele; motivo per cui vi è una significativa riformulazione della sua sistematica interna.

¹ Precursori furono i ministri di culto delle Chiese Valdesi e Metodiste iscritti nei ruoli della Tavola Valdese, per mezzo della legge 449/1984; seguiti poi da quelli nominati dalle Chiese Avventiste e certificati dalla legge 516/1988; quelli nominati dalle Chiese associate nell'A.D.I (legge 517/1988); Comunità ebraiche (legge 101/1989); Chiese Battiste (legge 116/1995); ed infine quelli nominati dalla Chiesa Luterana, tramite la legge 520/1995.

In questo orientamento, si evidenzia una tendenza progressivamente più forte a rivalutare il significato della persona rispetto alla funzione che essa stessa svolge e ad inquadrare quest'ultima non nell'ottica della supremazia esercitata dal suo titolare sull'istituzione civile o ecclesiastica, ma in quella del servizio reso alla comunità dei fedeli o dei cittadini.

2. CENNI SULLA POLITICA ECCLESIASTICA IN ITALIA NEL XIX SECOLO

L'indagine sui precedenti storici dell'attuale disciplina dei ministri di culto appare fondamentale, sia al fine di individuare l'evoluzione verificatasi al riguardo, sia per trovare un valido strumento di aiuto all'esegesi e all'interpretazione della normativa vigente non sempre chiara ed univoca. La ricerca delle motivazioni profonde, che hanno indotto il legislatore statale italiano ad interessarsi alla categoria dei ministri di culto, può prendere le mosse dalla politica seguita dallo Stato liberale in riferimento al fenomeno religioso. Certamente il legislatore italiano dell'Ottocento era proteso ad una tendenza separatista, in quanto aspirava a porre in atto una distinzione tra la sfera civile e sfera religiosa.

L'idea centrale consisteva nel far procedere l'ordine politico-civile-temporale e quello spirituale-religioso- soprannaturale su due vie parallele: da una parte la società civile che ha una natura collettiva; d'altra parte la religione, intesa come rapporto individuale con Dio. In effetti la società si propone come fine unico la prosperità temporale, limitata a questa vita; mentre la religione riguarda la vita ultraterrena, eterna².

Non esisteva, dunque, alcun elemento comune fra la vita della società civile e quella della religione: i rispettivi organismi potevano e dovevano ignorarsi a vicenda³.

In questi anni dunque, alla progressiva emancipazione della società dal fattore religioso faceva seguito, la perdita di efficacia civile delle norme dell'ordinamento canonico⁴. La legislazione liberale, quasi ovunque, comportò una drastica riduzione degli indici di confessionalità tipici dei regimi precedenti.

Per quanto attiene all'Italia, la tendenza separatista venne ad intrecciarsi inestricabilmente con il problema dell'unità nazionale e con la cosiddetta "questione romana", che condizionarono profondamente la vita religiosa e politica, provocando tra i fautori dell'unità e dell'indipendenza un'irriducibile avversione alla Chiesa⁵.

La lotta al potere ecclesiastico si espresse nel Regno sabauda, nonostante l'emanazione dello Statuto Albertino poi esteso allo Stato unitario⁶, anche in alcuni interventi legislativi afferenti alle minoranze religiose⁷ ivi presenti, di modesta entità, ma di marcato radicamento⁸. In riferimento ai Valdesi, la cui

² Per i postulati teorici del separatismo cfr. F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa - Lineamenti storici e sistematici*, Bologna, 1974, p. 173 ss. e G. Leziroli, *Lineamenti di storia e sistemi di relazione fra Stato e Chiesa*, Ferrara, 1982, p. 136.

³ G. Martina, *Storia della Chiesa, da Lutero ai giorni nostri*, Brescia, Morcelliana, 1993, pp. 54-55.

⁴ A. C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1948, p. 306: «Il cittadino dalla culla alla tomba non deve mai trovare di fronte a sé lo Stato che gli chieda conto della sua professione religiosa [...]. L'attività giuridica [...] non (deve) servire mai a dare efficacia a precetti o a divieti od a sanzioni punitive dell'autorità ecclesiastica».

⁵ Per una disamina degli elementi che caratterizzavano quel particolare sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, cfr. P. A. D'avack, *Trattato di diritto ecclesiastico. Parte generale*, Milano, 1978, p. 312 ss.

⁶ Sugli effetti di tale estensione cfr. M. Tedeschi, *Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario*, in *Vecchi e nuovi*, cit., p. 226 ss.

⁷ Sulle minoranze religiose tradizionalmente presenti in Italia e sulla loro condizione giuridica cfr. M. Piacentini, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, Hoepli 1934.

⁸ V. Vinay, *Storia dei Valdesi. Dal movimento evangelico italiano al movimento ecumenico (1848-1978)*, Torino, 1980, p. 11: «Nella seconda metà del XVI secolo la Controriforma distrusse il nascente protestantesimo italiano. Da allora alla metà del XIX secolo i rapporti ideali con la Riforma furono mantenuti nel nostro paese dalle Chiesa valdesi del Piemonte, che si salvarono attraverso sanguinose persecuzioni e da

roccaforte era nella zona subalpina del Cuneese, vi furono dei provvedimenti sia prima che dopo lo Statuto Albertino. Con la lettera-patente del 18 febbraio 1848, in particolare, si stabilì un'equiparazione tra i Valdesi e tutti gli altri cittadini in relazione al godimento dei diritti civili e politici. Tuttavia l'importanza di tale riconoscimento venne offuscata dalla previsione dell'art. 1 dello Statuto che stabiliva che «*la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti, ora esistenti, sono tollerati conformemente alle leggi*».

In seguito allo Statuto Albertino, si garantì anche l'emancipazione degli ebrei, i quali ottennero la piena uguaglianza nel 1848, attraverso diversi interventi⁹: la legge elettorale politica 673/1848, il R. D. 688/1848 e il R. D. 700/1848¹⁰. Le modalità dell'unificazione nazionale, favorirono un'esportazione del modello piemontese nel resto della Penisola, accentuandone soprattutto i connotati anticlericali, a causa del ruolo di opposizione che la Chiesa cattolica, in virtù della progressiva frantumazione dello Stato Pontificio conseguente al processo unitario, assunse nei confronti del nuovo Stato. Fu così che la volontà di separazione si sviluppò accanto ad una volontà di "scristianizzazione" della società, che da un lato si manifestò attraverso un diffuso anticlericalismo, mentre sul piano legislativo, mediante misure sia abolizioniste nei confronti di ingiustificate forme di privilegio possedute in base a status canonici, sia misure abbattenti la stabilità delle strutture ecclesiastiche. Tutto ciò determinò un progressivo riconoscimento della libertà religiosa. Accanto al riconoscimento della libertà religiosa dei cittadini e al divieto di discriminarli per ragioni di appartenenza religiosa, si affermò, sul piano collettivo, la tendenza normativa ad equiparare, nel trattamento giuridico, i diversi culti, sia pure limitatamente ad alcune specifiche materie.

Gli orientamenti normativi del periodo liberale incisero notevolmente sulla posizione dei ministri di culto: questi, per tutto il periodo dell'*ancien régime*, avevano goduto di una posizione privilegiata all'interno della società civile, direttamente ricollegata a quella che essi rivestivano all'interno della Chiesa stessa.

Nello Stato liberale, invece si assiste alla progressiva abolizione di ogni forma di privilegio per il clero cattolico e contemporaneamente all'unificazione del trattamento normativo riservato alla diverse confessioni religiose. Il legislatore cominciò dunque a fare uso della locuzione "ministri di culto", che consentiva di operare un riferimento indifferenziato a coloro che ricoprivano cariche di rilievo all'interno di un gruppo religioso. La volontà di equiparare la posizione degli appartenenti al clero a quella degli altri cittadini portò ad una soppressione completa delle immunità ecclesiastiche.

Non si trattava, tuttavia, di una novità assoluta, in quanto avvisaglie in tal senso si scorgevano con chiarezza già nella normativa piemontese.

un certo numero di comunità straniere a Venezia, Trieste, Livorno, Torino, Genova, Bergamo, Roma, Napoli, Milano. Queste comunità erano sorte per lo più per ragioni commerciali nei porti o in centri industriali come Bergamo, oppure si erano costituite all'ombra delle ambasciate di Stati protestanti come quelle del regno di Prussia a Roma e Torino. Esse tutte cercarono in tempi di grave intolleranza religiosa, di conquistarsi il diritto all'esistenza, chiedendo a seconda delle possibilità la concessione di celebrare il culto almeno in case private e un terreno per seppellire i loro morti. Presentarono richieste più avanzate nel secolo XIX, quando l'idea della tolleranza religiosa veniva generalmente accolta in Europa e non poteva essere del tutto ignorata neppure in Italia. Allora esse chiesero di aprire scuole evangeliche per i figli, ospedali per gli infermi e infine di tenere culti pubblici». Sull'organizzazione del culto valdese nell'Italia liberale cfr. anche N. Coviello, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Roma, 1915, p. 72 ss.

9 F. Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, Fratelli Bocca, 1892, p. 949 ss.

10 Con questi regi decreti si ammettevano gli israeliti, rispettivamente, all'esercizio dei diritti elettorali, al godimento di tutti i diritti politici, alla facoltà di conseguire i gradi accademici ed alla possibilità di partecipare alla leva militare.

Riveste una portata storica di interesse generale la discussione sull'abolizione del foro ecclesiastico, svoltasi nel Regno di Sardegna il 1850, ove si rivendicò la facoltà dello Stato di derogare liberamente ai concordati stipulati, come ad ogni trattato internazionale, con la condizione tacita *rebus sic stantibus*, nel momento in cui mutassero le basi politiche della struttura dello Stato stesso; fondamentale ricordare inoltre come fu abolito il maggior privilegio della Chiesa a livello giuridico: «l'autonoma giurisdizione e quindi il riconoscimento di essere Stato nello Stato»¹¹.

I promotori della legge fecero leva soprattutto ad argomenti quali: la sovranità dello Stato, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, il carattere unilaterale dei concordati come di eccezioni alla legge e infine la natura puramente spirituale della Chiesa.

Gli oppositori del progetto di legge facevano leva invece sull'art.1 dello Statuto, che riconosceva la religione cattolica come religione dello Stato, che lo Statuto dunque avrebbe dovuto riconoscere ai ministri della religione cattolica i diritti loro propri e le leggi della propria condizione asserendo inoltre l'esistenza nella Chiesa di una vera e propria autorità giuridica.

Il dibattito tra promotori e oppositori si concluse con l'affermazione dei primi sui secondi; si procedette dunque alla soppressione dei privilegi ecclesiastici fino a quel momento garantiti e al progressivo e graduale assoggettamento degli appartenenti al clero alle norme del diritto comune, anche per la scelta dello Stato di non riconoscere più la competenza della Chiesa a regolare le attività anche extraecclesiastiche del clero e dei religiosi¹². L'equiparazione dei ministri di culto ai cittadini non fu completa poiché si giunse, con una serie di disposizioni seguenti, a ridurre la loro capacità civile e politica fino ad impedirne così l'accesso a determinate cariche e uffici pubblici. L'art. 3 della legge 1937/1874 escludeva dalle liste dei giurati "i ministri di qualunque culto"; si determinò l'esclusione degli ecclesiastici dall'ufficio di notaio (art. 2 del R.D. 4900/1879) o dalla professione di agente dell'emigrazione (art. 3 della legge 5866/1888).

Anche per quanto concerne l'elettorato passivo, le leggi unificatrici posero in essere una disparità fra clero e cittadini, escludendo l'eleggibilità di persone che apparivano troppo influenti sulla massa degli elettori precludendo, così, l'elezione a deputato dei ministri di culto aventi giurisdizione o cura d'anime e i membri dei capitoli, l'elezione a consigliere comunale e a consigliere provinciale e, infine, si procedette all'esclusione dalla carica di sindaco per qualsiasi ministro di culto.

Oltre a quelli attinenti all'elettorato passivo furono posti altri limiti per i ministri di culto che ricoprivano determinati uffici: così, ad esempio, non potevano essere esattori "i ministri dei culti aventi cura d'anime". Da un lato, i mutamenti della linea politica perseguita dallo Stato andavano ad incidere sullo statuto giuridico del clero e dei ministri di culto in genere.

Dall'altro, i mutamenti socio-politici che si verificarono, condizionarono la stessa concezione dell'idea di ministro di culto, della sua identità e dei ruoli ai quali doveva assolvere. L'atteggiamento che il clero cattolico assunse in risposta alla politica dello Stato liberale fu differenziato sul piano ideologico e sul piano pratico.

Coloro che assunsero un atteggiamento di condanna per l'operato dello Stato, finirono col rivendicare funzioni più ampie di quelle prettamente culturali¹³, attraverso un atteggiamento "interventista" sui

11 F. De Gregorio, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica (1848-1861)*. Con particolare riferimento al dibattito parlamentare, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999, p. 94.

12 P. Ciprotti, *Gli ecclesiastici e i religiosi*, in: *La legislazione ecclesiastica*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1967, p. 359.

13 G. Miccoli, "Vescovo e re del suo popolo. La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria": G. Chittolini - G. Miccoli (a cura di), *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino, Einaudi, 1986, p. 901: «Purtroppo è così: il gran precetto politico universalmente applaudito bandisce che l'ecclesiastico non debba per nulla intromettere nelle sollecitudini del costume popolare, e persino nell'esterno delitto che dilata la corruzione non possa piatire senza violare la pubblica pace, la quale sempre vuole credersi offesa dalle medicine salutevoli e prudenziali del sacerdote assai più che dalla libertà e dalla audacia frenata del secolo».

vari aspetti della vita quotidiana della comunità. Il rifiuto di limitare agli affari celesti i compiti del clero rendeva imprecisati i termini e i limiti dell'operato del ministro di culto.

L'irremovibilità di parte del clero in reazione a quanto appena citato si palesò in una chiusura a qualsiasi tentativo di separazione e di delimitazione delle competenze tra Stato e Chiesa.

Sul piano pratico, l'esito fu una tendenza sempre più diffusa ad una difesa dei propri spazi e delle proprie influenze. Ciononostante il ministro di culto restava, se non sul piano giuridico, sul piano socio-economico e religioso, un punto di riferimento essenziale per la vita delle comunità.

L'influenza che i ministri di culto esercitavano sui fedeli, nell'esercizio delle loro funzioni, indusse lo Stato a ridimensionare le scelte prese in precedenza riguardanti la riduzione dei poteri e delle facoltà degli stessi: pertanto vennero riconosciute ai ministri di culto da parte dello Stato alcune funzioni pubbliche o alcune prerogative; così, si attribuì ad essi il potere di ricevere testamento nelle forme straordinarie previste per alcuni casi di impossibilità di usare le forme ordinarie; si conservò ai parroci il potere di certificare le nascite, i matrimoni e le morti anteriori all'istituzione dei registri dello stato civile; e si attribuì ai ministri di culto, considerati insieme ad alcune categorie di cittadini, il diritto di voto.

Il legislatore dello Stato unitario si preoccupò, inoltre, di garantire una particolare tutela penale ai ministri di culto¹⁴.

¹⁴ L'art. 142 del codice penale precisare data codice puniva, infatti «chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello stato (...) usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende»; e, inoltre, prevedeva, come circostanza aggravante comune, l'aver commesso il delitto «contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni».

Il ministro di culto nell'ordinamento civile

1. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO E LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE 2. LE PREROGATIVE INERENTI L'ESERCIZIO DELLA MISSIONE SPIRITUALE DEI MINISTRI DI CULTO 2.1 L'esenzione dal servizio militare 2.2 Le tutele all'assistenza spirituale 3. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ A CARICHE DI RAPPRESENTANZA POLITICA DEL MINISTRO DI CULTO 3.1 Ratio dell'ineleggibilità 3.2 Le incompatibilità professionali e d'ufficio del ministro di culto 3.3 Ratio delle particolari incompatibilità 4. SOSTENTAMENTO DEI MINISTRI DI CULTO 4.1 La disciplina prevista per il ministro di culto cattolico 5.2 La disciplina prevista per il ministro di culto delle altre confessioni religiose 5.3 Tutela previdenziale dei ministri di culto 5.4 Istituzione del «Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica» 5.5 Tipologie di pensioni previste dal Fondo.

1. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO E LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE

L'individuazione del ministro di culto da parte della confessione religiosa di appartenenza e il suo riconoscimento da parte dell'ordinamento statale segue regole differenti a seconda del rapporto esistente tra la confessione e l'ordinamento stessi.

Per quanto riguarda i ministri di culto della Chiesa cattolica¹, vige il criterio dell'autoreferenzialità, contenuto nell'art. 3 comma 2 del Concordato (legge 121/1985), sulla base del quale "la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica"; unico onere, l'obbligo in capo alle autorità ecclesiastiche di "comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolati di altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento della Stato".

Parzialmente diversa la disciplina per le altre confessioni religiose². Quelle prive di intesa sono ancora soggette alla legge 1159/1929 ("Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi"), che all'art. 3 prescrive un obbligo di notificazione al Ministero dell'Interno per l'approvazione, con la precisazione che "nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa".

¹ La chiesa cattolica distingue la qualifica di ministro di culto da quella di ecclesiastico, ricomprendendo nella prima i sacerdoti, nella seconda non solo questi ultimi ma anche i chierici ordinati in sacris e coloro che abbiano ricevuto il diaconato.

² C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp.292-293.

Infine le confessioni religiose dotate d'intesa, superando la normativa prevista dalla "legge sui culti ammessi", applicano le disposizioni previste dalle leggi di approvazione delle singole intese stesse; rispondono pertanto al principio liberalizzatore, per cui è permesso alle confessioni interessate di nominare i ministri di culto senza condizioni e senza imporre alcun onere, salvo l'obbligo di registrazione in appositi elenchi.

Lo Stato riserva particolare attenzione alla qualifica di ministro di culto quando questi è chiamato a svolgere funzioni o attività cui l'ordinamento giuridico riconosce rilevanza civile.

Due atti in particolare, l'atto di matrimonio e il testamento, possono essere redatti dal ministro di culto e successivamente trasmessi all'ufficiale di stato civile; nel far ciò, il ministro di culto adempie ad una pubblica funzione certificativa e pertanto assume la veste di pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda l'atto di matrimonio è necessario in primo luogo riconoscere l'esistenza di tre diversi tipi di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio concordatario e il matrimonio celebrato dal ministro di culto di una confessione acattolica, che rappresenta una variante del matrimonio civile.

Lasciando da parte il matrimonio civile, vengono in considerazione le fonti che regolano le altre due tipologie; il matrimonio concordatario è disciplinato dal Concordato lateranense del 1929 e dal successivo Accordo di revisione del 1984. I matrimoni acattolici di confessioni dotate di Intesa con lo Stato italiano sono regolati dalle leggi di attuazione delle intese stesse. Infine, i matrimoni acattolici di confessioni privi di intese restano regolati dalla "legge sui culti ammessi" (legge 1159/1929) e dal R. D. 289/1930 attuativo.

Queste norme riconoscono un nucleo comune di adempimenti in capo al ministro di culto necessari affinché l'atto di matrimonio acquisti efficacia civilistica.

In primo luogo il ministro è tenuto, una volta prodotti dai futuri coniugi tutti i documenti necessari, a redigere e rilasciare la richiesta di pubblicazioni alla casa comunale; durante la celebrazione deve dare lettura agli sposi degli artt. 143,144,147 del c.c., relativi a diritti e doveri dei coniugi; deve ottenere da entrambe le parti la dichiarazione di volontà di prendersi in marito e in moglie, in presenza di due testimoni. È inoltre tenuto a redigere l'atto in lingua italiana secondo le norme stabilite per la formazione degli atti di stato civile. Infine, deve trasmettere l'originale dell'atto all'ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione per la trascrizione dell'atto stesso. È interessante notare che nell'ipotesi di atto trasmesso tardivamente non sono previste sanzioni³.

Con riferimento invece all'atto testamentario il ministro di culto assume al qualifica di pubblico ufficiale nell'ipotesi prevista dall'art.609 c.c. in materia di testamenti speciali. Tale norma stabilisce che «quando il testatore non può avvalersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o di infortunio, il testamento è valido se ricevuto da notaio (...) o da un ministro di culto in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni».

³ M. Tedeschi, "Manuale di diritto ecclesiastico", Torino, Giappichelli Editore, 1999, pp. 167-168.

2. LE PREROGATIVE INERENTI L'ESERCIZIO DELLA MISSIONE SPIRITUALE DEI MINISTRI DI CULTO

2.1 *L'esenzione dal servizio militare*

L'obbligo di leva militare è ancora vigente ma sostanzialmente inattivo dal 1 gennaio 2005, come stabilito dalla legge 226/2004.

Prima di questa data accanto al generale obbligo di leva militare erano previste una serie di ipotesi di esenzione. Per quanto riguarda i ministri di culto, l'esenzione dal servizio militare era stata primariamente riconosciuta dall'art. 4 comma 1 del concordato ai sacerdoti, ai diaconi e religiosi che hanno emesso i voti. Tale norma esprimeva questa possibilità in termini di facoltà, in quanto, diversamente dalla normativa concordataria del 1929 che sanciva un'esenzione automatica dal servizio militare, il nuovo concordato prevedeva che gli interessati avessero facoltà di ottenere a loro richiesta di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo. Di norma quindi agli ecclesiastici era lasciata la scelta tra queste due alternative mentre nella ipotesi straordinaria di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime⁴ erano chiamati a esercitare il ministero religioso tra le truppe oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari⁵.

Successivamente questa possibilità di scelta era stata estesa ai ministri di confessioni religiose quali quella ebraica e quella avventista in seguito ad una loro specifica richiesta.

Diversamente i ministri delle confessioni valdese, pentecostale, battista e luterana erano vincolati al servizio militare non avendo fatto richiesta di esonero; nonostante ciò nel corso del servizio era consentito loro di svolgere il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedevano⁶.

2.2 *Tutele all'assistenza spirituale*

L'art. 11 comma 2 dell'Accordo del 1984 con la Santa Sede riconosce ai fedeli cattolici l'assistenza spirituale nelle strutture militari, sanitarie e negli istituti penitenziari.

Il contenuto di questo articolo è stato riprodotto nelle intese finora stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, estendendo così il diritto all'assistenza spirituale ai professanti le altre confessioni religiose.

4 Sulla base del n.2 lett. a) del Protocollo addizionale dell' Accordo 18/02/1984: l. 121/1985 nella dicitura "ministri di culto con giurisdizione o cura d'anime" si ricomprendono i vescovi, i parroci, i vicari e i cappellani; restano esclusi gli appartenenti al clero cattolico non rivestiti di queste qualifiche e i ministri di altri culti, salvo che si tratti dei ministri delle Chiese avventiste.

5 F. Finocchiaro, *Manuale di diritto ecclesiastico*, IX, Bologna, Zanichelli editore, 2003, pp. 398-399. «È facile notare che la norma concordataria consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza in forma più ampia di quella consentita ai giovani di leva che non siano chierici o religiosi. Ciò sta a significare che, per legge, lo stato di chierico o di religioso, presupponendo una bontà d'animo contraria ad ogni forma di esercizio della forza fisica, assicura (...) della sincerità del rifiuto di apprendere le arti della guerra e che, nella valutazione dello Stato, è prevalente l'importanza dell'opera che tali persone possano svolgere nella società civile come chierici o religiosi, piuttosto che come militari o come addetti ad altri servizi».

6 C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp.294-295.

3. INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ A CARICHE DI RAPPRESENTANZA POLITICA DEL MINISTRO DI CULTO

In materia di elettorato passivo, le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità a cariche di rappresentanza politica sono pensate normalmente per risolvere due situazioni che possono creare problemi: proteggere l'elettore da influenze indebite e pressioni e prevenire potenziali condizioni di conflitto funzionale o di interessi. La normativa che in materia regola la figura del ministro di culto è certamente orientata a risolvere situazioni del primo tipo: infatti soprattutto agli albori della democrazia il legislatore nutriva il timore che la genuina manifestazione della volontà dell'elettore potesse venire fortemente influenzata dai ministri di culto i quali, principalmente con riferimento ai rappresentanti della religione cattolica, rivestivano un ruolo assai importante all'interno della società civile. La paura del legislatore nasceva dalla convinzione che gli elettori non riuscissero a distinguere nettamente il messaggio politico del candidato dal carisma su cui questi poteva contare in virtù della sua posizione.⁷

L'ineleggibilità si presenta come impedimento giuridico ad essere soggetto passivo nel rapporto elettorale, di conseguenza la violazione delle disposizioni sull'ineleggibilità comporta la nullità dell'elezione.

Nonostante le leggi elettorali del periodo prefascista sancissero l'ineleggibilità a deputato per "Gli Ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza" all'art. 98 n. 5 Regio Editto n. 680/1848, nell'attuale ordinamento civile non sono previste norme ostative all'eleggibilità del ministro di culto alle cariche parlamentari⁸; tuttavia rimane comunque impossibile per i ministri di culto accedere a tali cariche visti i divieti che sono posti a tal riguardo all'interno delle rispettive confessioni religiose.

Quanto alle elezioni amministrative, il quadro normativo è piuttosto articolato; con la L 154/1981 era stata ordinata la legislazione sul tema, ma con l'approvazione del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali (d.lgs. 267/2000), si è tornati ad una situazione di confusione normativa parzialmente analoga a quella antecedente il 1981. Inoltre, in seguito alla riforma dell'art. 122 Cost. del 1999 (legge Cost. 1/1999) è stata conferita alle Regioni la facoltà di dare autonomamente una disciplina, anche sul piano sostanziale, relativamente alle cariche di Presidente della Giunta regionale, componente della stessa, e consigliere regionale: cosicché oggi per tali figure si applica la legge 154 solo finché le singole Regioni non abbiano adottato una disciplina differente.

L'art. 2 comma 1 n°4 della legge 154/1981⁹ stabilisce una ineleggibilità relativa per la carica di consigliere regionale. Tale causa di ineleggibilità non ha effetto qualora, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, «l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa» (art. 2 comma 2 legge 154/1981; art. 60 comma 3 d.lgs. n. 267/2000). La formale cessazione dalle funzioni però non è sufficiente, le norme in esame richiedono infatti che risulti anche sul piano sostanziale, ossia deve comportare l'effettiva cessazione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Alla stessa situazione la legge riconduce anche «coloro che ne fanno ordinariamente le veci», dunque i supplenti: affinché si possa essere considerati supplenti di ministro di culto ai fini di tale norma, è sufficiente un esercizio di fatto delle mansioni senza formale delegazione, anche se il richiamo della legge al requisito necessario della ordinarietà prelude al fatto che la supplenza non si verifichi in circostanze del tutto straordinarie, senza un minimo di continuità e stabilità.

7 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p. 308.

8 A. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2003, p. 393: «La maggior ampiezza del collegio elettorale, in tali casi, sembra infatti limitare la consistenza delle pressioni eventuali che possono essere esercitate dai ministri di culto e, d'altra parte, il carattere politico della rappresentanza sembra comportare la necessità di far prevalere l'esigenza ad una compiuta realizzazione della geografia politica del collegio sull'interesse ad escludere i ministri di culto dalla competizione elettorale».

9 Art. 2 comma 1 n.4 della legge 154/1981 «Non sono eleggibili a consiglieri regionali nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci».

Nel 1981 la disciplina sulla ineleggibilità del consigliere regionale finiva col rivestire un carattere generale, infatti i vincoli e le limitazioni poste all'eleggibilità di questa carica si riflettevano immediatamente sulla possibilità di ricoprire tutta una serie di altre cariche politiche cosiddette di "secondo grado". Con il passare degli anni però si sono succeduti vari interventi legislativi che hanno da una parte trasformato cariche di "secondo grado" in cariche di rappresentanza diretta, e dall'altra scisso altre cariche da quella del consigliere, con la quale non devono più necessariamente convergere o dalla quale devono necessariamente distinguersi: tutto ciò spesso comporta difficoltà nel ricostruire la disciplina per la frammentarietà o inorganicità dei provvedimenti, a causa anche del carattere eccezionale delle norme limitatrici del diritto di elettorato passivo, non interpretabili analogicamente.¹⁰

Analizziamo ora alcune di queste cariche politiche: è prevista una ineleggibilità assoluta alla carica di sindaco e a quella di presidente della provincia (art. 61 del d.lgs. 267/2000) e un'ineleggibilità relativa, limitata cioè ai soli ministri aventi "giurisdizione o cura d'anime" e circoscritta al territorio ove esercitano il loro ufficio, alla carica di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale (art. 60 del d.lgs. 267/2000); l'art. 61 parla di "ministro di un culto", chiarendo così che il destinatario della disposizione deve essere individuato in ragione della posizione rivestita all'interno della confessione di appartenenza, non con riguardo alle mansioni esercitate.

Per quanto riguarda invece l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, il legislatore usa una formula in parte diversa: l'art 60, n. 4, del d.lgs. 267/2000, dice che sono ineleggibili "nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci": in questa formulazione, l'ineleggibilità è relativa, limitata quindi ad un determinato territorio e ai soggetti esercenti la funzione di giurisdizione e cura d'anime.

La fissazione dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale è affidata alla disciplina delle leggi regionali.

3.1 Ratio dell'ineleggibilità

Attraverso la configurazione delle ineleggibilità il legislatore ha soddisfatto l'esigenza di tenere distinte la sfera temporale e quella spirituale, e quindi la necessità di non attribuire all'autorità religiosa poteri di governo. Questa cautela è limitata ai casi in cui la riconduzione dei due ruoli nello stesso soggetto possa risultare nociva. Questo accade per la carica di sindaco, che assume il ruolo di massimo rappresentante della collettività locale, dato dall'investitura diretta delle funzioni da parte del corpo elettorale, essendo «eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto».

L'ineleggibilità a sindaco prevista per i ministri di culto è stata da dottrina e giurisprudenza ricondotta alla sottoposizione del ministro di culto alle direttive dei suoi superiori, e al vincolo di subordinazione gerarchica a cui il ministro di culto è soggetto, che potrebbe impedirgli di avere piena indipendenza personale, a garanzia del corretto esercizio della sua funzione di capo dell'amministrazione comunale.

Quindi, da una parte l'ineleggibilità è dovuta al fine di evitare che il capo dell'amministrazione pubblica possa essere soggetto agli ordini o alle pressioni di autorità estranee all'ordinamento dello Stato; dall'altra parte lo Stato intende evitare che un soggetto deputato al soddisfacimento degli interessi di un gruppo confessionale possa avere la possibilità di ricoprire cariche pubbliche che comportano la necessità di curare interessi generali.

¹⁰ A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p. 317

3.2 Le incompatibilità professionali e d'ufficio del ministro di culto

Le incompatibilità nel nostro ordinamento sono disposte come limiti al fine di garantire il miglior esercizio di una funzione, pubblica o privata. La garanzia può operare internamente, rendendo inefficaci gli atti compiuti in violazione dei divieti, o esternamente, nell'esclusione di determinati soggetti all'attribuzione stessa della funzione.

Questi limiti non possono essere conferiti in forza di uno *status* naturale o sociale del soggetto che possa in qualsiasi modo comportare una discriminazione e una violazione del principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 della Costituzione¹¹. Per questo l'interprete deve fare ogni sforzo nella ricerca dell'elemento che possa funzionare di volta in volta come parametro, più rigoroso possibile, della legittimità del diverso trattamento normativo di situazioni apparentemente identiche. Per giustificare ragionevolmente una differenza di trattamento bisognerà quindi bilanciare il principio di uguaglianza con un principio di pari livello¹².

Nel nostro caso, il ministro di culto sembra caratterizzato dal fatto che compie una scelta ispirata e fondata su un valore religioso, tale scelta è tutelata in modo specifico nel divieto di discriminazione per motivi religiosi. Un qualunque limite imposto dall'ordinamento dovrà quindi basarsi su un aspetto diverso che caratterizza la figura del ministro di culto.

Uno di essi può derivare dall'art. 8 della Costituzione: «*Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano*». L'articolo afferma quindi la facoltà per le confessioni religiose di avere proprie organizzazioni con eventuali soggetti preposti a promuovere una particolare tendenza confessionale. Il ministro di culto è qualificato in forza della sua funzione organizzativa all'interno della confessione e quindi diversamente da un semplice soggetto che compie una scelta di fede.

Un altro principio che può rilevare per un giudizio di ragionevolezza che renda costituzionalmente legittima un'incompatibilità, deriva dall'art. 97 Costituzione, che stabilisce che «*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*». Ai sensi di questo articolo parrebbe giustificato non consentire ai ministri di culto l'esercizio di alcuni particolari incarichi professionali nel caso in cui il ruolo confessionale mettesse a rischio uno di questi valori di organizzazione della pubblica amministrazione.

L'art. 8 della Costituzione¹³ poi, sancendo il principio sulla base del quale le confessioni religiose possono regolare i loro rapporti con lo Stato attraverso intese, dà facoltà di calibrare in modo differente eventuali inabilità a seconda dei caratteri di ogni singola confessione religiosa.

Vediamo ora le varie professioni che sono precluse ai ministri di culto: ai sensi dell'articolo 2 della legge 89/1913¹⁴, «*l'ufficio del notaio è incompatibile con la qualità di ministro di qualunque culto*»; l'articolo 3

11 Art. 3 comma 1 Costituzione: «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*».

12 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p. 340.

13 Art. 8 Costituzione: «*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze*».

14 Art. 2 legge 89/1913: «*L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto*».

del R.D.I. 1578/1933¹⁵ dispone che «l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con la qualità di ministro di culto avente giurisdizione o cura d'anime; per l'articolo 12 della legge 287/1951¹⁶ «non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione». All'articolo 8 della legge 374/1991¹⁷ si dispone che gli ecclesiastici e i ministri di culto di qualunque confessione religiosa non possono esercitare le funzioni di giudice di pace. L'articolo 3 comma 1 del d.P.R. 1068/1953¹⁸ sancisce l'incompatibilità tra la qualità di ministro di qualunque culto e l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale. L'art. 7 comma 1 della legge 801/1977¹⁹, prevede che in nessun caso il Servizio segreto per le informazioni e la sicurezza democratica «possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario ministri di culto». Infine, un'altra causa di incompatibilità la troviamo all'articolo 9 comma 1 del d.m. 289/2000²⁰, che prevede che i ministri dei culti non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

3.3 Ratio delle particolari incompatibilità

Nella ricerca della ratio ai limiti imposti al ministro di culto può essere utile suddividere le incompatibilità riscontrate in due gruppi: uno relativo a professioni legate alla pratica legale o alla funzione giudicante; un secondo gruppo legato all'attività commerciale.

Relativamente al primo gruppo la dottrina ha nel tempo elaborato diverse teorie che giustificassero in modo unitario l'incompatibilità²¹. Sicuramente non è accettabile una lettura unitaria di queste norme

15 Art. 3 del R.D.I. 1578/1933: «L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali».

16 Art. 12 della legge 287/1951: «Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio; C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione».

17 Art. 8 della legge 374/1991: «Incompatibilità. 1. Non possono esercitare le funzioni di Giudice di Pace: A) i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; B) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; C) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici».

18 Art. 3 comma 1 del d.P.R. 1068/1953: «L'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di agente di cambio, di esattore di pubblici tributi e d'incaricato di gestioni esattoriali».

19 Art. 7 comma 1 della legge 801/1977: «Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti».

20 Art. 9 comma 1 del d.m. 289/2000: «Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; c) i pubblici impiegati; d) i ministri dei culti; e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d)».

21 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Giuffrè editore, Milano, 2005, p. 352

in chiave di tutela del principio di imparzialità: non avrebbe senso altrimenti escludere il ministro di culto dalla possibilità di esercitare la professione di avvocato, in quanto caratterizzata intrinsecamente dalla presa in carico della difesa di interessi di parte. È da escludere allo stesso modo la teoria secondo cui verrebbero esclusi i ministri di culto dalla generale materia di amministrazione della giustizia, perché non darebbe spiegazione all'incompatibilità con il ruolo di notaio, che è un professionista esercente pubbliche attività, ma estranee al vero e proprio ambito processuale.

L'elemento che invece accomuna le varie previsioni normative, che in atto escludono i ministri di culto dall'esercizio delle professioni in esame, è lo svolgimento di attività strettamente connesse con l'esercizio quelle funzioni che, ex art. 7.1 Cost., sono la più diretta espressione dell' "ordine" proprio di competenze dello Stato.²²In tal caso la norma costituzionale fa riferimento alla confessione cattolica ma la ratio è estendibile analogicamente anche alle altre confessioni.

Ci si può chiedere a questo punto perché le norme di incompatibilità non prevedano l'esclusione per l'esercizio della professione di magistrato di carriera. In realtà si può vedere come le norme organizzative della magistratura circoscrivano in modo molto ristretto le possibili attività esercitabili dai magistrati estranee alla funzione giudiziaria. In particolare il primo comma dell'art. 16 R.D. 12/1941 prevede che «i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione».

Questo potenziale conflitto tra il ruolo di organo confessionale del ministro di culto e l'esercizio di professioni o di uffici strettamente legati all'ordine di competenze proprio dello stato, rende praticamente impossibile l'introduzione di eventuali deroghe alle previsioni normative in esame; se il legislatore decidesse di avvalersi di intese per razionalizzare la materia delle incompatibilità, non potrebbe differenziare il trattamento in questo caso esaminato.

In relazione al secondo gruppo di incompatibilità il legislatore ha tenuto presente invece le tipiche condizioni delle confessioni religiose tradizionali, il cui credo include una certa indifferenza, se non disprezzo, per l'attività commerciale. Lo scopo della normativa quindi è quello di tutelare un interesse intrinseco al prestigio e al corretto svolgimento di determinate professioni.

4. IL SOSTENTAMENTO DEL MINISTRO DI CULTO

4.1 La disciplina prevista per il ministro di culto della chiesa cattolica

Per lunga parte della sua storia, la chiesa cattolica ha provveduto al sostentamento dei suoi ministri grazie all'istituto del *beneficium*. Inizialmente, esso consisteva nel conferimento di un bene immobiliare da cui era poi possibile ricavare una rendita²³ il cui scopo, per lo meno originario²⁴, era quello di permettere al

²² Art. 7 comma 1 Costituzione: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani».

²³ P. Consorti, *La remunerazione del clero – Dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 9-20.

²⁴ Una delle preoccupazioni del Concilio di Trento fu quella di condannare gli abusi perpetrati da coloro che si ordinavano chierici solo per ottenere il beneficio, senza cioè avere alcuna cura per il ministero religioso. Il canone 2 della Sessione XXI, infatti, stabiliva che: «poiché non è conveniente che quelli che sono entrati al servizio di Dio, con disonore del loro ordine debbano mendicare o esercitare un mestiere ignobile come mezzo di guadagno e poiché è noto che moltissimi, in moltissime parti, vengono ammessi ai sacri ordini senza alcuna selezione, ed affermano, con arti e menzogne, di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare, anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso ai sacri ordini, se prima non risulti legittimamente che egli ha il pacifico possesso di un

singolo ministro di culto di concentrarsi solo sui suoi compiti spirituali²⁵. L'istituto si è evoluto nel tempo²⁶ e si è consolidato divenendo «una persona giuridica canonica costituita dalla competente autorità ecclesiastica e caratterizzata da due elementi: l'ufficio ecclesiastico ed il diritto del titolare dell'ufficio stesso, di percepire i redditi prodotti dalla massa patrimoniale annessa all'ufficio»²⁷. È entrato però in crisi a partire dall'Ottocento²⁸ e, anche se nel codice di diritto canonico del 1917 è stato nuovamente disciplinato con 88 appositi canoni²⁹, è stato infine superato con il codice di diritto canonico del 1983. Quest'ultimo, pur continuando a riconoscerne l'esistenza al can. 1272³⁰, ne ha previsto il superamento attraverso la creazione dell'Istituto per il sostentamento del clero al can. 1274³¹.

Per quanto riguarda in particolare la legislazione italiana, la disciplina attualmente vigente in materia di sostentamento di culto è quella prevista dalla legge 222/1985. Tale legge è stata redatta da una

beneficio ecclesiastico, che gli sia sufficiente per un onesto sostentamento. Né potrà rinunciare a questo beneficio, se non facendo menzione che è stato promosso a titolo di quel beneficio; e la rinuncia non sia accettata, se non risulterà che possa vivere tranquillamente con altri mezzi; altrimenti la rinuncia sia nulla [...]». Si veda sul punto P. Consorti, cit., p. 17.

25 Sebbene il *beneficium* sia stato istituito formalmente nell'Alto medioevo, esso ha radici ben più antiche. L'idea che il ministro di culto debba concentrarsi solo sui suoi compiti spirituali era già presente in San Paolo, Lettera ai Corinzi, 9: 13-14: «Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto, e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo».

26 Dal conferimento da parte del Sovrano si è passati alle donazioni *pro remedio animae* nel IX secolo fino al contenuto delle pratiche di simonia e nepotismo diffuse nel XV secolo. Per questo motivo, P. Consorti, *La remunerazione del clero – Dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Torino Giappichelli, 2000, pp. 15-16, afferma che in questo periodo, il beneficio ecclesiastico «non identificava più soltanto una dotazione patrimoniale di tipo immobiliare, ma più in generale ogni fonte di sostentamento attribuita ad un ufficio ecclesiastico».

27 N. Fiorita, *Remunerazione e previdenza dei Ministri di Culto*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 63-64.

28 P. Consorti, cit., pp. 19-20. Secondo l'autore, i motivi che hanno causato la crisi del beneficio sono stati: la perdita di valore dei beni immobiliari agricoli originata dalla rivoluzione industriale; la crisi del sistema e dei privilegi di tipo feudale a seguito della rivoluzione francese; le politiche cosiddette "eversive" portate avanti dagli stati europei, concretatesi peraltro non solo nell'incamerazione dei beni ecclesiastici ma più in generale nella secolarizzazione del patrimonio ecclesiastico e nell'abolizione di ogni tipo di privilegio. L'autore nota, in particolare, che in Francia venne abolita la personalità giuridica della Chiesa e venne vietata ogni forma di tassazione ecclesiastica ancora presente; in Germania con l'Accordo di Ratisbona 1803 vennero assegnati ai principi i beni dei vescovi, dei capitoli cattedrali, delle collegiate, delle abbazie e dei monasteri.

29 N. Fiorita, *Remunerazione e previdenza dei Ministri di Culto*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 66. «La sua [del sistema beneficiale] straordinaria longevità, la sua capacità di sopravvivenza alle mutate condizioni economiche della società, si spiegano principalmente con il timore della Chiesa Cattolica di procedere ad una riforma radicale che potesse in qualche modo rimettere in discussione tutto il proprio assetto patrimoniale. A questa motivazione di ordine generale si aggiunge in Italia un'ulteriore ragione, ovvero la cristallizzazione della disciplina composita (beneficio + supplemento) nella normativa bilaterale».

30 Riportiamo il testo del can. 1272: «Nelle regioni dove ancora esistono benefici propriamente detti, spetta alla Conferenza Episcopale regolarne il governo con norme opportune concordate con la Sede Apostolica e dalla medesima approvate, così che i redditi e anzi per quanto è possibile la stessa dote dei benefici siano poco a poco trasferiti all'istituto di cui al can. 1274, §1».

31 M. F. Maternini Zotta, *Amministrazione pubblica e beni ecclesiastici, L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico negli Accordi di Villa Madama*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 13: «il superamento del precedente sistema di amministrazione viene regolato in forma graduale, poiché (...) i codificatori avevano considerato "giuridicamente impossibile, per le diverse implicazioni anche politiche" che sottendeva, l'immediata totale abolizione del sistema precedente: con detto canone, quindi, si coinvolgevano sia la Conferenza Episcopale, sia la S. Sede affinché regolassero attraverso norme programmatiche, a carattere temporaneo, il sistema beneficiale, così che il medesimo si esaurisse autonomamente con il definitivo assorbimento dei suoi redditi da parte dell'Istituto per il sostentamento del clero (I. S. C.) di cui al can. 1274».

commissione paritetica italo-vaticana³² ai sensi dell'art. 7 comma 6 della legge 121/1985³³ esecutiva degli Accordi di Villa Madama. Prima di tale legge, affianco al sistema beneficiale, era previsto anche il versamento dell'assegno di congrua³⁴ al ministro di culto cattolico, attraverso una legislazione³⁵ che è culminata nel Concordato del 1929³⁶ con cui lo Stato si assumeva stabilmente l'onere di versare l'assegno in esame (a fronte, però, di un qualche potere di controllo sul patrimonio ecclesiastico³⁷). Ratio della legge

32 Sulla posizione della legge 222/1985 nel sistema delle fonti, vedi M. F. Maternini Zotta, cit., p. 49: «Con l'art. 7 dell'Accordo si domanda per la riforma degli enti e veni ecclesiastici, cioè dei rapporti patrimoniali, ad una commissione paritetica, i cui risultati sono stati approvati dalle Parti con apposito Protocollo: da qui la catalogazione nella gerarchia delle fonti della legge di derivazione n. 222/1985 sugli enti e del successivo regolamento interpretativo tra "le fonti atipiche seppure naturalmente diverse da quelle di derivazione concordataria". Altri ha sottolineato, in relazione soprattutto al complesso di disposizioni che costituiscono il titolo I della legge n. 222/1985, la tendenza del legislatore italiano a ricondurre "per quanto possibile, la regolamentazione degli enti ecclesiastici nell'alveo del diritto comune"».

33 Art. 7 comma 6 della legge 121/1985: «All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. (...)».

34 N. Fiorita, cit., p. 64-65: «Attraverso la legge n. 878 del 1855 il Regno di Sardegna procedette alla soppressione di vari enti ecclesiastici ed all'attribuzione dei loro beni ad una Cassa ecclesiastica, facente parte dell'amministrazione statale, che aveva tra i propri compiti anche quello di garantire attraverso l'erogazione dei supplementi di congrua, il sostentamento dei chierici. Più precisamente, lo Stato versava tali supplementi ai titolari di benefici il cui reddito fosse inferiore ad una somma predeterminata, di modo che tale reddito raggiungesse con l'aggiunta dell'assegno statale la cifra ritenuta congrua». In particolare, l'art. 24 della legge 878/1855 prevedeva che la Cassa Ecclesiastica aveva il compito di provvedere «al pagamento ai parroci delle congrue e dei supplementi di congrua che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente al 1855; al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'isola di Sardegna in dipendenza dell'abolizione delle decime; a migliorare la sorte dei parroci, che non hanno una rendita netta di lire 1.000».

35 Sulle diverse finalità delle singole leggi in materia, vedi P. Consorti, cit., pp. 36-42. In particolare, p. 42: «Si è insomma avuta "una vera e propria trasformazione della funzione economica dell'istituto [del versamento dell'assegno di congrua], che col tempo ha perduto ogni relazione sostanziale con la legislazione eversiva fino a diventare la "remunerazione statale per il servizio religioso reso, con l'effetto di configurare una sorta di rapporto di pubblico impiego" con i preti congruati». Si veda anche G. Dalla Torre, "Il sostentamento del clero dal concordato lateranense agli accordi del 1984, I profili canonistici", in: *Il sostentamento del clero nella legislazione canonica e concordataria italiana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1993, p. 117. Vedi anche C. Ciotola, *I ministri di culto in Italia*, I, Co-senza, Luigi Pellegrini Editore, 2009, pp. 64-65: «Il contributo al mantenimento dei ministri cattolici ha assunto, nei secoli, diverse modalità ed è stato giustificato con differenti motivazioni. Sulla fine dell'Ottocento, si diffuse l'opinione che l'intervento civile, volto a sovvenzionarli, fosse un riflesso della legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, costituendo un "risarcimento parziale del mal tolto alla Chiesa". In realtà, l'intervento dello Stato liberale in materia non fu sorretto da motivazioni univoche, poiché accanto all'esigenza di "contenere" gli effetti della soppressione degli enti ecclesiastici, vi fu anche quella di sostenere economicamente coloro che rendevano servizi di indubbia utilità sociale».

36 In particolare, si veda l'art. 30 comma 3 del Concordato: «lo Stato italiano, finché con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi attualmente in vigore: in considerazione di ciò, la gestione patrimoniale di detti benefici, per quanto concerne gli atti e contratti eccedenti la semplice amministrazione, avrà luogo con intervento da parte dello Stato italiano, ed in caso di vacanza la consegna dei beni sarà fatta colla presenza di un rappresentante del Governo, redigendosi analogo verbale».

37 N. Fiorita, cit., p. 65: «La nascita dei supplementi di congrua è accompagnata dalla contestuale previsione di alcune forme di controllo e vigilanza statale sul patrimonio ecclesiastico. Tali forme di controllo, oltre ad inserirsi armonicamente nella politica giurisdizionalista tipica dei governi dell'epoca, trovavano la propria giustificazione nell'evidente interesse pubblico ad evitare che il patrimonio beneficiale potesse subire, per una qualsiasi ragione, una diminuzione del proprio valore effettivo, giacché ad ogni riduzione della capacità da parte di questi beni di produrre reddito corrispondeva un immediato innalzamento dell'impegno economico dello Stato».

222/1985 è proprio quella di superare questo sistema appena descritto, e cioè il binomio beneficio³⁸ e assegno di congrua³⁹.

Con la legge in esame, si è prevista l'erezione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero (I. D. S. C.) e dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero (I. C. S. C.). Tali enti sono persone giuridiche pubbliche dal punto di vista dell'ordinamento canonico (ai sensi dell'art. 1 degli Statuti approvati dall'Autorità canonica), ed enti ecclesiastici dal punto di vista dell'ordinamento civile (ai sensi dell'art. 22 comma 1⁴⁰ della legge 222/1985)⁴¹.

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero hanno il compito primario di assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero che presta servizio presso la diocesi (art. 24⁴²); hanno altresì il compito di versare gli avanzi di gestione all'Istituto centrale (art. 35 comma 3⁴³), di svolgere funzioni previdenziali integrative (art. 27⁴⁴); hanno inoltre obblighi di informazione nei confronti dell'I. C. S. C. (art. 43⁴⁵). L'Istituto centrale ha invece come compito principale quello di gestire i flussi finanziari, non-

38 Da questo punto di vista, l'intervento statale è in linea con quello del legislatore canonico. È stato peraltro notato da A. M. Punzi Niccolò, *Gli enti di struttura della Chiesa*, in: "Studi in memoria di Mario Condorelli, Milano, 1988, vol I, tomo II, p.1179 che la scarsa distanza temporale tra il codice di diritto canonico del 1983 e il l'Accordo di Villa Madama del 1984 (di cui la legge 222/1985 è di attuazione) non ma per causalità, ma per «quel vasto impulso rinnovatore di idee ed istituzioni che ha caratterizzato gli anni '60 sia nella società civile che in quella religiosa, che ha portato poi le due iniziative ad affinarsi in forma simile, nelle esasperazioni e negli irrigidimenti, che hanno caratterizzato storicamente gli anni '70». Vedi anche: L. Guerzoni, *Stato laico e Stato liberale, Un'ipotesi interpretativa*, in: "Diritto Ecclesiastico", 1977, I, pp. 509 ss.; G. Dalla Torre, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Bologna, 1985; *Un accordo di libertà. La revisione del Concordato con la S. Sede. La riforma della legislazione sugli enti ecclesiastici e i nuovi rapporti con le altre confessioni religiosa*(a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Roma, 1986, pp. 444-447; M. F. Maternini Zotta, cit., p. 47.

39 M. F. Maternini Zotta, cit., p. 52: «La ratio della legge n. 222/1985 e del successivo regolamento DPR n 33/1987 andrebbe ricercata, secondo un'autorevole dottrina, nell'impegno che lo Stato italiano aveva assunto già con l'art. 30, comma 3, del Concordato del 1929, di corrispondere i supplementi di congrua finché con nuovi accordi non fosse stabilito diversamente. Tale lontano impegno intervento giustificerebbe l'impegno dello Stato in questa materia, un intervento che sembrerebbe trovare giustificazioni anche in ambito sociale, poiché l'acquisizione dei beni ecclesiastici, attuata oltre un secolo addietro, ha ormai esaurito tutti i suoi effetti economici. Si può sottolineare, quindi, come lo Stato italiano, con gli Accordi di Villa Madama e con la successiva normativa di attuazione, abbia riconosciuto ed aderito a quella riforma dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico con cui si è tentato di attuare già a livello normativo canonico una equa redistribuzione del reddito, prevedendo, come si è illustrato, sia l'abolizione del sistema beneficiale, sia l'istituzione degli I. S. C.».

40 Art. 22 della legge 222/1985: «L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto».

41 Per quanto riguarda l'evoluzione della qualifica ecclesiastica negli enti, cfr. M. F. Maternini Zotta, cit., pp. 55-56

42 Art. 24 della legge 222/1985: «Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51. Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana. I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto».

43 Art. 35 comma 3 della legge 222/1985: «Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana».

44 Art. 27 della legge 222/1985: «L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito».

45 Art. 43 della legge 222/1985: «Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35».

ché quello di intrattenere rapporti con le autorità civili, di controllare i singoli istituti diocesani ed eventualmente di dargli consigli o di coordinarli (art. 2 dello Statuto dell'Istituto centrale⁴⁶).

Per quanto riguarda i mezzi di reperimento delle risorse finanziarie di questi istituti, bisogna distinguere di nuovo tra Istituti diocesani e Istituto centrale. Quest'ultimo ha un patrimonio costituito soprattutto dalla quota dell'otto per mille destinata dalla CEI al sostentamento del clero (art. 41 e 47⁴⁷), oltre che – seppur in maniera comunque marginale⁴⁸ – dalle libere donazioni delle persone fisiche (art. 40 e 46⁴⁹) e dagli avanzi di gestione degli istituti diocesani (in base al già citato art. 35 comma 3). Gli istituti diocesani invece traggono sostentamento dai beni che precedentemente appartenevano ai benefici della diocesi (art. 28 comma 4⁵⁰) ma, qualora tale patrimonio non fosse sufficiente alla remunerazione del ministro di culto, è previsto per l'Istituto centrale l'obbligo di integrarne la remunerazione (art. 35 comma 2⁵¹; art. 2 let a) dello Statuto dell'Istituto Centrale).

4.2 La disciplina prevista per il ministri di culto delle altre confessioni religiose

Il problema del sostentamento dei ministri di culto diverso da quello cattolico era già sentito sia in seno alla commissione paritetica italo-vaticana⁵², sia in sede parlamentare ancor prima della promulgazione

46 Art. 2 dello Statuto dell'Istituto centrale: «L'Istituto Centrale ha i seguenti scopi: a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) (...) delle remunerazioni dei sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi; b) svolgere funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero; c) intrattenere rapporti con le Amministrazioni italiane in relazione alla propria attività e nell'interesse degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero. L'I. C. S. C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture. Esso può, inoltre, su mandato della C.E.I., prestare specifiche attività e servizi a favore della medesima».

47 Art. 41 della legge 222/1985: «1. La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48. 2. Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale». Art. 47: «A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse».

48 N. Fiorita, cit., p. 107: «Occorre sottolineare come questo secondo canale abbia un carattere decisamente residuale, se è vero che il gettito derivante dalle offerte deducibili non ha mai superato il tetto dei 46 miliardi di vecchi lire [dati del 2003]: una cifra che non incide minimamente sul funzionamento del sistema [se questa fosse l'unica entrata, si potrebbe corrispondere ai 38.000 sacerdoti un assegno di appena 100.000 lire mensili] e che anzi non appare destinata ad aumentare con il trascorrere del tempo. Anzi, l'importo delle oblazioni è ormai da qualche anno in costante discesa, fino a giungere nel 2000 alla cifra di 39 miliardi di lire, a fronte di un trasferimento di 549 miliardi di lire operato dalla CEI in favore dell'Istituto centrale utilizzando il versamento proveniente dall'otto per mille». Per dati aggiornati, cfr. rendiconto delle somme pervenute all'I. C. S. C. nel 2013, <http://www.icsc.it/icsc/allegati/186/Rendiconto__2013.pdf>. In particolare, le somme provenienti dalle donazioni liberali sono state di €11.837.438, a fronte dei €382.000.000 provenienti dall'otto per mille.

49 Art. 40 della legge 222/1985: «Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 (...)». Art. 46: «A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze».

50 Art. 28 comma 4 della legge 222/1985: «L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi».

51 Art. 35 comma 2 della legge 222/1985: «Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita».

52 M. F. Maternini Zotta, cit., p. 60 Ricordiamo come già la relazione sui principi, nel punto 5, titolo II, pur partendo dalla concreta questione del sostentamento del clero, divenuta centrale sia per l'ordinamento canonico, sia per quello statale, estendesse l'analisi e gli spazi di intervento alla questione più generale delle rapporto tra Stato e Chiesa, e più specificatamente agli effetti economici di queste

della legge 222/1985⁵³. È stato però affrontato nelle intese con le singole confessioni religiose: qui, gli interventi registratisi sono concentrati su due aspetti: la deducibilità fiscale delle offerte dei fedeli e la destinazione dell'otto per mille al sostentamento dei ministri di culto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, fino a un massimo di 1032,91€. Tale previsione, che ricalca nella sostanza quanto previsto dall'art. 46 della legge 222/1985, è stata recepita in tutte le intese stipulate con le confessioni acattoliche⁵⁴. In particolare, comunque, solo in alcune intese si prevede che tali somme siano destinate al sostentamento del ministro di culto; nelle altre si è prevista una disciplina (apparentemente) diversa⁵⁵: per esempio, nell'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, all'art. 16 comma 2 della legge 127/12 non si fa riferimento al sostentamento del ministro di culto ma si dice che i fondi raccolti dalle offerte saranno utilizzati per il rimborso delle spese del ministro di culto. L'intesa stipulata con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, poi, prevede all'art. 16 comma 2 della legge 116/1995 che le erogazioni liberali siano destinate a generiche esigenze di culto: in realtà però già al comma 1 si specifica che l'UCEBI provvede al sostentamento del ministro di culto solo a mezzo di offerte volontarie. In conclusione si può affermare che, nonostante le intese con le confessioni acattoliche sul punto risultino formulate anche con termini diversi, sostanzialmente tutte, in maniera diretta o meno, riconoscono che al sostentamento del ministro di culto si provveda (anche) attraverso i fondi delle erogazioni liberali: la Repubblica Italiana si limita a riconoscere questa situazione e prevede la possibilità di dedurre dal proprio reddito, agli effetti IRPEF, le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche a tali confessioni religiose.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, è talvolta prevista la possibilità di destinare l'otto per mille del gettito fiscale IRPEF al sostentamento del ministro di culto acattolico in maniera parallela a quanto previsto per la chiesa cattolica dall'art. 47 della legge 222/1985. Infatti, ad oggi, le confessioni religiose che partecipano alla ripartizione della quota dell'otto per mille sono tutte quelle che hanno stipulato l'in-

relazioni. La volontà della Commissione paritetica era stata infatti quella di inquadrare la questione del finanziamento dello Stato in una prospettiva di carattere generale, come questione che riguarda non solo la Chiesa cattolica, ma anche tutte le altre confessioni. Tale scelta interpretativa era stata giustificata dalla commissione "sulla scorta di una concezione dei rapporti tra Stato e società adeguata al sistema costituzionale", cui non è estranea la riflessione dottrinale che riconosce una interdipendenza privilegiata alle realtà confessionali nell'ambito dei vari interessi sociali.

53 Un'iniziativa interessante ma inascoltata suggeriva al Governo di impegnarsi non solo a livello di intese ma anche con una legislazione a carattere generale per tutti i ministri di culto. Vedi: Ordine del giorno 9/2337/3, in Atti parlamentari, Camera dei deputati, IX legislatura, Discussioni, Seduta del 17 aprile 1985, p. 27311: «La Camera, tenendo conto che il disegno di legge n. 2337, accanto alle nuove disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici, contiene le nuove norme per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, tenendo altresì conto che, in particolare, gli articoli 46 e 47 prevedono – il primo attraverso la deduzione fiscale delle liberalità a vantaggio della Chiesa, ed il secondo attraverso una vera e propria forma di imposta volontaria corrisposta alla Chiesa in alternativa alla possibilità di destinare analoga imposta a spese di carattere assistenziale e umanitario di diretta gestione statale – i nuovi sistemi di finanziamento della Chiesa italiana, rilevato che qualora queste forme di finanziamento rimanessero – attraverso le norme di derivazione concordataria – prerogativa esclusiva della Chiesa cattolica, si creerebbe una grave situazione di disparità con le altre confessioni religiose, sia quelle con le quali sono intervenute intese ai sensi dell'articolo 8, sia quelle con le quali non vi sono intese, impegna il Governo a prendere tutte le iniziative – sia attivando i rapporti previsti dall'articolo 8, sia attraverso iniziative legislative rivolte a risolvere il problema in linea generale attraverso norme di diritto comune – per porre rimedio a tale disparità».

54 Tale norma è presente: nell'intesa con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno all'art. 29 della legge 516/1988; con le Assemblee di Dio in Italia all'art. 21 della legge 517/1988; con l'Unione Comunità Ebraiche in Italia all'art. 30 comma 2 della legge 101/1989; con la Tavola valdese all'art. 3 della legge 409/1993; con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia all'art. 16 della legge 116/1995; con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia all'art. 26 comma 2 della legge 520/2012; con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale all'art. 20 della legge 126/2012; con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni all'art. 23 della legge 127/2012; con la Chiesa Apostolica in Italia all'art. 24 e 27 comma 2 lettera b) della legge 128/2012; con l'Unione Buddista italiana all'art. 19 comma 2 della legge 245/2012; con l'Unione Induista italiana all'art. 20 comma 2 della legge 246/2012.

55 C. Ciotola, *I ministri di culto in Italia*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2009, p. 66.

tesa tranne la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ma tra queste confessioni, solo alcune hanno scelto di destinare i fondi così ottenuti al sostentamento del ministro di culto, e queste sono la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 27 comma 1 della legge 520/1995⁵⁶), la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (art. 21 comma 1 della legge 126/2012⁵⁷), l'Unione Buddhista italiana (art. 20 comma 1 della legge 245/2012⁵⁸) e l'Unione Induista Italiana (art. 20 comma 2 della legge 246/2012⁵⁹).

Il sistema così delineato fa emergere come un qualche intervento statale, anche in materia di sostentamento del ministro di culto, ci sia stato, anche se è rimasto riservato alle sole confessioni che hanno stipulato un'intesa e nei limiti dell'intesa stessa⁶⁰. Quello che sicuramente non c'è è un intervento siste-

56 Art. 27 comma 1 della legge 520/1995: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la CELI concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La CELI utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti oltre che ai fini di cui all'articolo 26 [sostentamento dei ministri di culto, e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione], anche per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, e ciò sia direttamente, sia attraverso le Comunità ad essa collegate».

57 Art. 21 comma 1 della legge 126/2012 «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Arcidiocesi concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Arcidiocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri».

58 Art. 20 comma 1 della legge 245/2012 «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UBI concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto».

59 Art. 20 comma 2 della legge 246/2012 «A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e alle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)».

60 Si noti che l'intervento statale non è visto necessariamente come un valore da parte di tutte le confessioni religiose. È per esempio possibile che una confessione preferisca addirittura non stipulare un'intesa con lo Stato pur di evitare qualsiasi tipo di ingerenza da parte di quest'ultimo. A tal proposito, proprio sulla preoccupazione di ingerenze statali, sottolineiamo la posizione diffidente di alcune delle confessioni oggetto del nostro studio.

Per quanto riguarda la chiesa evangelica valdese, anche se con riferimento all'assegno statale del 1843, rinviamo ad A. Ribet, *Per un'alternativa al Concordato*, Torino, Claudiana, 1988, pp. 51-52: «La rinuncia all'assegno sta a significare come, alla stregua del vigente ordinamento valdese e dell'ecclesiologia che esso esprime, la Chiesa debba vivere delle offerte dei credenti: principio che da un lato rappresenta uno degli aspetti dell'indipendenza, nel senso che la Chiesa non deve dipendere finanziariamente dallo Stato per non esserne comunque condizionata; e che dall'altro implica l'affermazione che il pubblico danaro deve servire per i fini istituzionali dello Stato, tra i quali la Chiesa valdese non colloca il finanziamento, diretto o indiretto, delle confessioni religiose».

Per quanto riguarda la chiesa avventista del settimo giorno, dal momento che la chiesa stessa ha scelto di non destinare mai i fondi ricevuti dallo Stato per finalità di culto, scrive T. Rimoldi, *Le Intese con la Chiesa Avventista del 7° Giorno*, <http://www.olir.it/aretematiche/62/documents/Rimoldi_Intesaavventista.pdf>; sito consultato il 4/12/2014, p. 46: «Nel primo comma dell'art. 29 la Repubblica italiana prende atto che la Chiesa avventista si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, consistenti nelle decime e nelle offerte. Questa è l'unica fonte di finanziamento per le attività di religione e di culto che la Chiesa avventista ritiene accettabile in rapporto alla sua concezione di separazione Stato-Chiesa».

Infine, una posizione peculiare è stata quella della comunità ebraica, che inizialmente ha rinunciato all'otto per mille, e della quale posizione rinviamo a G. Long - V. Di Porto, *Dall'eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l'otto per mille dell'IRPEF*, in: «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 15 (1998), I, p. 64-65, in particolare: «pesavano, sulla scelta dell'Unione [delle comunità ebraiche], due ordini di preoccupazioni: la prima era legata al timore che, nella delicata fase di passaggio da un regime giuspubblicistico ad uno giusprivatistico, gli iscritti alle comunità, liberati dalla adesione obbligatoria, si sentissero sollevati di ogni dovere con la devoluzione dell'otto per mille, facendo così venir meno il sistema contributivo sul quale si basava la vita comunitaria, senza possibilità di intervento «coattivo» da parte delle comunità stesse; la seconda preoccupazione, connessa con la prima, consisteva nel dover dipendere in misura più o meno forte dal contributo dello Stato, perdendo l'autonomia di Unione e comunità, per di più sottoposte all'obbligo di resocontare le spese effettuate con la quota dell'otto per mille. Le posizioni delle due parti si incontrarono in un punto di equilibrio

matico da parte del legislatore statale in materia di sostentamento del ministro di culto inteso in senso generale, e questo è reso ancora più evidente dalla diversità tra l'organicità dell'intervento statale a favore della chiesa cattolica e quanto è stato previsto per le altre confessioni⁶¹.

4.3 Tutela previdenziale dei ministri di culto

L'operato del ministro di culto, essendo qualificato come un rapporto di lavoro in senso lato, deve essere anche oggetto di tutele previdenziali⁶². Il soggetto che esercita le funzioni confessionali, sia nell'ambito della Chiesa Cattolica che in quello delle altre confessioni, ha il diritto di vedersi assicurate dallo Stato quelle forme di tutela tipiche del sistema assistenziale nascenti da particolari esigenze durante il rapporto di lavoro: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti.

4.4 Istituzione del «Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica»

La legislazione vigente in tema di previdenza dei ministri di culto è molto articolata e risalente nel tempo. Il primo provvedimento in materia fu il r.d. 1422/1924 il quale stabiliva che l'applicazione del regime riguardante l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia allora vigente fosse da estendere anche ai sacerdoti ma solamente nel caso in cui questi avessero goduto di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non fosse annesso un beneficio ecclesiastico.

Con altre due norme, sempre dello stesso anno, si esclusero dall'assicurazione contro la disoccupazione i sacerdoti da un lato, e dall'altro si assoggettarono all'assicurazione per la vecchiaia e invalidità.

Fu solo con due leggi del 1961, però, che si pose la base per il sistema tutt'ora vigente: con le leggi n. 579 e 580 vennero istituiti due appositi Fondi previdenziali, uno per i ministri di culto cattolici e l'altro per i ministri di culto delle confessioni di minoranza.

I due Fondi sopra menzionati vennero uniti con la legge 903/1973 istitutiva del Fondo previdenziale unico. Il sistema vigente si basa su questa legge, come modificata nel tempo, e perciò è opportuno descriverne le caratteristiche.

In primo luogo l'importanza della legge in questione fu proprio l'aver creato un sistema previdenziale unico superando la diversità di trattamento legata alla diversa appartenenza confessionale⁶³.

In secondo luogo disciplinò la pensione di vecchiaia avvicinando l'età pensionabile a quella prevista dalle altre forme di previdenza e adeguando il relativo importo al costo della vita.

rispettoso della specificità ebraica: la rinuncia da parte ebraica all'otto per mille veniva controbilanciata con una defiscalizzazione dei contributi alle comunità».

61 N. Fiorita, cit., p. 62: «Quello che davvero conta è che l'ordinamento statale continua in questo settore a differenziare in maniera decisiva la posizione della Chiesa cattolica da quella delle confessioni di minoranza, dato che la legge dello Stato attribuisce solo al clero cattolico un diritto soggettivo al sostentamento, facendo poi discendere da questo riconoscimento una serie di conseguenze, quali, ad esempio, la reazione di enti strutturalmente destinati all'amministrazione dei fondi erogati, la previsione di apposite forme di tutela di questo diritto, l'introduzione di forme di rappresentanza degli interessi dei soggetti destinatari di questo sostegno: ovvero, la costruzione di un vero e proprio sistema di sostentamento del clero».

62 C. Ciotola, I ministri di culto nell'Ordinamento Italiano, <http://www.fedoa.unina.it/900/1/Ciotola__C..pdf>, Sito consultato il 12/12/2014, p.183

63 Art. 1 legge 903/1973 «è istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola fondo».

In terzo luogo introdusse la pensione di reversibilità in capo ai superstiti, come previsto dall'articolo 14 della presente legge.

Il sistema così delineato rimase pressoché invariato fino alle soglie del 2000 quando la legge 488/1999 ne modificò dei punti. In primo luogo estese l'obbligo di iscrizione al Fondo anche ai sacerdoti e ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e ai sacerdoti e ministri di culto italiani operanti all'estero al servizio di diocesi italiane⁶⁴.

In secondo luogo dispose un'ordinazione del Fondo con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione in luogo del precedente sistema della ripartizione dei capitali di copertura⁶⁵.

Venendo ora a parlare dell'applicazione pratica della legge, l'articolo 5 disciplina l'iscrizione al Fondo. Per quanto concerne l'obbligo in capo ai ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica, il secondo comma prevede la necessaria stipula di mini-intese come strumento di collegamento tra ente pubblico e rappresentanza confessionale. È opportuno sottolineare che questo meccanismo venne previsto (nel 1973) in un momento nel quale si era ben lontani dall'attuazione del principio di bilateralità così come previsto dall'articolo 8 della Costituzione. Le mini-intese rimangono degli atti amministrativi idonei ad assicurare un'adeguata operatività della legge unilaterale e non vanno paragonate alle Intese in senso proprio disciplinate dall'articolo 8 comma 3 della Costituzione le quali, invece, sono rivolte a promuovere l'identità specifica di una confessione.

Un'eccezione a questo principio si ritrova nell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche dove si prevede un modello di previdenza descritta in via bilaterale.⁶⁶ Inoltre di recente sono state stipulate due Intese, quella con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e quella con l'Unione Buddhista italiana, le quali prevedono per i relativi ministri di culto la mera "facoltà" e "possibilità" di iscrizione al Fondo⁶⁷.

Per tutti i soggetti iscritti al Fondo è previsto il versamento del contributo in importo fisso e uguale per tutti. Per il clero cattolico viene effettuato dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero⁶⁸. Tale ultimo Istituto è anche competente, ai sensi della legge 222/1985, per quanto riguarda le funzioni previdenziali integrative autonome per il clero. L'Istituto in questione attinge i finanziamenti per le pensioni dal patrimonio del suo fondo.

Rilevato ora quali sono i soggetti tenuti ad iscriversi al Fondo, è necessario esaminare il momento nel quale sorge e si interrompe tale onere. L'articolo 5 della legge prevede come momento iniziale il momento dell'ordinazione per i sacerdoti e l'inizio del ministero per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica⁶⁹. Come momento finale è previsto, oltre al raggiungimento dei requisiti

64 N. Fiorita, cit. p. 215: «L'eliminazione dei suddetti requisiti [cittadinanza italiana e operatività sul suolo italiano] amplia correttamente l'ambito applicativo della normativa del 1973, permettendo di riempire dei vuoti di tutela che creavano una discutibile disparità di trattamento tra soggetti che versavano in un'identica situazione».

65 N. Fiorita, cit., pp. 220-224

66 Già l'articolo 5 della legge 903 del 1973 esentava i rabbini, i vice rabbini dall'obbligo di iscrizione al Fondo

67 N. Fiorita cit. p. 207: «Esse, infatti, benché non incidano sulla sostanziale residualità numerica di tale eccezione, sembrano intaccare alle radici il principio generale dell'obbligatorietà dell'iscrizione, specie laddove si consideri l'assenza di qualsivoglia motivazione o esigenza specifica che possa supportare questa differenziazione».

68 R. Botta, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002, P. 204 «Il Fondo è alimentato da un contributo annuo degli iscritti e da un contributo straordinario dello Stato: il contributo individuale è un contributo "capitario in misura fissa" periodicamente aggiornata con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in base all'aumento percentuale subito dall'importo delle pensioni erogate, per effetto della perequazione automatica (anche il contributo dello Stato è periodicamente aggiornato), e non è rapportato ad una percentuale della retribuzione percepita, come accade nel sistema delle assicurazioni comuni».

69 N. Fiorita, cit. p. 230: «Si tratta di una distinzione che pone qualche dubbio, prescindendo nel primo caso da quell'esercizio effettivo del ministero che, invece, viene previsto nella seconda ipotesi».

richiesti, anche l'interruzione del rapporto per volontà del soggetto o per volontà della confessione.

L'iscrizione al Fondo non preclude la possibilità di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme di previdenza nel momento in cui il ministro di culto svolga un'attività di lavoro dipendente presso terzi⁷⁰.

La legge 42/2006, all'art. 1 comma 1, ha riconosciuto anche agli iscritti al Fondo Clero la possibilità di ricorrere alla totalizzazione al fine di conseguire un'unica pensione⁷¹.

5.5 Tipologie di pensione previste dal Fondo

Il sistema previdenziale delineato a favore dei ministri di culto prevede tre forme di pensione: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti.

Partendo dalla pensione di vecchiaia, bisogna dar conto dell'evoluzione dei requisiti richiesti al soggetto per poterne usufruire. Inizialmente veniva corrisposta maturati i sessantacinque anni di età e versati dieci anni di contributi (art. 11 della legge 903/1973). Attualmente, a seguito delle riforme del 2000, viene richiesto il raggiungimento del sessantottesimo anno di età e il versamento di vent'anni di contributi. Viene anche prevista la possibilità di richiedere la pensione anticipata al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e quarant'anni di contributi.

Con riguardo all'importo spettante ai ministri di culto, il sistema prevede una quota base uguale per tutti aumentata di una somma variabile a seconda di ogni anno di contribuzione superiore a quella minima necessaria⁷².

La seconda tipologia di pensionamento prevista dalla legge è la pensione di invalidità. L'art. 12 della legge 903/1973 prevede la possibilità, per il soggetto, di richiedere detta pensione nel momento in cui si trovi nella assoluta e permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale, sempre che possieda cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Per ritenere esistenti tali requisiti al fine di poter ottenere la pensione, si deve aver riguardo alle attività concretamente svolte dal ministro di culto. Lo stato invalidante deve essere dichiarato dall'ordinario diocesano o dall'organo esecutivo della confessione di appartenenza del richiedente⁷³.

70 Art. 5 comma 5 legge 703/1973 «L'iscrizione al fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero».

71 Art.1 comma 1 legge 42/2006 «Ferma restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica».

72 Con la legge 449 del 1997 è stato abolito il criterio dell'arrotondamento per l'anzianità contributiva in base al quale il versamento di sei mesi e un giorno valeva come versamento per un anno intero.

73 Su questo punto si sono creati dei contrasti in dottrina poiché, secondo alcuni, tale dichiarazione non sarebbe comunque vincolante e competente rimarrebbe sempre l'INPS, G. Franconi, L'assicurazione invalidità e vecchiaia per il clero dal punto di vista medico-legale, in: *Previdenza sociale*, 1962, p.1871. Di diverso avviso è invece A. Quaglia *L'invalidità pensionabile del clero cattolico*, in: *Rivista italiana di previdenza sociale*, 1973, p.41, secondo cui la dichiarazione sarebbe un presupposto vincolante.

La pensione ai superstiti è l'ultimo trattamento previdenziale a favore dei ministri di culto⁷⁴. Questo tipo di tutela non era prevista nelle leggi del 1961 e la sua previsione ha creato, in sede di redazione della legge 903/1973, dei contrasti⁷⁵. La disciplina oggi applicata prevede l'erogazione della pensione su apposita domanda del superstite e nel caso in cui l'iscritto o il pensionato abbia versato almeno cinque anni di contributi.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari si applica quanto disposto nella normativa ordinaria.

Gli articoli 14 e 15 della legge 903/1973 rimandano la determinazione dell'importo della pensione di reversibilità e la regolamentazione di ogni altro requisito necessarie alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

74 N. Fiorita, cit. p.250: «Dunque, la pensione in favore dei superstiti poco si accorderebbe con una impostazione rigorosamente assistenziale della tutela in favore dei ministri di culto, che non potrebbe che esaurirsi alla morte del beneficiario della prestazione, ma ben si giustifica nel sistema creato con l'istituzione del Fondo, basato anche su elementi assicurativi e teso principalmente ad ampliare la gamma delle misure con cui tutelare la posizione di questi soggetti».

75 Chi sosteneva la pensione di reversibilità pressoché inutile basava il suo ragionamento sul celibato al quale erano tenuti gli iscritti al Fondo. La questione, però, fu presto superata poiché si osservò che l'obbligo di celibato era un istituto tipico della sola Chiesa Cattolica.

Il ministro di culto nell'ordinamento penale

1. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 2. LA LEGGE 85/2006.1 Le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone 2.2 Le offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose 2.3 Il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa 3. IL SEGRETO DEI MINISTRI DI CULTO

1. LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

In particolare, l'art. 61 n. 9 c.p.¹ considera come circostanza aggravante comune «l'aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di culto». Dalla locuzione “ministro di culto” si comprende che la categoria alla quale la norma si riferisce, in riferimento all'aggravante, viene individuata considerando “l'investitura confessionale”²; non viene considerata, invece, l'attività di culto alla quale è confessionalmente deputata. La norma, inoltre, fa un riferimento generico ad “un culto”; ciò comporta come conseguenza l'estensione di questa disciplina a tutte le confessioni religiose, senza distinzioni.

In relazione all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. è sorto un dubbio riguardo il fatto se bisognasse guardare o meno all'ordinamento confessionale per individuare i poteri o i doveri che sono connessi alla qualità di ministro di culto. La questione è stata risolta negativamente, in quanto le norme confessionali non sono suscettibili di trovare immediata applicazione nell'ordinamento statale; dunque il richiamo ai poteri e doveri del ministro di culto deve essere inteso come riferibile solo a quelli che sono rilevanti sul piano civile.³

¹ Art. 61 n. 9 c.p.v. : «L'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di culto».

² Inoltre, il fatto che l'identificazione del soggetto interessato dell'aggravante possa essere risolta in ragione del possesso della sola qualità di ministro di culto non significa che essa sia sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante stessa per la quale si richiede che la qualifica soggettiva abbia agevolato la commissione del reato. Cass., 28/1978.

³ La norma favoritiva prevista dall'art. 61 n. 10 c.p. si applica, per i ministri acattolici, solo a quelli di culto ammessi; al contrario l'art. 61 n. 9 c.p. si applica, invece, anche ai ministri di culto non ammessi o non riconosciuti. G. Morelli, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 434.

C'è da dire, però, che nella prassi la giurisprudenza ha seguito una lettura "rigorista" dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. in riferimento alla sua concreta applicabilità; questa lettura "rigorista" ha portato un'attenzione maggiore sulla qualità di ministro di culto piuttosto che sulle posizioni di potere o dovere che sono connesse a tale qualità.⁴

L'art. 61 n. 10 c.p., invece, prevede un'aggravante comune a carico di chi abbia commesso il fatto «contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di servizio».

Si può notare come non vi sia uniformità tra le espressioni che vengono utilizzate dalle due disposizioni dell'art. 61 c.p.; è dunque legittimo chiedersi se le differenze in questione sono solo terminologiche o anche sostanziali.

Lo scopo della norma viene individuato nella tutela dello svolgimento delle funzioni confessionali. Dalla portata di questa norma, inoltre, si comprende come il legislatore pone una particolare attenzione verso le confessioni religiose.

L'art. 61 n. 10 c.p. è una disposizione favoritiva per le confessioni religiose; tramite quest'ultima si vuole evitare che i culti che non sono in consonanza con l'ordinamento giuridico abbiano la possibilità di giovare della particolare tutela che il sistema predispone. Oggi, quindi, l'espressione "culti ammessi" dovrebbe indicare le confessioni religiose che presentano degli statuti, i quali non si pongono in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.

L'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 c.p. è condizionata dalla circostanza che il reato deve essere commesso contro una delle persone indicate dalla norma "nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni".

È sorta una questione in riferimento alla configurabilità dell'aggravante; ci si è chiesti se fosse necessario verificare la liceità dell'esercizio delle funzioni. Al riguardo la dottrina ha sostenuto che fino a quando permane la qualifica di ministro di culto, resta ferma anche la tutela che predispone l'aggravante in esame. Attualmente l'art. 61 n. 10 c.p. stabilisce come aggravante comune solo il fatto di un reato che viene compiuto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico, a causa o nell'esercizio della sua funzione, e non si riferisce alla funzione lecita o illecita.⁵

Per quanto riguarda la figura dei ministri di culto, il legislatore italiano oltre a disciplinare le circostanze aggravanti comuni, ha disciplinato alcune peculiari fattispecie criminose, come il reato di cui all'art. 403 "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone", di cui all'art. 404 "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose", e 405 "turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa".

2. LA LEGGE 85/2006

L'entrata in vigore della legge 85/2006 ha riformato l'intero sistema dei delitti in materia di religione.

Il legislatore ha provveduto a cancellare ogni riferimento alla religione dello Stato e ogni riferimento alla religione cattolica con conseguente abrogazione dell'art. 406c.p.⁶.

4 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 979.

5 G. Morelli, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 420.

6 L'art. 406 c.p. faceva riferimento ai culti acattolici. Articolo abrogato con la legge 85/2006. F. Basile, "A cinque anni dalla riforma sui reati in materia di religione: un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 5, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 27/11/2014.

La riforma presenta importanti fattori di novità sostanziale. Con essa è stata inserita la nozione di “confessioni religiose”, nelle fattispecie di cui agli artt. 403-405 c.p. e ciò comporta ricadute sull’individuazione del bene giuridico tutelato.

È stata inoltre in parte riformulata la descrizione del fatto tipico del vilipendio di cose attinenti al culto di cui all’art. 404 comma 1 c.p.⁷, ed è stata inserita, all’art. 404 comma 2 c.p.⁸, una nuova fattispecie di reato ossia il danneggiamento di cose attinenti al culto⁹.

Infine, non è stato ripristinato il reato di vilipendio diretto della religione presente nel vecchio art. 402 c.p.; da ciò si desume un’indicazione circa la definitiva non-punibilità del vilipendio alla religione che non passi per il tramite di un’aggressione a persone, cose o funzioni.

La riforma conferma la presenza all’interno del nostro Codice di delitti in materia di religione e ha deluso le aspettative di una parte della dottrina.

Quest’ultima aveva indicato come preferibile la soluzione di una tutela penale solo indiretta o riflessa della religione, assicurata, cioè, non da norme ad hoc, bensì da norme poste a presidio di altri beni giuridici, come la pubblica decenza, la pubblica tranquillità, l’onore, l’uguaglianza senza discriminazioni, la libertà morale¹⁰. Oppure aveva indicato la soluzione di una tutela penale estesa a tutte le professioni individuali di coscienza siano esse religiose o meno.

2.1 Le offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone

In relazione al reato in esame è valida la considerazione della dimensione plurioffensiva¹¹ del delitto ivi descritto, il quale risulta posto a tutela, in via principale, del sentimento religioso, e in via secondaria e mediata, della personalità individuale di chi la professa o la amministra¹².

7 Art. 404 comma 1 c.p.: «Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

8 Art. 404 comma 2 c.p.: «Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

9 Coerentemente alla scelta del legislatore della legge 84/2006, i vilipendi di cui agli artt. 403 e 404 comma 1 sono attualmente puniti con una pena pecuniaria. F. Basile, “A cinque anni dalla riforma sui reati in materia di religione: un commento teorico- pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 6, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 27/11/2014.

10 Come ha ricordato la stessa Corte costituzionale, anche alcune confessioni religiose, tradizionalmente presenti in Italia, nelle intese concluse con lo Stato hanno espresso la convinzione che la fede non necessiti di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare una protezione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. F. Basile, “A cinque anni dalla riforma sui reati in materia di religione: un commento teorico- pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 6, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 27/11/2014.

11 È un reato che lede contemporaneamente una pluralità di beni giuridici.

12 Art. 403 c.p.: «Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000». Art. 403.2 c.p.: «Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro di culto». Articolo così sostituito dall’art. 7 della legge 85/2006. Il testo dell’articolo era il seguente: «Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. – Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro di culto cattolico».

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo il nuovo art. 403 c.p. punisce "chiunque offende ... mediante vilipendio": nel reato in esame il vilipendio costituisce la modalità della condotta e l'offesa il risultato di essa, ciò consente di configurare l'art. 403 c.p. quale reato d'evento a forma vincolata¹³.

Vilipendere significa mostrare – con parole, fatti, scritti, disegni e atti – di tenere a vile, gettare o manifestare sprezzo o dileggio¹⁴.

Secondo una parte della dottrina il vilipendio può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva¹⁵.

Il fatto di vilipendio di cui al primo comma deve essere commesso pubblicamente, vale a dire in presenza delle condizioni previste dall'art. 266 ultimo comma c.p., tra cui figura l'uso della stampa o di altro mezzo di propaganda, sicché si è ritenuto sussistere tale requisito anche nell'ipotesi di commissione del reato mediante Internet o durante un dibattito trasmesso in diretta televisiva. L'elemento della pubblicità non è richiesto invece nella fattispecie del secondo comma, di conseguenza tra primo e secondo comma non sussiste quel rapporto di specialità che costituisce condizione necessaria per individuare una circostanza del reato, sicché occorre riconoscere nel secondo comma un reato autonomo, e non una circostanza aggravante. Il reato è consumato nel momento e nel luogo in cui si produce l'offesa alla confessione religiosa. Trattandosi di reati d'evento deve ritenersi configurabile il tentativo.

Il vilipendio deve colpire una o più persone, non necessariamente presenti, determinate o determinabili¹⁶; la Cassazione ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all'art. 403 c.p. non occorre che le espressioni di vilipendio siano rivolte a persone determinate, potendo invece essere genericamente riferite alla generalità dei fedeli. Si è rilevato però che in tal modo si finisce per far rivivere il vecchio reato di vilipendio.

La dottrina propone di tenere su due piani distinti l'offesa rivolta ad una confessione religiosa quale ente collettivo e l'offesa rivolta alla collettività indistinta dei fedeli di tale confessione religiosa. Nel primo caso l'offesa è punibile, in quanto colpisce un ente esponenziale di interessi religiosi, nel secondo caso invece l'offesa è punibile solo alla duplice condizione di poterla circoscrivere nell'ambito di un gruppo di persone, quantitativamente delimitabile, e di poter verificare la diretta incidenza sui singoli componenti dello stesso.

La persona – oggetto materiale del reato deve essere vilipesa nella sua qualità di fedele o ministro di culto; deve cioè essere vilipesa per il suo collegamento funzionale con la confessione religiosa, di cui egli rappresenta, agli occhi dell'agente, un simbolo o un'emanazione; l'offesa alla persona infatti è solo il mezzo per offendere la confessione religiosa.

13 I reati a forma vincolata sono quei reati per i quali la norma penale descrive un'azione connotata da specifiche modalità. In questo caso il bene protetto dalla norma penale è tutelato penalmente solo contro determinate modalità di azione e non altre.

14 Il vilipendio consiste nel "ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo". Costituiscono vilipendio la contumelia, lo scherno, l'offesa fine a se stessa, ma non la discussione, a livello scientifico o anche divulgativo, su temi religiosi, né la critica e la confutazione, né l'espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti. F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 17, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

15 Consiste tipicamente nella mancata esecuzione di un'azione prescritta o nel mancato impedimento di un evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire.

16 Tale reato non dovrebbe ritenersi sussistente in caso di offesa all'universalità dei fedeli o dei ministri di culto di una determinata confessione religiosa. F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 19, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

Per fare riferimento all'esatta individuazione del contenuto del concetto di ministro di culto occorre fare riferimento al diritto canonico, ovvero, in generale, agli ordinamenti confessionali della confessione religiosa di volta in volta interessata.

La qualifica di ministro di culto spetta esclusivamente ai religiosi investiti della "potestasordinis" (diaconato, sacerdozio, vescovado), compreso il Papa, va esclusa invece per coloro che abbiano ricevuto i soli ordini minori e per i membri di congregazioni religiose e monastiche.

Riguardo all'elemento soggettivo il nuovo art. 403 c.p. non presenta novità rispetto al vecchio art. 403 c.p., il dolo del delitto in questione è generico¹⁷. L'agente per rispondere al reato di vilipendio di un ministro di culto deve aver avuto la consapevolezza di offendere un ministro di una confessione religiosa.

Nell'oggetto del dolo rientrano in primo luogo il vilipendio della persona, il collegamento funzionale tra la persona e la confessione religiosa, l'offesa alla confessione religiosa, infine la pubblicità (solo per il reato di cui al primo comma). Per il primo e il terzo elemento occorrono la rappresentazione e la volontà, per il secondo e il quarto elemento è sufficiente la rappresentazione¹⁸.

Per quanto concerne i rapporti con le altre figure di reato, prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 402 c.p. era pacifico che l'art. 403 c.p., cd "vilipendio indiretto" costituisse norma speciale rispetto all'art. 402 c.p. cd "vilipendio generico": l'elemento specializzante era ravvisato nell'offesa alla persona.

L'art. 403 c.p. va considerato norma speciale rispetto agli artt. 594 c.p. e 595 c.p., in virtù dell'elemento specializzante costituito dall'offesa alla religione¹⁹.

L'abrogazione dell'art. 406 c.p. a seguito della legge 85/2006 non ha comportato il venir meno dell'illiceità penale delle offese in danno dei culti diversi da quello cattolico; queste continuano a costituire reato ai sensi degli artt. 403, 404 e 405 c.p. che puniscono le offese a tutte le confessioni religiose.

2.2 Le offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

La legge 85/2006 ha apportato modificazioni incisive sull'art. 404 c.p.²⁰. La legge in questione, infatti, ha cancellato ogni riferimento alla religione dello Stato, ha inserito il riferimento alle "confessioni

¹⁷ Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica di dolo, in relazione a quei casi in cui la finalità per la quale si compie il reato è indifferente per l'ordinamento, non fa parte cioè della fattispecie.

¹⁸ Il dolo è intenzionalità, è composto da rappresentazione e volontà; non si può volere qualcosa che non si conosce, la volizione deve essere necessariamente preceduta dalla previsione o rappresentazione, l'agente infatti prima di volere il reato deve raffigurarselo.

¹⁹ Art. 594. c.p.: ingiuria. «Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516». Art. 595. c.p.: diffamazione. «Chiunque, fuori dei casi indicati dall'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro».

²⁰ Art. 404 c.p. "Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose".

Art. 404 comma 1 «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

Art. 404 comma 2 «Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni». Art. 404 comma 3 «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

Art. 404 comma 1 «Chiunque in luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

Art. 404 comma 2 «La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto cattolico».

religiose”²¹ e ha previsto espressamente due ipotesi distinte di reato. Il comma 1 dell’art. 404 c.p. disciplina la “tradizionale” figura di offesa mediante vilipendio di cose; il comma 2 dell’art. 404 c.p., invece, disciplina la “nuova” figura di offesa mediante danneggiamento di cose²²

La riforma del 2006, inoltre, ha adottato una nuova formulazione letterale per descrivere il fatto tipico dell’offesa mediante vilipendio; infine ha introdotto una modifica anche in riferimento alla pena: in passato era prevista la pena detentiva per l’offesa mediante vilipendio di cose; la riforma invece ha sostituito quest’ultima con la pena pecuniaria.²³

Per quanto riguarda l’individuazione del bene giuridico che tutela l’art. 404 c.p. bisogna fare una distinzione tra il “delitto di vilipendio di cose attinenti al culto”, di cui al comma 1 dell’art. 404 c.p. e il “delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto”, di cui al comma 2 dell’art. 404 c.p.. Il bene giuridico che viene tutelato dall’art. 404 c.1 c.p. viene individuato nel sentimento religioso dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al culto della quale attengono le cose vilipese. Per quanto concerne, invece, il bene giuridico tutelato dall’art. 404 c.2 c.p. c’è da dire che il legislatore del 2006 ha ommesso di indicare il complemento di specificazione del culto. Il secondo comma, infatti, parla di culto; però non precisa culto “di che cosa”. Per evitare un’assoluta indeterminatezza della norma, si può ritenere che il concetto di culto deve essere comunque riferito ad una confessione religiosa.

Il delitto in questione, inoltre, presenta una “dimensione plurioffensiva”²⁴, in quanto tutela in via principale e diretta il sentimento religioso dei fedeli che si riconoscono nella confessione religiosa, al culto della quale attengono le cose danneggiate; in via secondaria e mediata, invece, tutela il valore patrimoniale di tali cose.²⁵

Il “vecchio” art. 404 c.p. incriminava la condotta di chiunque recava offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose attinenti al culto. Questa offesa si articolava in due autonome figure di reato²⁶, le quali si distinguevano tra loro soltanto per le diverse connotazioni spazio-temporali; entrambe erano punite con la medesima pena.²⁷ Il vilipendio consisteva sia in atti materiali che venivano compiuti sulle cose, sia in espressioni verbali che erano rivolte contro tali cose.²⁸

21 Lo stesso è avvenuto per gli articoli 403 c.p. e 405 c.p.; anche qui è stato inserito il riferimento alle “confessioni religiose”. F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 28, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

22 L’art. 404 comma 2 c.p. ha inserito una sorta di “vilipendio reale”. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 28, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

23 M. Pelissero, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in: “Rivista di diritto processuale penale”, II, 2006, p. 1201.

24 D. Pulitanò, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in: “Rivista di diritto processuale penale”, 1969, p. 198

25 Vi è la necessità che l’offesa di natura patrimoniale sia secondaria e solamente eventuale. Si confronti: V. P. Siracusano, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell’intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 110.

26 Il vecchio testo prevedeva queste due autonome figure di reato rispettivamente al primo e al secondo comma dell’art. 404 c.p. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 30, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

27 In entrambe le figure, il vilipendio delle cose costituiva la “modalità della condotta”, e l’offesa il “risultato di essa”. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 30, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

28 V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 46.

Il legislatore del 2006, invece, ha configurato nel “nuovo” art. 404 c.p. due autonome figure di reato, le quali si distinguono tra loro per le diverse modalità esecutive e per le pene diverse previste per le due fattispecie. Il comma 1 dell’art. 404 c.p. stabilisce la pena pecuniaria per il vilipendio di cose attinenti al culto; il comma 2 dell’art. 404 c.p., invece, stabilisce la pena detentiva per il danneggiamento di cose attinenti al culto²⁹. In quest’ultimo caso è prevista la reclusione fino a due anni.

Per quanto concerne il delitto di vilipendio di cose attinenti al culto, di cui all’art. 404.1 c.p., si può notare che il legislatore del 2006 ha riformulato la descrizione del fatto tipico: non si incrimina più la condotta di chi “offende la religione mediante vilipendio di cose”, bensì viene incriminata la condotta di chi “offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose”. Bisogna dire, tuttavia, che queste modificazioni testuali non hanno comportato nessuna radicale modificazione sostanziale.

A livello lessicale il nuovo testo, rispetto a quello precedente, attua una sorta di inversione di ruoli tra vilipendio ed offesa³⁰; questa inversione lessicale però non trova nessun riscontro nella rubrica dell’articolo, dove infatti si continua a parlare di “offesa mediante vilipendio”. Oggi come in passato, dunque, si può ritenere che il vilipendio delle cose costituisce la modalità della condotta, mentre l’offesa alla religione costituisce il risultato di essa.

Bisogna specificare, inoltre, che le espressioni attraverso le quali si vilipende non devono essere necessariamente verbali. Prendendo in considerazione l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa al delitto di ingiuria, si può notare infatti che le espressioni ingiuriose consistono anche in scritti, disegni, gesti sconci, suoni oltraggiosi, etc. Non bisogna, però, giungere ad un’aggressione materiale della cosa, perché in tal caso verrebbe integrato il fatto tipico del delitto di cui all’art. 404 comma 2 c.p.³¹

Il delitto di vilipendio di cose attinenti al culto si consuma nel momento e nel luogo in cui si produce l’offesa alla confessione religiosa. È configurabile, inoltre, il tentativo del delitto in questione.

Per quanto concerne il delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto, di cui all’art. 404 comma 2 c.p., bisogna premettere che l’offesa alla confessione religiosa non è richiesta letteralmente, però, sembra che sia imposta per motivi sistematici.

Sono previste cinque modalità esecutive del fatto incriminato dal comma 2 dell’art. 404 c.p.. Per descrivere quattro di queste cinque modalità, il legislatore ha utilizzato le stesse formule che compaiono all’art. 635 c.p. “delitto di danneggiamento”. Le quattro modalità esecutive che vengono utilizzate in entrambi gli articoli (404 comma 2 c.p. e 635 c.p.), sono: “distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili”. Emerge un ‘unica differenza in relazione all’”inservibilità”, in quanto l’art. 404 comma 2 c.p. omette di specificare che quest’ultima può essere totale o parziale.³² Di conseguenza, si può affermare che l’inservi-

29 Si deve rammentare che il danneggiamento di cose attinenti al culto, già sotto la vigenza del “vecchio” art. 404 c.p., rientrava nel fatto tipico del delitto di offesa mediante vilipendio di cose. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 30, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40 ; Sito consultato il 30/11/2014.

30 Si è passati, infatti, da un “offendere mediante vilipendio” ad un “vilipendere offendendo”. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 31, http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40; Sito consultato il 30/11/2014.

31 Si confronti: P. Siracusano, *Commento agli artt. 402-406*, a cura di S. Arduzzone, in: “Codice penale ipertestuale”, 2^a ed., 2007, p. 1778. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di C. F. Grosso, vol. II, 15^a ed., Giuffrè, 2008, p. 224.

32 L’art. 635 c.p., invece, specifica che l’inservibilità può essere totale o parziale. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 32, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40 ; Sito consultato il 30/11/2014.

bilità parziale della cosa integra il tentativo, e non la consumazione del delitto dell'articolo in questione.³³

La quinta modalità esecutiva del fatto incriminato dal comma 2 dell'art. 404 c.p. consiste, invece nell'“imbrattare”³⁴ la cosa; il che consiste nel sporcare o insudiciare la cosa, pregiudicandone in tal modo la pulizia e la nettezza.

Queste cinque modalità esecutive del delitto devono essere considerate alternative tra loro; si può affermare, quindi, che l'art. 404 comma 2 c.p. è una “norma a più fattispecie”. Il fatto, dunque, è integrato anche se viene adottata una sola di queste modalità; e per converso il fatto risulta essere unico nel caso in cui vengono adottate contestualmente diverse modalità.

Il delitto di danneggiamento di cose attinenti al culto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il danneggiamento o l'imbrattamento. È configurabile, inoltre, il tentativo del delitto in questione.

In riferimento all'oggetto materiale, in relazione ai reati di vilipendio (art. 404 comma 1 c.p.) e al reato di danneggiamento (art. 404 comma 2 c.p.), c'è da dire che quest'ultimo è identico per entrambi i reati ed è rimasto immutato rispetto al “vecchio” art. 404 c.p.. Il legislatore ha descritto l'oggetto materiale attraverso una vasta³⁵ e tassativa³⁶ elencazione di cose.³⁷ Nell'elencazione in questione rientrano: le “cose oggetto di culto”, le “cose consacrate al culto” ed infine le “cose destinate necessariamente all'esercizio del culto”.

Le “cose oggetto di culto”³⁸ sono quelle verso le quali si tributa il culto.

Le “cose consacrate al culto”³⁹ sono quelle che vengono consacrate dal vescovo o che sono benedette dal sacerdote; si tratta di cose destinate a funzioni religiose.

Le “cose destinate necessariamente all'esercizio del culto”⁴⁰, infine, sono tutti gli oggetti, anche non benedetti, senza i quali non è possibile compiere atti liturgici o rituali.⁴¹

33 Nel delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) l'inservibilità parziale della cosa integra la consumazione del delitto e non il tentativo. F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 32, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

34 Il legislatore penale ha già utilizzato il concetto “imbrattare” nell'art. 639 c.p., il quale disciplina il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Dal confronto tra l'art. 404 comma 2 c.p. e l'art. 639 c.p., emerge che nell'art. 404 comma 2 c.p. è assente la modalità esecutiva di “deturpamento”. Quest'ultima viene attuata sfigurando una cosa, rendendola brutta o disarmonica, in modo tale da pregiudicarne l'estetica. Si può concludere, quindi, che l'attività di deturpamento delle cose attinenti al culto non integra il delitto di cui all'art. 404 comma 2 c.p.. Nel caso in cui ricorrano i presupposti, invece, potrebbe integrare il delitto di cui all'art. 404 comma 1 c.p. (delitto di vilipendio di cose attinenti al culto). Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 32, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

35 V. P. Siracusano, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 103.

36 V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 37.

37 Le cose elencate, attraverso le quali viene descritto l'oggetto materiale, sono individuabili in modo rigoroso solo con riferimento al diritto canonico (nel caso in cui sia offesa la religione cattolica), ovvero più in generale solo con riferimento all'ordinamento confessionale della religione di volta in volta interessata. Si confronti: F. P. Gabrieli, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 164.

38 Esempi di “cose oggetto di culto” sono: il crocifisso, le immagini sacre, le reliquie, etc. Si confronti: V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 39.

39 Esempi di “cose consacrate al culto” sono: le chiese nell'insieme e nelle loro parti, gli altari, i calici, i tabernacoli, etc. Si confronti: F. Basile, “A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.”, in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 33, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

40 Esempi di “cose destinate necessariamente all'esercizio del culto” sono: i libri sacri, i paramenti, il pisside, l'ostensorio, etc. Si confronti: F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di C. F. Grosso, vol. II, 15^a ed., Giuffrè, 2008, p. 224.

41 In quest'ultimo gruppo di cose potrebbero rientrare anche alcuni indumenti che indossano i fedeli di confessioni religiose diverse dalla cattolica; è richiesto, però, che tali indumenti siano destinati necessariamente all'esercizio del culto. Dunque, potrebbe rientrarvi

In particolare, per quanto riguarda la questione del crocifisso, occorre segnalare la recente sentenza del Consiglio di Stato⁴², la quale ha posto termine ad una lunga vicenda giudiziaria riguardante la legittima presenza del crocifisso nelle aule scolastiche. La sentenza in questione ha stabilito che il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi significati e può servire per diversi intenti; bisogna fare riferimento, dunque, al luogo nel quale tale oggetto è collocato. In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso. Nella sentenza, però si afferma che «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come (...) ad un oggetto di culto». Alla luce di ciò, si può affermare che le condotte di vilipendio o di danneggiamento a danno di un crocifisso, il quale si trova esposto nelle aule scolastiche o in altri ambienti che non sono collegati direttamente al culto, non integrano nessuno dei delitti di cui all'art. 404 c.p.⁴³

È richiesto, inoltre, che la cosa-oggetto di vilipendio o danneggiamento sia individuata nella sua materialità⁴⁴ e che sia realmente presente al momento dell'offesa.⁴⁵

La cosa, tuttavia, viene offesa per lo più per il suo valore simbolico della religione⁴⁶, e non tanto per la sua fisicità. Dunque, la cosa viene offesa in virtù del suo collegamento funzionale con la religione; l'offesa alla cosa è solo il mezzo che viene utilizzato per offendere la confessione religiosa.

Il delitto di vilipendio di cui all'art. 404 comma 1 c.p., inoltre, deve essere commesso: in un luogo destinato al culto⁴⁷, anche temporalmente, ovvero in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero ancora in occasione di funzioni religiose che sono compiute da un ministro di culto in un luogo privato⁴⁸. Queste connotazioni costituiscono i presupposti della condotta; non sono condizioni obiettive di punibilità.⁴⁹

Il delitto di danneggiamento di cui all'art. 404 comma 2 c.p., invece, deve essere realizzato pubblicamente. Questa pubblicità risulta essere un elemento costitutivo del fatto tipico⁵⁰; non è quindi una condizione obiettiva di punibilità.

ad esempio la "kippà" degli ebrei. Si confronti: F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 33, http://www.statoechiediese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40; Sito consultato il 30/11/2014.

42 Consiglio di Stato 13.2.2006, n. 556, che conferma TAR Veneto 17.3.2005, n. 1110.

43 Lo stesso è previsto nel caso in cui il crocifisso si trova esposto nelle aule giudiziarie, nelle celle dei carcerati o in luoghi simili. Si confronti: G. Casuscelli, *il diritto penale*, in: "Nozioni di diritto ecclesiastico", 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2009, p. 251.

44 D. Pulitanò, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in: "Rivista di diritto processuale penale.", 1969, p.196.

45 In caso contrario, l'applicazione dell'art. 404 c.p. equivarrebbe a riesumare la fattispecie, di cui al vecchio art. 402 c.p., di vilipendio diretto della religione, il quale non è mediato da un'aggressione alle cose. Si confronti: F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 35, <http://www.statoechiediese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

46 F. P. Gabrieli, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1961, p. 161.

47 Si tratta di un luogo che è destinato a celebrare cerimonie o che ha funzioni religiose. Esempi al riguardo sono: chiese e cappelle, anche domestiche. Si confronti: P. Siracusano, *Commento agli artt. 402-406*, a cura di S. Ardizzone, in "Codice penale ipertestuale", 2^a ed., 2007, p. 1778.

48 Quest'ultima connotazione sussiste solo se il ministro di culto è il celebratore principale o esclusivo della funzione; non sussiste, invece, nel caso in cui svolge un ruolo di mera assistenza. Si confronti: V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 45.

49 V. Mormando, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in: "Trattato di diritto penale, parte speciale", a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, vol. V, Padova, Cedam, 2005, p. 216.

50 La pubblicità, dunque, è un presupposto della condotta nel delitto di danneggiamento di cui all'art. 404 comma 2 c.p. Si confronti: F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 36, http://www.statoechiediese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40; Sito consultato il 30/11/2014.

Per quanto concerne, infine, i rapporti tra l'art. 404 c.p. e le altre figure di reato, si può affermare che prima della riforma del 2006 si riteneva che il delitto di cui all'art. 404 c.p. potesse concorrere con il delitto di "turbatio sacrorum" di cui all'art. 405 c.p.⁵¹. Anche in seguito alla riforma si può convenire con la stessa opinione.

Il reato di vilipendio di cose attinenti al culto (art. 404 comma 1 c.p.) ed il reato di danneggiamento delle stesse (art. 404 comma 2 c.p.) sono reati autonomi e distinti, dunque possono concorrere tra loro. Ciò si verifica nell'ipotesi in cui un soggetto, all'interno di una chiesa, prima inveisce con parole ingiuriose contro un crocifisso e poi lo distrugge.⁵²

2.3 Il turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Il reato di *turbatio sacrorum* viene toccato solo in minima parte della riforma del 2006. Il reato in questione tutela la libertà di culto degli appartenenti ad una determinata confessione religiosa, allorché tale culto si esprima in forme collettive, o ufficiali, o comunque all'interno di determinati luoghi.⁵³

L'art. 405 c.p.⁵⁴ incrimina la condotta di chi, con qualunque mezzo idoneo, impedisce⁵⁵ gli atti culturali descritti nell'articolo ovvero li turba⁵⁶.

È controverso se il turbamento deve essere inteso in senso esclusivamente reale, e in tal caso il turbamento si riferisce all'esercizio dell'atto culturale in sé (turbamento dell'atto) ovvero se deve essere inteso anche in senso psicologico, cioè come alterazione del raccoglimento o della tranquillità dei fedeli (turbamento dei fedeli).⁵⁷

Turbamento e impedimento esprimono due diversi gradi di offesa allo stesso bene giuridico. Il legislatore nel quadro di un'unica norma a più fattispecie ed unico sarà, quindi, il reato, se la stessa persona turba ed impedisce gli atti culturali.

Oggetto materiale della condotta è il momento dinamico del fenomeno religioso. Sono stati ricondotti a tale previsione: la messa, la benedizione delle case, una processione, gli accompagnamenti funebri e le prediche.⁵⁸

51 V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 46.

52 G. Fiandaca - E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, 4^a ed, Bologna, 2008, p. 447.

53 V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987, p. 53.

54 Art. 405 c.p.: «Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni». Le parole "del culto cattolico" sono state sostituite dall'art. 9 della legge 85/2006 con l'espressione "confessione religiosa".

55 Per "impedire" si intende ostacolare efficacemente la preparazione, l'inizio o il proseguimento o determinare la cessazione degli atti culturali descritti nell'articolo. Si confronti: F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 40, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

56 Per "turbamento" si intende alterare il normale iter temporale e formale o causare il ritardo degli atti culturali descritti nell'articolo. Si confronti: F. Basile, "A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento teorico pratico degli artt. 403, 404 e 405 del c.p.", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, maggio 2011, p. 40, <http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=40>; Sito consultato il 30/11/2014.

57 P. Siracusano, *Commento agli artt. 402-406*, a cura di S. Arduzzone, in "Codice penale ipertestuale", 2^a ed., 2007, p. 1781.

58 V. Mormando, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in "Trattato di diritto penale, parte speciale", a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, vol. V, Padova, Cedam, 2005, p. 268.

Ulteriori elementi costitutivi del fatto tipico sono il compimento delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un qualsiasi luogo ma con l'assistenza di un ministro di culto. Per quanto riguarda l'assistenza, c'è da dire che quest'ultima implica qualcosa di più della mera presenza fisica del ministro e qualcosa di meno del suo fattivo intervento quale celebrante principale o esclusivo, fermo restando che il ministro deve intervenire in tale sua veste, e non come semplice fedele.⁵⁹

Non rientrano, così, nella tutela prevista dall'art. 405 c.p. gli atti di culto che si svolgono in un mero ambito privato, come ad esempio la preghiera privata, individuale o collettiva.⁶⁰

Per quanto concerne l'elemento soggettivo il dolo è generico; consiste nella coscienza e volontà di turbare o impedire l'atto cultuale, con la consapevolezza del suo carattere religioso.

Il delitto di cui all'art. 405 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica effettivamente l'impedimento o il turbamento dell'atto cultuale. È configurabile, inoltre, il tentativo.

Si verifica una circostanza aggravante speciale nel caso in cui l'*turbatio* sia accompagnata da contestuale violenza alle persone o minaccia. In tale ipotesi si configura un reato complesso, composto dalla *turbatio* e dai reati di violenza (art. 610 c.p.⁶¹) o minaccia (art. 612 c.p.⁶²).

3. IL VINCOLO DEI MINISTRI DI CULTO AL SEGRETO NELL'AMBITO DELLE LORO FUNZIONI

La disciplina comune del segreto dei ministri di culto trova, anzitutto, tutela all'interno dell'art. 200 c.p.p. destinato alla protezione del segreto professionale. La norma prevede che "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (comma 1)⁶³. A tutela della funzione ministeriale svolta si riconosce, quindi, in capo ai ministri di culto delle confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, il diritto di astenersi dal deporre.

L'esercizio di tale diritto implica la libera valutazione da parte dei ministri stessi della natura più o meno coercitiva del vincolo di riservatezza derivante dall'esercizio del proprio ministero. Tuttavia, qualora il giudice abbia "motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga" (comma 2).

L'art. 200 va coordinato con gli artt. 256, 271 e 362 del medesimo codice di rito.

L'art. 256 c.p.p. prevede al comma 1 che "le persone indicate negli articoli 200 e 201" (tra le quali anche i ministri di culto) hanno l'obbligo di consegnare "all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse

59 V. Mormando, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in "Trattato di diritto penale, parte speciale", a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, vol. V, Padova, Cedam, 2005, p. 263.

60 P. Siracusano, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 154.

61 Art. 610 c.p.: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 339».

62 Art. 612 c.p.: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro 1032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio».

63 La stessa protezione è assicurata ad avvocati, consulenti tecnici, notai, farmacisti, esercenti professioni sanitarie, nonché a quanti svolgono un'attività per la quale la legge attribuisce la facoltà di astenersi dal deporre (art. 200, comma 1, lett. b), c) e d), c.p.p.).

per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti [...] di segreto inerente al loro ufficio o professione” (comma 1). Al comma successivo si precisa che “quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l’autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro”. L’autorità giudiziaria è, così, competente a valutare la fondatezza delle dichiarazioni (in forma scritta) adottate dal ministro di culto al fine di evitare il sequestro della documentazione.

L’art. 271 c.p.p. vieta l’uso delle “intercettazioni riguardanti conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati” (comma 2).

L’art. 362 c.p.p. prevede, invece, che “il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini”, salvo il rispetto dell’art. 200 c.p.p. Tale disposizione trova applicazione anche in sede civile per effetto del rinvio operato dall’art. 249 c.p.c., relativo alla facoltà d’astensione dei testimoni.

L’analisi fin qui compiuta va completata con quanto dispone l’art. 622 c.p. al comma 1: «*Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516*».

In questo modo si punisce sia la condotta di chi utilizza il segreto di cui è depositario a vantaggio suo o di terzi, sia quella di chi rivela un’informazione riservata senza giusta causa, affermando quindi la centralità del rapporto tra l’individuo interessato alla conservazione del segreto e il professionista che ne divenga depositario⁶⁴. Il ministro di culto diventa depositario del segreto non solo svolgendo l’atto più tipico della confessione auricolare, ma anche in altre situazioni e attività volte a guidare i fedeli nell’osservanza dei precetti della Chiesa: è, infatti, genericamente in rapporto alla complessiva funzione di guida spirituale assoluta dal sacerdote che deve essere garantita al fedele la libertà di potersi a lui rivolgere senza temere la comunicazione a terzi o la divulgazione dei propri segreti⁶⁵. In ogni caso va precisato che la specificità del ruolo di norma svolto dal ministro di culto non richiede assolutamente che la notizia destinata a rimanere segreta sia stata conosciuta a seguito di una comunicazione avvenuta in via confidenziale, bensì la cosiddetta causa professionale di apprendimento di essa può ricorrere anche in tutti quei casi in cui se ne venga a conoscenza nell’adempimento di una attività (sempre ministeriale) svoltasi in maniera non contestuale allo svolgimento di un diretto e specifico rapporto personale e riservato con chi è interessato alla conservazione del segreto⁶⁶.

Mentre gli artt. 200 e 256 c.p.p. prevedono il diritto dei ministri di culto di astenersi dal deporre su quanto appreso in ragione del proprio ministero, o dal consegnare gli atti, i documenti o ogni altra cosa esistente presso di essi per lo stesso motivo, quest’ultimo articolo tutela il soggetto che si confida con il ministero stesso. Se il ministro di culto opta per non astenersi dal deporre la sua testimonianza è pienamente valida ma va ad integrare la fattispecie di “rivelazione di segreto professionale”. L’esistenza di un giudizio non costituisce, infatti, necessariamente una “giusta causa” di rivelazione del segreto.

64 A. Licastro, *I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè Editore, 2005, p. 366.

65 Ivi, p. 369.

66 Ivi, pp. 371-372.

Nelle disposizioni fino ad ora prese in considerazione, la deroga al dovere di testimoniare ha come scopo principale quello di proteggere le persone che per ottenere una prestazione professionale adeguata si vedono costrette a rivelare informazioni riservate; tale esenzione dall'obbligo di testimoniare deve perciò venir meno qualora il titolare del segreto esprima il suo assenso alla rivelazione.

Nel caso invece dei ministri di culto, alla necessità di tutelare la libertà religiosa del fedele che si affida al ministro stesso si aggiunge quella di quest'ultimo a vedere garantito il libero esercizio del proprio ministero; un'esigenza che assume ulteriore rilevanza quando il ministro di culto è tenuto al rispetto del segreto dell'ordinamento confessionale di appartenenza. Per esempio, per quanto riguarda il ministro di culto cattolico il Codice di diritto canonico, disciplinando il sacramento della penitenza, al can. 983 prevede che "il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa" (§1).

Analizzando, invece, la normativa pattizia va ricordato anzitutto l'art.4 dell'Accordo di Villa Madama del 1984, tra Stato italiano e Chiesa cattolica, che al comma 4 prevede che "gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero". L'inciso "per ragioni del loro ministero" va inteso in senso ampio: ricomprende in sé non solo quanto appreso durante il sacramento della confessione ma anche le altre notizie di cui l'ecclesiastico sia venuto a conoscenza a motivo della sua qualifica. In tali casi il sacerdote non è quindi tenuto a fornire informazioni neppure alla presenza di una giusta causa.

Come già accennato, per l'ordinamento cattolico quanto appreso durante il sacramento della penitenza non può essere assolutamente rivelato dal confessore neanche in caso di autorizzazione da parte del titolare stesso⁶⁷.

Una previsione analoga viene individuata dalla legge 101/1989 (Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane) all'art. 3, comma 1: "Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del ministero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero". Nello stesso senso si esprime l'art. 4 della legge 520 del 1995 (Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia) che riconosce ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle sue Comunità "il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento del proprio ministero" (comma 3).

Più recentemente norme simili sono state introdotte in tutte le intese approvate nel corso del 2012: art. 3, comma 2 della legge 126/2012 (Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia) "i ministri di culto non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del proprio ministero"; l'art. 4, comma 4 della legge 127/2012 (Mormoni) "ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero"; l'art. 3, comma 2 della legge 128/2012 (Chiesa apostolica d'Italia) "i magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero"; l'art. 8, comma 2 della legge 245/2012 (Unione Buddhista Italiana) "ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione"; art. 8, comma 2 della legge 246/2012 (Unione Induista Italiana) "ai ministri di culto è riconosciuto il diritto a mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione". L'assenza di norme simili nelle altre intese fino ad ora sottoscritte fa ritenere che per i ministri di culto

⁶⁷ Il can. 1388 §1 prevede che "il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto".

delle altre confessioni religiose vadano applicate le sole disposizioni unilaterali e che quindi in questi casi non possano essere invocate forme di tutela rinforzate.

Infine, dal raffronto tra le disposizioni pattizie e le norme di diritto comune analizzate si desume l'esistenza di una differenza sostanziale: solo la normativa pattizia configura in termini assoluti la facoltà di astenersi dal dare informazioni a magistrati o altre autorità. Tale facoltà nel diritto comune è invece subordinata all'eventualità che il giudice verifichi la fondatezza o meno dell'eccezione sollevata dal ministro di culto per esimersi dal deporre su quanto appreso nell'esercizio del proprio ministero, ovvero dal consegnare gli atti, documenti, o le cose esistenti presso di esso per la medesima ragione⁶⁸.

68 E. Vitali – A. Chizzoniti, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè editore, 2014, pp. 177- 178.

Il ministro di culto nella confessione valdese

1. INTRODUZIONE 2. I TRE MINISTRI DI CULTO RICONOSCIUTI: PASTORE, ANZIANO, DIACONO
2.1 Le funzioni 2.2 Accesso alle cariche: requisiti e nomina 3. SOSTENTAMENTO DEI MINISTRI
DI CULTO: RETRIBUZIONE, ASSISTENZA E TRATTAMENTO DI EMERITAZIONE

1. INTRODUZIONE

La dottrina del sacerdozio universale è la grande riscoperta dei Riformatori in reazione alla gerarchia romana che aveva diviso il popolo di Dio in due classi: clero e laici.¹

Il concetto di sacerdozio universale rappresenta il punto di partenza per comprendere la particolare concezione che le confessioni protestanti hanno della figura del ministro di culto. È lo stesso art. 1.2 del Regolamento sui Ministeri RO. 3/1979 ad affermare: «Ciascun ministero è espresso nella chiesa in collaborazione con gli altri ministeri e in reciproca sottomissione; nessuno di essi costituisce uno status diverso da quello proprio del sacerdozio universale». Al “real sacerdozio”² accedono infatti tutti i credenti battezzati, avendo essi, attraverso il battesimo, accettato la chiamata dello Spirito Santo. In questo modo il ministero appartiene a ogni singolo fedele; alcuni poi di questi ministeri sono riconosciuti in modo particolare dalla chiesa mediante l’investitura ecclesiastica.³ In riferimento a quest’ultima è fondamentale precisare che essa non rappresenta il conferimento di un ordine ma piuttosto il conferimento di un

1 M. CUMINETTI, *Protestantesimo italiano - la discussione sui ministri nella chiesa valdese* in “La scuola cattolica” fascicolo 4, Luglio-Agosto 1964, pag. 348

2 T. RIMOLDI, *I ministri di culto nella Chiesa avventista e nella Chiesa valdese* in “Daimon - annuario di diritto comparato delle religioni”

3 V. Vinay ritiene che si possa parlare anche di un “ministero collettivo” proprio di tutta la chiesa, che nella vita della comunità si esplica in servizi svolti da tutti i fedeli. Dice infatti “il sacerdozio universale ha un carattere corporativo, è il ministero di tutta la chiesa e non può quindi essere attribuito né a una casta né a un singolo individuo”. V. VINAY *Prolusione per l’anno accademico 1960-1961 alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma*, in *Protestantesimo* 1961 n.1 pagg. 1-22.

incarico particolare che si fonda sul riconoscimento da parte dell'assemblea di tre elementi: di un dono⁴, di una vocazione e di un'adeguata formazione⁵.

I ministeri dotati di investitura ecclesiastica sono molteplici. Di questi, tre sono regolamentati dalla Disciplina valdese del 1974 (art. 14) e dall'art. 2 del RO. 3/1979: il pastore, l'anziano e il diacono; i cd. "altri servizi" sono quelli del predicatore locale, del visitatore, del monitore, del catechista, del lettore della Scrittura durante il culto etc. ai quali fa riferimento l'art. 19 RO.

2. I TRE MINISTRI DI CULTO RICONOSCIUTI: PASTORE, ANZIANO, DIACONO

2.1 Le funzioni

La figura del ministro di culto ha nel ruolo del pastore la sua espressione più piena. Egli infatti rappresenta la figura di riferimento per la comunità nella comprensione delle Scritture. L'art. 5 del RO. 3/1979 ne delinea le responsabilità in ordine alla predicazione della Parola, all'evangelizzazione, all'insegnamento biblico, alla conduzione dei culti, all'amministrazione del battesimo e della cena del Signore, alla cura d'anime dei singoli fedeli⁶, responsabilità queste ultime di cui deve rispondere al concistoro e all'assemblea. Questo suo ruolo di insegnamento⁷ esclude comunque una sua superiorità gerarchica rispetto al resto della comunità⁸. Inoltre, il pastore nel redigere l'atto di matrimonio e il testamento speciale ex art. 609 c.c. agisce in qualità di pubblico ufficiale, sulla base delle leggi di attuazione dell'Intesa (L.449/84). Per quanto concerne il ruolo assunto dalla donna nel ministero pastorale, durante il Medioevo il movimento valdese aveva visto la presenza di donne nell'attività di predicazione, ma poi, con l'adesione alla riforma, si aderì al modello assunto dalle Chiese delle Riforme, che prevedeva l'ammissione solo degli uomini a tale ministero. È dal 1962 che, con decisione del Sinodo, non essendo state trovate limitazioni teleologiche biblicamente fondate per la limitazione ai soli uomini del ministero, anche le donne hanno accesso al ministero pastorale⁹. Attualmente circa il 15 % dei pastori e circa la metà degli studenti di teologia sono donne.

4 M. BORNO *L'ordinamento ecclesiastico valdese tra Grazia e diritto* in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1990, n.2, pag. 127: «L'assemblea che elegge o nomina un membro di chiesa a uno specifico incarico, invitandolo a ricoprirlo, riconosce in lui una particolare autorità: quella consona al dono di cui egli è stato rivestito dal Signore. A fondamento di questa chiamata assembleare non sta una delegazione di potere, ma la ricordata solidarietà responsabile di tutti, dell'insieme delle persone convocate nel nome di Dio come assemblea ecclesiastica, verso l'impegno che il singolo, eletto, assume».

5 M. BONAFEDE, *Il ministero pastorale nella chiesa valdese* in "Rivista Liturgica", A83, fascicoli 3-4, 1996 pagg. 511-512.

6 M. BONAFEDE, *Il ministero pastorale nella chiesa valdese* in "Rivista Liturgica", A83, fascicoli 3-4, 1996 pag. 513: «Per cura d'anime si intende l'azione pastorale fatta di visite personali o familiari, di colloqui diretti, di visite agli ammalati o ai morenti, in cui L'Evangelo e il comandamento sono annunciati in forma diretta e personale».

7 Per A. Comba la caratteristica essenziale di un pastore è quella di essere teologo. Scrive infatti: «Nella nostra chiesa la caratteristica essenziale di un pastore è quella che gli deriva dall'aver studiato teologia e dall'essersi preparato a spiegare il messaggio biblico: egli è dunque fondamentalmente un teologo ed in questo campo va individuato il suo compito specifico che si configura più esattamente tenendo conto della situazione in cui agisce la Chiesa». A. COMBA *Il pastorato* in "Bollettino della società degli studi valdesi", Torino, ed. Claudiana, 2001, pag. 9.

8 M. CUMINETTI, *Protestantesimo italiano. La discussione sui ministri nella chiesa valdese* in "La scuola cattolica" fascicolo 4 Luglio-Agosto 1964 pag. 351.

9 Il Sinodo nel 1962 si pronuncia così sulla questione: «Il Sinodo (...) prende atto che le Conferenze Distrettuali e le assemblee di Chiesa, alle quali è stata sottoposta la relazione sul pastorato femminile, (...) si sono nella maggioranza, sia pure con alcune riserve attinenti principalmente alle concrete modalità di impiego ed a situazioni che devono trovare la loro opportuna soluzione e disciplina in sede di sistemazione del campo di lavoro e di regolamenti; (...) riconosce nelle sorelle che siano state chiamate la piena validità del Ministero della Parola, (...) dà mandato alla Commissione Permanente per i Ministeri di studiare l'attuazione pratica del pastorato femminile e di riferire al prossimo Sinodo».

L'art. 15 afferma che sono chiamati anziani coloro che promuovono le attività ecclesiastiche ed esercitano l'assistenza spirituale e la disciplina nell'ambito della chiesa locale, cooperando tra loro e con gli altri ministeri. Spesso sono chiamati a svolgere questi compiti all'interno di una circoscrizione quartierale.¹⁰¹¹

Infine l'art. 16 delinea la figura del diacono, che svolge funzioni assistenziali ed amministrative nella chiesa locale in collaborazione con gli altri diaconi e con gli altri ministeri.¹²

2.2 Accesso alle cariche: requisiti e nomina

Sulla base dell'art 4.1 del RO. 3/1979, per l'esercizio dei tre ministeri di culto riconosciuti sono necessari i tre requisiti già menzionati della vocazione, del dono e della formazione. Il comma successivo afferma che tale esercizio è disciplinato dal regolamento ecclesiastico; inoltre, esso può essere svolto a tempo pieno o a tempo parziale e con o senza vincoli economici con l'amministrazione ecclesiastica.

Per quanto concerne l'accesso al pastorato, bisogna seguire un preciso iter che prevede: in primo luogo il conseguimento di una laurea in teologia valdese o di altro titolo equipollente¹³, salvo quanto disposto dagli artt. 6 bis e 6 ter; successivamente l'esercizio di un periodo di pratica non inferiore a 18 mesi presso una comunità; il superamento di un esame di fede davanti al corpo pastorale, che verifica, in riferimento agli argomenti proposti, la rispondenza delle convinzioni del candidato alla confessione di fede della Chiesa; c'è poi la necessità di aver sostenuto un sermone di prova, pubblico, in presenza di una delegazione del corpo pastorale. Fondamentale è infine l'accettazione della confessione di fede secondo la formula¹⁴ approvata dal Sinodo, in presenza del Sinodo stesso riunito a Torre Pellice nella Casa valdese, a cui seguirà il momento della consacrazione¹⁵.

Gli artt. 6 bis e 6 ter prevedono due procedure straordinarie di preparazione al pastorato che si applicano ai soggetti che, pur non avendo seguito il suddetto percorso, abbiano svolto un complesso di studi e di sperimentazione riconosciuti come equipollenti.

Ulteriori requisiti per la consacrazione pastorale sono contenuti nell'art. 8, che elenca l'aver compiuto 25 anni di età, il possesso di determinati requisiti fisici e morali e la circostanza dell'aver ricevuto appello

10 Secondo M. Cuminetti sarebbe necessario rivalutare il carattere pastorale del loro ministero; egli ricorda che nel Nuovo Testamento gli anziani appaiono come i "Pastori della comunità che esercitano collegialmente la loro carica: nella predicazione, nell'insegnamento, nella disciplina" e quindi ritiene necessaria una riforma che prenda in considerazione la sua funzione per ridare a questa figura il posto che le compete secondo le Sacre Scritture. M. CUMINETTI, *Protestantesimo italiano. La discussione sui ministri nella chiesa valdese* in "La scuola cattolica" fascicolo 4, Luglio-Agosto 1964 pag. 352-353.

11 Da colloquio con R. Marchetti: egli ricorda il ruolo svolto in passato dall'anziano della comunità, di assistenza ai malati del quartiere, di sostegno alle famiglie e più in generale di assistenza spirituale, sottolineando come nella realtà odierna sia progressivamente venuta meno la centralità di questa figura. Intervista del 11/12/2014.

12 Da colloquio con R. Marchetti, nella prassi si tratta di una figura dotata di una formazione di carattere sociologico o filosofico che viene integrata con studi teologici interni o con una laurea triennale in scienze bibliche e teologiche. Intervista del 11/12/14.

13 Da colloquio col professor R. Marchetti, pastore della Chiesa evangelica valdese di Trieste, ricaviamo che nella prassi il candidato al pastorato nel corso del periodo universitario riceve un "doppio supporto": accanto a quello dei docenti accademici si colloca quello dei membri della Commissione Ministeri (ndr. Commissione permanente degli studi, art.18 ter RO. 3/1979), che lo seguono nell'ambito dell'attitudine al pastorato. Intervista del 11/12/14.

14 La suddetta formula recita: «Io sottoscritto(a), presa conoscenza della Confessione di Fede Valdese del 1655, riconoscendone il significato di richiamo alla riforma, alla sua fede e alla sua teologia, l'accetto e la sottoscrivo. Invocando l'aiuto dello Spirito Santo, prometto di predicare fedelmente la parola di Dio manifestata in Gesù Cristo e mi impegno a confermare verbalmente queste dichiarazioni al momento della mia consacrazione».

15 Di particolare interesse la modalità della consacrazione, che avviene con apposizione delle mani dei credenti sul candidato aspirante pastore.

dalla tavola. È inoltre possibile l'assunzione in servizio di pastori consacrati in altre chiese evangeliche, con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Per quanto riguarda invece l'accesso all'anzianato e al diaconato, al fine di essere eletti nell'ambito di concistori o consigli delle chiese l'art. 17 impone di essere membri comunicanti da almeno tre anni nella stessa chiesa locale, di essere iscritti nel registro dei membri elettori e di essere in grado di svolgere le funzioni di anzianato e diaconato.

3. SOSTENTAMENTO DEI MINISTRI DI CULTO: RETRIBUZIONE, ASSISTENZA E TRATTAMENTO DI EMERITAZIONE

Il trattamento economico di pastori e dei diaconi è parificato a norma dell'art. 36 del regolamento del 1979. La loro retribuzione è corrisposta direttamente dalla Tavola valdese¹⁶, sulla base di un unico requisito: l'iscrizione "a ruolo". È quest'ultimo un registro che, a norma dell'art. 20, "ai fini amministrativi e/o disciplinari, elenca tutti coloro che esercitano un ministero alle dipendenze della Tavola". La natura del rapporto intercorrente tra la Tavola e il singolo ministro di culto è efficacemente descritta dall'art. 37, che sottolinea come "tra gli iscritti a ruolo e l'amministrazione ecclesiastica non intercorre un rapporto di impiego, ma per l'esercizio della loro missione i primi consacrano la propria vita al servizio nella Chiesa, e la seconda assume l'impegno di sostenerli nelle necessità della loro vita"¹⁷.

Agli iscritti a ruolo spetta dunque un assegno globale mensile, che si compone di una base fissa, dell'indennità di anzianità e, se spettano, dell'indennità di famiglia e di quella di coniuge, fissati nel loro ammontare dalla Tavola stessa (art. 38). Inoltre, in base all'art. 40, è fornito loro l'alloggio nel luogo in cui esercitano il ministero, in cui sono tenuti ad abitare per tutto il periodo di esercizio; tale fornitura ricomprende anche una serie di oneri, come quelli relativi a riscaldamento, spese di condominio, acqua potabile, tassa per la raccolta di rifiuti e tassa di servizio comunale.

Per quanto riguarda le forme di previdenza e di assistenza (art. 41), è la stessa Tavola valdese a provvedere per gli iscritti a ruolo all'assicurazione contro le malattie, in base a quanto stabilito dalle apposite leggi e dagli accordi col governo italiano. Sono previste anche forme assistenziali a carattere suppletivo e integrativo, gestite in forma mutualistica a norma di un apposito regolamento approvato dalla Tavola.

Il capitolo VIII del regolamento RO. 3/1979 disciplina infine il trattamento pensionistico, detto "emeritazione". Per quanto concerne i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, l'art. 44 dispone una differenziazione: per i consacrati fino al 31/12/1995 il pensionamento è d'ufficio al 1° agosto dell'anno solare di compimento del settantesimo anno d'età, mentre per i consacrati successivamente sono stati previsti sia requisiti di età che contributivi; è infatti previsto il pensionamento d'ufficio al compimento del settantesimo anno d'età, salva la possibilità di permanere in servizio sino al raggiungimento di quaranta anni di anzianità contributiva (previa autorizzazione della Tavola), comunque non oltre i settantacinque anni di età. Per quanto riguarda invece l'accesso alla pensione di malattia, si riconosce come unico requisito la "permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia", valutata da un'apposita commissione.

¹⁶ Sulla base dell'art. 32 D.V./1974 la Tavola valdese è l'organo amministrativo centrale della Chiesa limitatamente alla zona europea, essendo un altro organo, la Mesa valdese, competente per la zona rioplatense (la suddivisione territoriale in due zone, europea e rioplatense, è regolata sulla base dell'art. 8 del medesimo testo). Il suddetto art. 32 afferma infatti che "L'amministrazione della Chiesa è affidata alla Tavola valdese per la zona europea ed alla Mesa valdese per la zona rioplatense. Le due amministrazioni agiscono secondo le direttive e sotto il controllo delle rispettive sessioni sinodali".

¹⁷ Il pastore R. Marchetti definisce questo rapporto non in termini di gerarchia, bensì di "colleganza". Intervista del 11/12/2014.

L'ammontare dell'assegno di emeritazione è quantificato sulla base degli elementi elencati dall'art. 46. Particolare attenzione merita l'individuazione dell'ente erogante l'assegno: d'intesa con lo Stato italiano, esso è il Fondo per il Clero istituito presso l'I.N.P.S., ma la Tavola valdese stessa s'impegna a versare la differenza per far sì che l'indennità di anzianità equivalga nel suo ammontare all'ultimo stipendio percepito¹⁸.

In conclusione, vale la pena notare un aspetto fondamentale in merito al sostentamento dei ministri di culto valdesi: lo Stato italiano non vi partecipa in alcun modo. Questa scelta della confessione valdese, ricollegabile al principio di "libera Chiesa in libero Stato", trova il proprio riconoscimento legislativo in numerose norme. In primo luogo, nell'art. 3 della legge di attuazione dell'Intesa con lo Stato (l. 449/1989), che prevede la cancellazione dal bilancio statale del capitolo relativo all'assegno perpetuo per il culto valdese¹⁹. In secondo luogo, nell'art. 3 della l. 409/1993 di integrazione dell'Intesa, che al comma 1 riconosce nelle offerte volontarie l'unico mezzo per il mantenimento del culto ed il sostentamento dei ministri. Si sottolinea come questa norma sia l'unica a prevedere un limitato intervento statale, sotto forma di incentivo: il comma successivo stabilisce infatti che "le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di L. 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese"²⁰. Ugualmente, la Tavola Valdese partecipa alla ripartizione dei fondi pubblici del cosiddetto "otto per mille" impiegandoli solo per "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali" (art. 4), restando del tutto esclusi i fini di culto e quindi anche il sostentamento dei ministri.

18 Il riferimento è all'art. 47, che precisa: «Al trattamento di emeritazione per i pastori e i diaconi aventi comunque diritto alle prestazioni dagli enti di previdenza, la Tavola provvede mediante: a) la loro assicurazione presso l'ente di previdenza ed il versamento dei relativi contributi; b) il versamento di una somma mensile che, integrando la pensione riscossa dall'ente di previdenza, assicuri al pastore o al diacono l'intero trattamento di emeritazione indicato all'art. 46».

19 Afferma A. Licastro: «nella gamma delle disposizioni dal contenuto essenzialmente ideologico e simbolico, spicca quella dell'art. 3 della legge n. 449, sulla cancellazione dal bilancio statale del capitolo relativo all'assegno perpetuo per il culto valdese, fra le cui righe è leggibile una chiara e polemica contestazione delle forme di "mantenimento" economico dei gruppi confessionali da parte dello Stato». A. LICASTRO, *"I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano"*, ed. Giuffrè, 2005, p. 625

20 Nei "fini di culto" menzionati dal suddetto comma deve ritenersi certamente compreso il sostentamento dei ministri, come sottolinea polemicamente A. Licastro quando scrive: «va chiarito che tale disponibilità ad accettare forme di intervento pubblico (sia pure solo) agevolative dell'autofinanziamento, forse per risultare purificata al massimo da possibili compromissioni con lo Stato e non rivelarsi contraddittoria rispetto al credo separatista, è stata disciplinata dalla legge n. 409 del 1993 omettendo di menzionare espressamente tra le possibili destinazioni delle offerte deducibili il sostentamento dei ministri di culto, e richiamando piuttosto generici "fini di culto", cui però può senz'altro ricondursi l'esigenza del mantenimento dei ministri». A. LICASTRO, *"I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano"*, ed. Giuffrè, 2005, p. 625

Il ministro di culto nella Chiesa Evangelica Luterana

1. SACERDOZIO UNIVERSALE: LA CONCEZIONE DI LUTERO 2. IL MINISTRO DI CULTO NELLO STATUTO DELLA CELI 3. LA FORMAZIONE TEOLÓGICA DELLE PASTORE E DEI PASTORI NELLA CELI 4. REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PASTORI E PASTORE IN PIANTA STABILE A SERVIZIO DELLA CELI 5. IL MINISTRO DI CULTO NELL'INTESA TRA STATO ITALIANO E CELI 6. IL MINISTERO ORDINATO DELLA DONNA

1. SACERDOZIO UNIVERSALE: LA CONCEZIONE DI LUTERO

Il sacerdozio universale è uno dei capi saldi della dottrina di Lutero, per lui le parole pronunciate da Cristo durante l'ultima cena non lasciano adito a dubbi: esprimono chiaramente che il sangue di Cristo è donato a tutti coloro per i quali è stato versato, ovvero a tutti gli uomini peccatori, compresi i laici¹. Lutero sostiene che tutti i cristiani sono sacerdoti, intendendo il sacerdozio come partecipazione, un felice scambio, con Cristo.

«Come dunque Cristo per la sua primogenitura ottenne queste due prerogative, così egli ne fa parte e le condivide con chiunque crede in lui, per la legge del matrimonio, secondo la quale appartiene alla sposa tutto ciò che è dello sposo. Di conseguenza tutti noi che crediamo in Cristo siamo sacerdoti e re, come dice Pietro nella prima Lettera, al capitolo 2: “voi siete la stirpe eletta, un popolo acquistato da Dio, un sacerdozio regale, un regno sacerdotale”»².

Secondo Lutero il sacerdozio è conseguenza del battesimo, e non un sacramento diverso. Il sacramento dell'ordine viene così a cadere poiché l'idea di sacerdozio universale dei fedeli muta radicalmente la figura dei pastori della Chiesa: la loro scelta e la loro consacrazione non possono più essere riservate alla gerarchia ecclesiastica³. Con questa idea si afferma la critica di ogni funzione mediatrice esclusivista che il sacerdote consacrato rivendica per sé e di conseguenza anche di ogni gerarchia ecclesiastica⁴. Anche se è proprio lo stesso Lutero a sostenere che vi è divergenza tra sacerdote e pastore. È vero che tutti i cristiani

1 F. M. Cacciatore, *Protestantesimo e filosofia in Hegel*, Rubettino Editore, 2004, p. 140.

2 M. Lutero, *Von der Freiheit eines Christenmenschen*, 1520, in LW31, 354; WA 7, 27, 17-21; trad. it. *La libertà del cristiano*, a cura di P. Ricca, in “opere scelte” 13, Claudiana, Torino 2005, 130.

3 R. Coggi, *Ripensando Lutero*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2004, p. 21.

4 F. M. Cacciatore, *Protestantesimo e filosofia in Hegel*, Rubettino Editore, 2004, p. 140.

sono sacerdoti, ma non tutti sono pastori. Oltre a essere cristiano e sacerdote, infatti, quest'ultimo deve avere anche un ufficio e un ambito ecclesiale a lui destinato. È la vocazione e il mandato che rendono pastore e predicatore⁵. Lutero intende l'ufficio del ministero ordinato come un servizio ecclesiale rivolto a tutta la Chiesa. Questo ufficio non è in competizione con il sacerdozio universale di tutti i battezzati, ma piuttosto è al loro servizio, così che tutti i cristiani possano essere sacerdoti gli uni per gli altri.

Durante i primi anni della Riforma molti preti e monaci divennero ministri luterani, così che si ebbero subito a disposizione pastori a sufficienza per le parrocchie. Ma questo metodo di reclutamento si rivelò inadeguato nel lungo periodo. I riformatori dovettero scegliere se mantenere la tradizionale ordinazione dei sacerdoti da parte dei vescovi: i primi erano disposti ad obbedire ai secondi se i vescovi stessi avessero ammesso la predicazione del Vangelo secondo le convinzioni della Riforma⁶; questo però non avvenne e si dovette perciò scegliere un sistema in cui erano i pastori stessi ad ordinare gli altri pastori. Le prime ordinazioni ebbero luogo a Wittenberg nel 1535 e consistevano nell'imposizione delle mani e in una preghiera allo Spirito Santo dopo un esame della dottrina e della vita dei candidati.

L'ufficio del vescovo venne così a mancare, anche perché per i riformatori vi era un solo ministero ordinato, un unico ufficio che ha il compito di annunciare pubblicamente il Vangelo e di amministrare i sacramenti. Tuttavia sin dall'inizio si stabilì una differenziazione nell'ufficio. Dopo le prime visite pastorali si sviluppò l'ufficio del sovrintendente, che ebbe lo speciale compito di esercitare una sorveglianza sui pastori.

L'ordinazione non dev'essere considerata per la dottrina luterana un mandato umano, quanto un'istituzione divina. È infatti Dio l'unico artefice dell'ordinazione, in una delle formule del rito si dice: "il ministero della Chiesa è per tutte le Chiese gloriosa opera e importante, ed è dato e mantenuto da Dio solo"⁷.

Il rito dell'ordinazione è il conferimento dell'incarico, nella quale un cristiano è chiamato e investito dell'autorità, mediante la preghiera e l'imposizione delle mani, di esercitare il ministero della pubblica predicazione del Vangelo in parola e sacramento. Tale preghiera è una supplica di ricevere lo Spirito Santo e i doni dello Spirito, elevata nella certezza che sarà ascoltata⁸.

Il ministero dev'essere considerato anche, da un punto di vista ecumenico, a servizio della Chiesa universale.

2. IL MINISTRO DI CULTO NELLO STATUTO DELLA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

Il primo approccio con la nozione di ministero di culto all'interno dello Statuto lo abbiamo con l'articolo 9, che apre il titolo dedicato al corpo pastorale. In questo articolo troviamo una introduzione ai doveri e ai diritti dei Pastori luterani, i quali sono tenuti alla cura delle anime, all'istruzione delle loro Parrocchie, ad annunciare pubblicamente il Vangelo con la Parola e il Sacramento e ad assumere incarichi di interesse comune affidati dalla CELI.

I Pastori espletano il loro incarico in ottemperanza agli ordinamenti della CELI e sono tenuti all'osservanza del segreto del confessionale e d'ufficio anche a seguito della cessazione del rapporto di servizio. Si avvalgono della collaborazione con gli organi direttivi della CELI, alle cui decisioni sono vincolati.

5 G. Brunelli, 2017: *la Riforma. Dal conflitto alla comunione*, in: "ilRegno - documenti", n.11, 1 giugno 2013, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano, p. 374.

6 Nell'art. 28 della Confessione di Augusta Lutero si rammarica del rifiuto dei vescovi di ordinare.

7 M. Lutero, *Le Resolutiones. Commento alle 95 Tesi (1518)*, a cura di P. Ricca, in "Opere Scelte" 14, Claudiana, Torino 2013, p.423.

8 Federazione Luterana Mondiale, Pontificio Consiglio Per La Promozione Dell'unità Dei Cristiani, *The Apostolicity of the Church. Study document of the Lutheran - Roman Catholic Commission on Unity*, Lutheran University Press, Minneapolis 2006 p.277.

Il ministero di culto è affidato ai Pastori insediati dalla CELI, ma può essere affidato dal Decano anche a diaconi, presbiteri, predicatori laici e lettori⁹.

Può essere nominato Pastore chi ha compiuto uno studio di teologia riconosciuto dalla CELI e ha ricevuto l'ordinazione dalla stessa oppure da una chiesa appartenente alla Federazione Luterana Mondiale o alla Comunione delle Chiese Protestanti in Europa. La CELI può disporre l'ordinazione qualora il candidato sia in possesso dei suddetti requisiti e dimostri il sostegno della comunità. Anche la comunità può poi eleggere il Pastore, su proposta del Concistoro¹⁰: in caso però di opposizione motivata da parte della maggioranza di due terzi del Consiglio della comunità, la nomina non ha luogo.

Il rapporto tra i Pastori e la Chiesa è definito rapporto di servizio dal primo comma dell'art. 10; tale rapporto, che può essere a tempo pieno, parziale o onorifico, dà diritto alla tutela e all'assistenza da parte della CELI, e comporta l'obbligo di adempimento dei doveri di condotta professionale e privata, sottoposti alla vigilanza della CELI.

Ai sensi dell'art. 10 n.2 il rapporto di ogni Pastore con la comunità non può superare i dodici anni, salvo deroghe previo consenso di tutte le parti interessate. La prorogabilità è ammessa solo qualora il Pastore ricopra anche un ruolo istituzionale all'interno della CELI o se diventi Vicedecano o Decano¹¹.

All'articolo 11 troviamo la disciplina della risoluzione anticipata del rapporto di servizio: qualora si verifichi una violazione dei doveri inerenti l'ufficio del Pastore, o un contrasto con quelli inerenti l'insegnamento, o qualora la sua condotta di vita non sia conforme ai suoi doveri professionali, il Concistoro può rimuoverlo dall'incarico e sciogliere il rapporto di servizio. Il Pastore interessato o il Consiglio della Comunità hanno la possibilità di ricorrere contro il provvedimento davanti al Collegio dei Conciliatori.

È importante sottolineare che data l'importanza e l'autonomia concessa alle Comunità all'interno della confessione luterana, ognuna di esse integra con proprio statuto e regolamento la disciplina del ministro di culto contenuta nello Statuto generale della CELI¹².

9 Il Decano è il pastore dirigente a capo della CELI (art. 24 dello Statuto). I Diaconi, i Presbiteri, i Predicatori laici e i Lettori sono altre figure istituzionali all'interno delle varie comunità della CELI che hanno rapporti diretti con l'assemblea comunitaria.

10 Il Concistoro è un organo collegiale a cui spetta l'amministrazione della CELI e del suo patrimonio

11 Come da intervista con Alexandra Damm, responsabile amministrativa del Decanato Chiesa Evangelica Luterana in Italia, del 12 dicembre 2014.

12 Con riferimento allo *Statuto della Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste* approvato dall'Assemblea Generale della Comunità nella seduta del 20 giugno 2008, l'art. 13 disciplina dettagliatamente il ruolo del Pastore. Questi viene eletto dall'Assemblea parrocchiale con votazione segreta, su proposta del Presbiterio, di concerto con il Concistoro della CELI. Al Concistoro è riservata la facoltà in specifici casi di adottare la procedura di nomina di un pastore tuttavia con la maggioranza di due terzi dei membri presenti, l'Assemblea può opporsi presentando valide motivazioni. Se ciò accade la nomina non ha luogo.

In aggiunta al titolo di studio in teologia riconosciuto dalla CELI, e il possesso dell'ordinazione, viene richiesto anche il preventivo impegno all'osservanza dello Statuto e Regolamento della comunità. Oltre alle funzioni richiamate dallo Statuto generale della CELI, la comunità di Trieste affida al pastore: la tenuta dei registri parrocchiali e dell'ufficio parrocchiale; la conservazione degli arredi sacri della comunità. Egli è inoltre membro di diritto dell'Assemblea e del Presbiterio con tutti i connessi diritti e doveri.

Nel *Regolamento dello Statuto della Comunità*, all'art. 4 è annoverato tra i compiti del Presbiterio il controllo sull'operato del Pastore e la sua ammonizione se dovessero sussistere motivi fondati di rilievo dei suoi confronti; se l'ammonizione rimanesse senza esito spetterebbe sempre al Presbiterio l'esposizione del fatto al Decano della CELI.

All'art. 6 lettera A del Regolamento, tra i requisiti che devono possedere i candidati all'elezione al ruolo di Pastore, si aggiunge il bilinguismo (italiano e tedesco) e il fatto che abbiano tenuto, in presenza della Comunità, una predica del corso di una funzione religiosa. È compito del Presbiterio, ai sensi dell'art. 6 lettera B, nel predisporre gli atti necessari all'elezione, di provvedere a: proporre alla comunità uno o più candidati idonei; costituire una Commissione elettorale di tre membri; inviare a tutti i membri della Comunità aventi diritto di voto un invito scritto a partecipare all'elezione, nonché in allegato la scheda elettorale munita di timbro della Comunità con relativa busta. Secondo l'art. 7 del Regolamento, una volta avvenuta l'elezione del Pastore, il Presbiterio deve darne notizia con atto scritto al Pastore (che dovrà confermare sempre per iscritto la sua accettazione), alla CELI e alla locale Prefettura; inoltre dovrà darne notizia alla Comunità in occasione della prima funzione religiosa successiva all'elezione oppure con altro mezzo idoneo allo scopo.

La conferma dell'elezione del Pastore viene effettuata dalla CELI, il cui Decano provvederà al solenne insediamento.

3. LA FORMAZIONE TEOLOGICA DELLE PASTORE E DEI PASTORI NELLA CELI

Le modalità di formazione per l'impiego come pastore nella CELI sono illustrate nelle *Linee guida per la formazione teologica delle pastore e dei pastori nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia*, un testo presentato da una commissione incaricata dal Sinodo¹³, e approvato dallo stesso con delibera nel 2012. La formazione si articola in due fasi: la prima comprendente gli studi di teologia evangelica a livello universitario; la seconda il vicariato ecclesiastico di formazione.

Gli studi di teologia evangelica devono aver luogo alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma o in un'altra facoltà universitaria di teologia di tradizione protestante; in quest'ultimo caso il riconoscimento degli studi passa attraverso l'autorizzazione del Concistoro. Gli studi devono concludersi con un master in teologia o con l'Esame teologico in una Chiesa regionale evangelica tedesca o in un'altra facoltà di teologia tedesca. Il percorso formativo comprende anche un tirocinio di almeno sei mesi in una comunità evangelica di lingua tedesca o in una comunità della CELI: comunque in un ambiente culturale diverso da quello di origine del tirocinante. Completato il tirocinio ha luogo un colloquio di valutazione con un responsabile incaricato dal Concistoro.

Al termine del percorso di studi, dimostrata la conoscenza della lingua italiana e tedesca di livello minimo C1 (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa), superato un colloquio con i rappresentanti del Concistoro e dimostrata la familiarità con la dottrina e la storia luterana, il candidato può essere ammesso al vicariato di formazione. Esso viene svolto seguendo il programma dei corsi di una Chiesa partner di lingua tedesca. Come luogo di formazione può essere presa in considerazione sia una comunità CELI che una Chiesa partner. Il vicariato si conclude con un esame teologico, nella cui parte orale dev'essere presente un rappresentante della CELI. Superato questo, lo studente può essere assunto per un servizio di prova di minimo due anni in una comunità CELI. All'inizio di tale servizio viene celebrata l'ordinazione. Il Concistoro delibera della successiva assunzione con un impiego fisso in conformità con l'ordinamento vigente sulle assunzioni per l'impiego pastorale.

4. REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI PASTORI E PASTORE IN PIANTA STABILE A SERVIZIO DELLA CELI

Nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia sono in servizio sia pastori e pastore assunti dalla CELI stessa a tempo determinato o indeterminato, sia pastori e pastore inviati nella CELI dalla Chiesa Evangelica di Germania (EKD) o da un'altra Chiesa, i quali ottengono un impiego a tempo determinato.

La disciplina dell'assunzione a tempo indeterminato da parte della CELI è contenuta nel *Regolamento per l'assunzione di pastori e pastore in pianta stabile a servizio della CELI* approvato durante il XXI Sinodo della Celi svolto nell'aprile del 2012. Il regolamento è suddiviso in quattro parti contenenti rispettivamente: i presupposti per l'avvio di una procedura di assunzione, la procedura per l'assunzione, le condizioni di assunzione, le disposizioni finali.

Nella prima parte, oltre alle qualifiche teologiche già previste dallo Statuto, vengono descritte le qualifiche personali necessarie all'assunzione. La CELI richiede un chiaro orientamento evangelico, capacità comunicativa, di cooperazione, di lavoro di gruppo, competenze linguistiche e la disponibilità alla collaborazione ecumenica. All'art. 8 si presuppone l'approvazione delle basi giuridiche della CELI, sia dello Statuto, sia dell'Intesa con lo Stato italiano, ed infine anche del contratto con la EKD.

¹³ Il Sinodo è l'organo sovrano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Esso è formato dal pastore e altri due membri per ogni comunità. Il Sinodo elegge i membri degli altri organi e dibatte su tutte le materie di vita ecclesiale.

Le idoneità del pastore devono essere provate attraverso valutazioni di servizio, fornite anche dal Consiglio della Chiesa della precedente Comunità.

Nel caso in cui venga assunto un pastore inviato precedentemente da un'altra Chiesa nella CELI, il regolamento, all'art. 10, prevede delle condizioni aggiuntive, soprattutto di tipo linguistico. Deve risultare un particolare interesse della CELI nella persona da assumere, la quale deve possedere una padronanza al di sopra della media della lingua parlata e scritta tedesca e italiana in modo da poter essere collocabile anche in una Comunità in lingua italiana.

In ogni caso il presupposto base per avviare una procedura di assunzione è il fabbisogno di pastori in pianta stabile stabilito dal Sinodo sulla base della pianificazione generale del personale.

Nella parte seconda troviamo le procedure per l'assunzione di pastori e pastore a servizio permanente. Prima dell'effettivo avviso della candidatura di un soggetto, è necessaria una verifica da parte del Concistoro delle idoneità previste nella prima parte e un parere positivo della Conferenza dei presidenti delle Comunità. In caso di assunzione di un pastore inviato è necessario verificare che la Chiesa di provenienza sia disposta ad esonerarlo dal servizio. Il pastore candidato dovrà anche ottenere l'approvazione dell'Assemblea della singola comunità in cui si propone di operare.

La decisione definitiva sull'assunzione al servizio pastorale permanente della CELI avviene attraverso la nomina alla nuova sede pastorale e la contemporanea nomina al servizio pastorale permanente della CELI.

La parte terza tratta brevemente le condizioni per l'assunzione, la quale determina la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro che sostituisce eventuali contratti o accordi di assunzione precedenti.

Riguardo al trattamento economico di pastori e pastore assunti in pianta stabile alla CELI si prevede che essi siano retribuiti secondo l'ordinamento degli stipendi vigente della CELI, senza le indennità previste per i pastori inviati in essa. I contributi previdenziali vengono versati secondo le disposizioni di legge. In caso di malattia valgono i regolamenti generali per tutti i cittadini italiani e le persone che soggiornano stabilmente in Italia.

Nelle disposizioni finali possiamo trovare una procedura di soluzione delle controversie: nel caso in cui sorgano delle difficoltà che non siano state risolte attraverso il contatto diretto con il Concistoro, il candidato può rivolgersi al collegio dei conciliatori e richiedere una mediazione.

5. IL MINISTRO DI CULTO NELL'INTESA TRA STATO ITALIANO E CELI

L'art. 4 dell'Intesa¹⁴ tra la CELI e lo Stato italiano disciplina così la figura del ministro di culto:

« 1. La Repubblica italiana riconosce il ministero pastorale, diaconale e presbiterale conferito e riconosciuto dalla CELI.

2. Ai ministri di culto, pastori e laici, nominati dalla CELI e dalle Comunità è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento alle attività di cui all'art. 22¹⁵.

3. Ai ministri di culto di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nell'esercizio del proprio ministero.»

¹⁴ L'Intesa tra la CELI e lo Stato italiano viene firmata il 20 aprile 1993 e approvata con la legge n. 520 del 1995.

¹⁵ L'art. 22 Intesa: «La CELI con le sue Comunità prende atto che agli effetti delle leggi civili si considerano: attività di religione e di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e all'educazione cristiana; attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali ed a scopo di lucro».

Al comma 1 dell'art. 4 l'Intesa luterana ricomprende nella dizione di ministro di culto coloro che esercitano il ministero pastorale, diaconale e presbiterale¹⁶.

Il Pastore è la figura a cui è dedicato il titolo III dello Statuto ed è essenzialmente colui che, secondo l'art. 9 Statuto visto sopra, «ha il diritto e dovere del pubblico annuncio del Vangelo con la Parola ed il Sacramento, della cura delle anime, dell'istruzione e dell'assunzione di incarichi di interesse comune affidati dalla CELI».

La figura del Diacono e del Presbitero non trovano definizioni né disciplina giuridica all'interno dello Statuto della CELI. I Diaconi fanno parte del "clero", per quanto questo termine possa aver significato per una confessione che non conosce il sacramento dell'ordine, e non hanno funzioni ecclesiastiche ma di natura pratica: ad esempio è prevista la collaborazione di un Diacono presso il Decanato, con il compito di curare l'amministrazione e anche i verbali delle delibere del Concistoro. I Presbiteri sono oggi nella CELI i membri del Consiglio parrocchiale, eletti dalla comunità per un periodo determinato dallo Statuto di ciascuna Parrocchia¹⁷, con funzioni anche ecclesiastiche: possono ad esempio fare le veci del Pastore quanto questi sia impossibilitato¹⁸.

In alcuni articoli dello Statuto vengono fatte delle distinzioni attraverso una indicazione puntuale delle rispettive qualifiche di natura confessionale. Fra le disposizioni di dettaglio l'art. 5 attribuisce i compiti di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti delle forze armate, della polizia e di altri servizi assimilati ai «pastori luterani», nonché in qualche caso ai «consiglieri all'uopo delegati»; gli artt. 6 e 7 attribuiscono i compiti di assistenza spirituale nei riguardi dei ricoverati e dei detenuti ai «pastori, diaconi e presbiteri». Infine il comma 1 dell'art. 14, in materia di tutela degli edifici di culto, chiama in causa il «Decano della CELI», allargando ancor di più la diversificazione di ruoli ministeriali che l'Intesa richiama con riferimenti normativi specifici. In qualche altro caso, per converso, l'Intesa si rifà alla qualifica generica di «ministro di culto», senza peraltro dimostrare in modo esplicito di volerla impiegare come indicazione sintetica di tutte le figure di cui all'art. 4, e senza neppure prevedere la rilevanza civile di alcun potere certificativo confessionale: è il caso dell'art.13, in materia di celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili; qui il mancato richiamo all'art. 8¹⁹, che si occupa della certificazione della qualifica di ministro di culto, non si riesce proprio a comprendere, venendo in rilievo una tipica attività di carattere ministeriale e presentandosi inevitabilmente, sul piano pratico, la necessità di un adeguato raccordo con la competenza di un organo pubblico, ossia dell'ufficiale dello Stato civile²⁰.

Sicuramente da segnalare al comma 2 dell'art. 4 il riferimento ai ministri di culto «pastori o laici», infatti rimanendo ancorati alle categorie concettuali tradizionali sembrerebbe qui trovarsi dinanzi ad una contraddizione in termini. Del resto secondo tali categorie è "ministro di culto" proprio colui che, all'interno del gruppo confessionale, si differenzia per una sorta di specializzazione o consacrazione a determinate funzioni, dal fedele-laico. In realtà questo richiamo riflette le peculiarità che caratterizzano la confessione luterana, la cui struttura affianca ad una organizzazione ecclesiastica affidata quasi essenzialmente ai pastori, dei "ministeri laici" che alcuni semplici fedeli sono chiamati a svolgere: questi

16 C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996 p. 294.

17 Nello Statuto vigente della Comunità Evangelica Luterana di Confessione Augustana di Trieste, all'art. 11 troviamo: «Il Presbiterio è costituito dal Pastore, quale membro di diritto e da sette membri laici, che fanno parte della Comunità da almeno 3 anni, hanno compiuto il 25° anno d'età e che vengono eletti con voto segreto dall'Assemblea della Comunità per la durata di quattro anni.»

18 R. Saracino, *L'Intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia*, in http://www.olir.it/areetematiche/77/documents/Saracino__Intesa-CELI.pdf, sito consultato il 15/12/2014.

19 Art. 8 Intesa: «Ai fini dell'applicazione degli articoli 4,5,6,7 la CELI rilascia apposita certificazione della qualifica di pastore, diacono o presbitero».

20 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pp. 720-721.

inoltre, anche al di fuori dalle tassative previsioni dell'Intesa, in ambito civile devono essere considerati propriamente investiti di funzioni ministeriali se dia esito positivo una valutazione fondata sulla natura delle attività concretamente esercitate. Comunque sia, avendo riguardo alle norme dell'Intesa, la demarcazione tra ministri pastori e ministri laici non è destinata a rilevare né con riguardo alle garanzie di libertà di cui all'art. 4, né con riguardo alla titolarità di compiti espressamente riservati ai primi (ad esempio assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati), né con riguardo al relativo sostentamento²¹.

In riferimento al sostentamento dei ministri di culto, non è previsto un ente od una struttura apposita: questo del resto si verifica per evidenti ragioni quantitative e perché la confessione in questione non prevede né il celibato ecclesiastico né la strutturazione ministeriale tipica della Chiesa cattolica²². L'unica parte dell'Intesa che se ne occupi direttamente è l'art. 29, che equipara gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della CELI e delle Comunità ad essa collegate, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Attraverso poi gli artt. 26 e 27 l'Intesa rende chiaro da dove provengano i fondi dedicati al sostentamento dei ministri di culto: dalle erogazioni liberali volontarie e dalla quota dell'otto per mille dell'Irpef destinata alla CELI. Anche da ciò si può notare come la confessione luterana risulti favorevole all'intervento finanziario dello Stato: scelta motivata peraltro da un'orgogliosa rivendicazione di utilità ed economicità dei servizi resi, anche alla luce dei sempre più evidenti limiti e carenze dello Stato sociale²³.

Per ciò che riguarda l'assolvimento degli obblighi di leva, la confessione luterana ha dimostrato di non avere una posizione contraria al servizio militare per i ministri di culto: l'art. 5 infatti prevede che ai pastori che prestano servizio militare debba essere concesso di svolgere, insieme agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano²⁴ (ove naturalmente ricorra la necessità straordinaria di prestare il servizio di leva dato che questo è oggi sostanzialmente inattivo come stabilito dalla l. 226/2004).

Infine il comma 3 dell'art. 4 contiene l'esplicita garanzia del segreto religiosamente motivato: l'unica peculiarità che qui può essere evidenziata è che la formulazione della norma risulta inedita²⁵; i contenuti della situazione giuridica sono qui infatti tracciati in termini positivi («è riconosciuto il diritto»), invece di essere espressi in termini negativi («non sono tenuti a dare») come ad esempio avviene nell'art. 4 della l. 121/1985, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Villa Madama tra Stato italiano e Chiesa cattolica²⁶.

6. IL MINISTERO ORDINATO DELLA DONNA

Nonostante l'importante ruolo rivestito dalle donne nella vita religiosa in famiglia, nella comunità e nella Chiesa, per molti secoli le chiese luterane, come altre Chiese, hanno riservato l'ordinazione agli uomini.

²¹ *op. cit.*, p. 724.

²² C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996 p. 409.

²³ Confronta R. Bachrach, *L'intesa della Chiesa evangelica luterana in Italia*, Torino, Claudiana, 2010, p. 95: «Noi riteniamo di poter accettare i soldi che lo Stato mette a disposizione, e quindi anche l'otto per mille, perché siamo convinti che ci spettino, perché siamo convinti che quello che diamo è molto di più di quello che ci viene dato».

²⁴ R. Saracino, *L'Intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia*, in http://www.olir.it/areetematiche/77/documents/Saracino__Intesa-CELI.pdf, sito consultato il 15/12/2014.

²⁵ A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, p. 717.

²⁶ Art. 4 l. 121/1985: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero».

Il ruolo della donna si è evidenziato particolarmente durante la prima fase della Riforma, in cui molte donne parteciparono alla riformulazione della vita e della dottrina della Chiesa. Tale apporto non venne meno durante i secoli successivi, in cui le donne della parrocchia guidarono la comunità al fianco dei loro mariti svolgendo compiti caritativi, formativi e culturali; inoltre erano responsabili dell'educazione cristiana dei bambini, conducevano una vita familiare quasi pubblica e avevano molti impegni di rappresentanza, sempre però legati all'ufficio parrocchiale del marito.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, molte parrocchie rimasero senza pastore, poiché gli uomini furono chiamati alle armi; per questo le donne assunsero molti ruoli vicari all'interno della Chiesa.

Il 31 agosto del 1945 l'EKD (Chiesa evangelica in Germania) venne rifondata, e le chiese regionali progressivamente introdussero l'ordinazione delle donne: la prima ad essere nominata pastora della chiesa evangelico-luterana ai fini della legge fu nel 1958 Elisabeth Haseloff²⁷.

All'inizio si trattava di poche donne, le quali facevano fatica ad inserirsi in un mondo dominato dagli uomini, questi conservavano diverse riserve nei loro confronti: esse venivano pagate male, chiamate "fratello" e non si potevano sposare. La completa equiparazione arrivò con il Sinodo del 1979.

Oggi le donne pastore in servizio sono circa il 40%. L'ordinazione delle donne sottolinea la natura della Chiesa luterana come segno della riconciliazione e unità in Cristo mediante il battesimo al di là delle divisioni di razza, stato sociale e sesso. Le chiese che hanno optato per la consacrazione delle donne al pastorato evidenziano il fatto che Gesù, nel corso del suo ministero, si è dimostrato vicino tanto agli uomini quanto alle donne. Ricordano che tra quelli che seguivano Gesù si trovavano delle donne, e proprio alle donne viene affidato l'incarico di annunciare la resurrezione di Gesù.

Infine, in molte Chiese membri della FLM (Federazione Luterana Mondiale) e nella maggioranza delle Chiese luterane più grandi, le donne non solo vengono ordinate al pastorato, ma anche elette al ministero episcopale²⁸ e addirittura nel 2009 è stata eletta la prima donna come capo della Chiesa Evangelica Luterana in Germania²⁹.

27 Estratto dal discorso della Pastora della Chiesa Luterana di Verona Kerstin Vogt, *Donne e chiesa. Esperienze di donne nelle chiese protestanti*, tenuto il 17 maggio 2012 presso la Chiesa Evangelica Luterana San Domenico in Verona, in <http://www.ekkw.de/archiv/downloads/DonnechurchaPfrinKerstinVogt.pdf>, sito consultato il 15/12/2014

28 Federazione luterana mondiale, Dichiarazione di Lund, 26 marzo 2006, in <http://bollutnet.nemesisistemi.it/archivio/Bolluto19DichiarazioneLund.pdf>, sito consultato il 15 dicembre 2014

29 Si veda l'articolo: *Germania: per la prima volta una donna eletta a capo della chiesa evangelica*. 29 ottobre 2009, Corriere della Sera, in www.corriere.it. Sito consultato il 19 dicembre 2014.

Ministro di culto nella Chiesa Avventista del 7° Giorno

1. INTRODUZIONE 2. I MINISTERI PASTORALI E NON PASTORALI 3. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO 4. IL RUOLO DEL PASTORE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ 5. IL SOSTENTAMENTO DEL MINISTRO DI CULTO

1. INTRODUZIONE

La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno è una comunità che fa parte del mondo della Riforma Protestante. Con essa condivide i principi cardini del protestantesimo (sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus christus, soli Deo gloria). Nello specifico la Chiesa Avventista riscopre l'importanza del ritorno di Cristo e dell'osservanza del giorno di riposo sabatico. In questa parte introduttiva, daremo dei cenni sulla storia e la struttura organizzativa della Chiesa, in modo tale da capire quali sono i meccanismi con cui entra in contatto il ministro di culto avventista (talvolta chiamato anche "pastore"¹).

A partire dal 1816 ci fu negli Stati Uniti un movimento di risveglio interconfessionale centrato sulla fede nell'imminente ritorno di Gesù. In questo contesto W. Miller, dal quale derivò il movimento omonimo «milleriti», iniziò a predicare il secondo avvento. Sulla base di calcoli personali W. Miller arrivò perfino a definirne una data certa: il 22 ottobre 1844². Essa venne calcolata adottando il principio giorno-anno (caratteristico dell'approccio storicistico delle profezie apocalittiche) al passo biblico di Daniele 8:14 che dice: «fino a duemilatrecento sere e mattine: poi il santuario sarà purificato»³. W. Miller commise l'errore di interpretare il termine «santuario», credendolo sulla terra, e del verbo «purificare», inteso come il secondo avvento. In seguito a questa delusione molti milleriti persero la fede, altri ritornarono nelle comunità di appartenenza, mentre un piccolo gruppo continuò le ricerche ritenendo la data individuata da

1 *Manuale di Chiesa*, Impruneta, Edizioni ADV, 2010, pp. 18-19: «Nella maggioranza delle aree della Chiesa mondiale si usa 'pastore' per identificare un membro del clero. Dunque in queste pagine è impiegato tale termine anziché 'ministro', qualunque siano le responsabilità assegnategli dall'Unione locale».

2 T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° giorno*, <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi__ChiesaAvventista.pdf>, sito consultato il 8/1/2015, pp. 4-7.

3 G. R. Knight, *Piccola storia del popolo dell'avvento*, I, Impruneta, Edizioni ADV, 1994, pp. 7-18

Miller corretta ma non l'evento che si attendeva⁴. Da questo piccolo gruppo nacque poi la Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno. Ancora oggi la dottrina del Santuario e del Giudizio investigativo è caratteristica peculiare della teologia avventista. Questa chiesa attende e predica il secondo avvento in gloria di Gesù. L'umanità è invitata alla conversione a Cristo ed a prepararsi in vista di questo ritorno⁵.

Già nel 1868, con l'aumentare dei fedeli, la chiesa avventista si diede una propria struttura organizzativa⁶. Da questo punto di vista, fonti necessarie di studio sono il Working Policy e il Manuale di Chiesa: il primo disciplina la struttura organizzativa mondiale della Chiesa⁷, mentre il secondo raccoglie le dottrine e le regole proprie della comunità, riordinando tutta la gran quantità di documenti che fino al 1932 erano stati prodotti ma che, dal punto di vista sistematico, mancavano di un'organizzazione coesa⁸.

La forma organizzativa della Chiesa è di tipo rappresentativo e si basa sull'elezione dei membri ad ogni livello⁹. La struttura, di tipo piramidale, vede al vertice la Conferenza Generale, che è l'espressione

4 Gli avventisti del 7° giorno ritengono che il «santuario» non sia stato rivendicato nella terra, così come interpretato da Miller, ma nel cielo. Gesù ritornerà solo al termine di tale rivendicazione: nel frattempo, compito dell'umanità è quello di convertirsi ed essere pronta al secondo Avvento. Confronta anche *Manuale di Chiesa*, cit., p. 152: «In cielo c'è un santuario: vero tabernacolo "che il Signore e non un uomo, ha eretto". Cristo vi officia in nostro favore, mettendo così a disposizione dei credenti i benefici del sacrificio espiatorio da lui offerto una volta per sempre alla croce. Egli iniziò il suo ministero di Sommo Sacerdote e di nostro Intercessore alla sua ascensione. Nel 1844, alla fine del periodo profetico di duemilatrecento giorni/anni, Gesù cominciò la seconda e ultima fase del suo ministero espiatorio, quella del giudizio investigativo, che rappresenta la soluzione definitiva di ogni peccato, simboleggiata dalla purificazione dell'antico santuario ebraico nel giorno del perdono. In quel servizio simbolico il santuario veniva purificato mediante il sangue di animali sacrificati, mentre quello del cielo è purificato dal perfetto sacrificio di Cristo. Il giudizio investigativo rivela agli esseri celesti chi, fra i morti, si è addormentato in Cristo e, grazie a lui, è considerato degno di partecipare alla prima risurrezione. Esso, inoltre, manifesta chi, fra i viventi, è fedele a Cristo, osserva i comandamenti di Dio e ha la fede di Gesù e, quindi, in lui è pronto per la traslazione nel suo regno eterno. Questo giudizio dimostra la giustizia di Dio nel salvare coloro che credono in Gesù. Esso dichiara che quanti sono rimasti fedeli a Dio riceveranno il regno. La conclusione di questo ministero di Cristo segnerà la fine del tempo di grazia prima del secondo avvento».

5 *La confessione di Fede degli Avventisti del 7° Giorno – Le 28 verità bibliche fondamentali*, Impruneta, Edizioni ADV, 2010, pp. 340-341.

6 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 24 «A mano a mano che il numero dei credenti cresceva, diventava evidente che senza una forma di organizzazione si sarebbe creata una grande confusione e l'opera non si sarebbe sviluppata con successo. Per provvedere al sostentamento del corpo pastorale, per diffondere il messaggio in nuovi territori, per proteggere sia le chiese sia i pastori da membri indegni, per tutelare le proprietà della chiesa, per proclamare la verità tramite la stampa e per molte altre ragioni, era indispensabile un'organizzazione».

7 T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° giorno*, <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi__ChiesaAvventista.pdf>, sito consultato il 8/1/2015, pp. 21-23. L'autore divide il contenuto del Working Policy in tre punti. In primo luogo si parla della Costituzione e degli Statuti. All'interno della Costituzione vengono riportate le norme riguardanti la Conferenza Generale, l'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e dell'Ufficio Esecutivo e i loro compiti. Gli Statuti contengono invece altre norme alcune delle quali riguardano le Divisioni e la loro organizzazione interna oltre che norme relative alla gestione delle finanze. Il secondo punto del Working Policy riguarda invece la Dichiarazione di Missione; al suo interno vengono definiti i metodi della missione della Chiesa Avventista compresi quelli dell'opera di evangelizzazione dei popoli. L'ultima parte del Working Policy raccoglie e organizza le decisioni adottate dalle Sessioni della Conferenza Generale e dai Concili Annuali del Comitato Esecutivo della Conferenza Generale. L'importanza che quest'ultima parte assume riguarda principalmente il mantenimento dello spirito unitario della Chiesa: le disposizioni in esso contenute devono essere osservate da tutte le organizzazioni avventiste.

8 T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° giorno*, <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi__ChiesaAvventista.pdf>, sito consultato il 8/1/2015, pp. 23-24: «il Manuale di Chiesa (Seventh-day Adventist Church Manual) è un documento ufficiale della Conferenza Generale. Esso regola le questioni relative alle chiese locali per quanto attiene alla loro organizzazione, ai loro servizi e attività, ai loro ufficiali, alla moralità dei loro appartenenti, alle relazioni con i responsabili della Federazione e con gli operai. Il Manuale di Chiesa è uno strumento relativamente recente: la prima edizione fu pubblicata nel 1932, sebbene la risoluzione di fornire gli ufficiali di chiesa di istruzioni raccolte in un unico documento fosse stata presa sin dalla sessione della Conferenza Generale del 1882. (...) Il Manuale di Chiesa è l'espressione della volontà della chiesa mondiale: le modifiche o le revisioni possono essere apportate soltanto dal voto dei delegati della Conferenza Generale. Ogni Divisione può preparare un supplemento al Manuale, contenente materie di particolare interesse per la Divisione stessa non trattate dal Manuale; tali supplementi devono essere sottoposti al Comitato della Conferenza Generale prima di essere stampati».

9 E. G. White, *Testimonies for the church, Volume 8*, <<http://text.egwwritings.org/publicationtoc.php?bookCode=8T>>, sito consultato il 8/1/2015, pp. 236-237: «Every member of the church has a voice in choosing officers of the church. The church chooses the officers of

mondiale della Chiesa. Scendendo verso il basso troviamo le Divisioni, l'Unione, le Federazioni/Campi e le Chiese locali.

L'assemblea della Conferenza Generale è la massima autorità amministrativa e, sulla base della Bibbia che è l'unico testo sacro di riferimento, determina in sessione plenaria dottrine e pratiche da seguire¹⁰.

Le Divisioni sono distaccamenti amministrativi della Conferenza Generale attraverso le quali essa gestisce le singole Unioni presenti. Al loro interno hanno un comitato esecutivo nominato dalla Conferenza Generale stessa¹¹.

L'Unione è l'insieme delle Federazioni presenti sul territorio. La Federazione elegge dei delegati che la rappresentano all'interno dell'Unione. Anche i membri del comitato esecutivo dell'Unione sono eletti da questi delegati. L'Unione diventa il punto di raccordo delle Chiese locali nei territori dove non sia presente un numero di fedeli tale da poter dar vita alla Federazione.

La Federazione è l'insieme di tutte le Chiese locali presenti sul territorio. Può succedere che una nazione non abbia una densità di fedeli tale da poter creare una Federazione: in tal caso il territorio stesso verrebbe diviso in Campi. Questo, per esempio, è il caso dell'Italia, che è divisa non in Federazioni ma in quattro Campi¹².

La struttura più vicina ai fedeli è quella delle Chiese locali dove si svolgono gli incontri di preghiera e di riunione. Ogni sabato viene celebrato il culto e svolto lo studio biblico. L'insieme dei membri costituisce l'assemblea amministrativa. Gli incarichi all'interno di questa struttura possono essere svolti da ogni fedele in base alle capacità personali di ognuno. Il Comitato di Chiesa è il massimo organo locale amministrativo e disciplinare.

2. I MINISTERI PASTORALI E NON PASTORALI ALL'INTERNO DELLA CHIESA AVVENTISTA

La Chiesa avventista ritiene che all'interno del popolo di Dio, cioè in capo ad ogni battezzato, ci siano diversi doni e ministeri che la Chiesa stessa ha il compito di riconoscere e rendere operanti¹³. Benché anche la chiesa avventista, come gran parte delle confessioni di matrice protestante, creda nel sacerdozio universale, questo non significa che non esista una distinzione nelle funzioni tra clero e laici¹⁴. Pertanto, in base alla funzione, possiamo distinguere ministeri pastorali e non pastorali.

the state conferences. Delegates chosen by the state conferences choose the officers of the union conferences, and delegates chosen by the union conferences choose the officers of the General Conference. By this arrangement every conference, every institution, every church, and every individual, either directly or through representatives, has a voice in the election of the men who bear the chief responsibilities in the General Conference».

10 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 27 «La Bibbia è il fondamento e la fonte delle dottrine e delle pratiche della Chiesa che vengono stabilite, su tale presupposto, dalla Conferenza Generale in sessione plenaria.»

11 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 27-28

12 *Gli Avventisti del 7° Giorno – Insegnamenti, attività e istituzioni del popolo della speranza*, I, Impruneta, Edizioni ADV, 2008, p. 124: ad oggi, sono stati istituiti quattro campi nel territorio italiano. Il primo è il Campo Nord, con sede a Milano; poi vi sono il Campo Centro con sede a Roma, il Campo Sud con sede a Bari ed infine il Campo Sicilia con sede a Catania. All'interno dell'Unione è presente anche la Missione maltese.

13 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 149: «In ogni epoca, Dio concede a tutti i membri della sua chiesa i doni spirituali che ognuno utilizzerà in un servizio motivato dall'amore, per il bene comune della chiesa e dell'umanità. Elargiti dallo Spirito Santo, che li distribuisce "a ciascuno in particolare come egli vuole", i doni assicurano quelle capacità e quella vocazione necessarie alla chiesa per l'esercizio delle funzioni stabilite da Dio. Secondo le Scritture, questi doni sono: la fede, la guarigione, la profezia, la predicazione, l'insegnamento, l'amministrazione, la comprensione, la riconciliazione, il servizio altruistico e la bontà per aiutare e incoraggiare le persone.»

14 G. R. Knight, *Alla ricerca di un'identità – Lo sviluppo delle dottrine fondamentali degli avventisti del settimo giorno*, Edizioni ADV, Impruneta, 2004, p. 153: «Il sacerdozio che coinvolge tutti i credenti, implica che ciascun membro ha la responsabilità, nel nome di Dio, della cura

In primo luogo analizziamo i ministeri non pastorali. I soggetti che rientrano in questa categoria, la cui attività è spesso di tipo volontaristico, esercitano sia attività ecclesiastiche (i diaconi) sia funzioni di tipo amministrativo e assistenziale (gli anziani e i dirigenti di chiesa)¹⁵.

I diaconi vengono scelti tramite elezione e la loro carica è fondamentale nella gestione della comunità in quanto solleva pastori, anziani e dirigenti da determinate responsabilità¹⁶. Anche le donne possono accedere al ruolo di diacono¹⁷, ed in quel caso vengono chiamate diaconesse. Per esercitare la sua funzione il diacono dev'essere consacrato tramite il rito apposito, da parte del pastore consacrato. Una volta entrato in possesso delle sue funzioni il diacono resta in carica fino alla scadenza del suo mandato. Tali funzioni sono più pratiche che spirituali: il diacono non può celebrare il matrimonio né svolgere autonomamente alcun rito della chiesa¹⁸. In tali riti, il diacono mantiene compiti di assistenza al pastore¹⁹. Inoltre, il diacono assiste gli anziani ed i pastori nello svolgimento di tutte le riunioni, visita i membri della chiesa, ha compiti di assistenza ai malati ed ai poveri e cura la manutenzione dei locali della chiesa²⁰.

La figura dell'anziano è di fondamentale importanza all'interno della Chiesa avventista a livello locale. Le sue funzioni sono pastorali ed amministrative. Egli presiede al regolare svolgimento delle riunioni e dei servizi di culto e nell'applicarsi nell'ambito dell'insegnamento. La carica da esso svolta è molto importante per il pastore poiché lo aiuta ad esplicare le sue funzioni. Laddove nella comunità non sia nominato un pastore, il suo ruolo accresce notevolmente: ricopre il ruolo di guida spirituale ed esercita le funzioni più elevate all'interno della comunità²¹.

Altra figura importante a livello locale, sempre nell'ambito dei ministeri non pastorali, è quella dei dirigenti di chiesa. Essi esercitano funzioni amministrative all'interno dei Dipartimenti, i quali sono strutture il cui scopo è quello di estendere nel territorio l'impegno sociale della Chiesa²².

e della testimonianza verso le altre persone e che egli può comunicare direttamente con Dio senza alcuna intermediazione umana. Ciò enfatizza contemporaneamente sia la vicendevole dipendenza fra i membri della chiesa sia la loro indipendenza. Il sacerdozio universale abolisce ogni distinzione qualitativa tra clero e laici, benché lasci lo spazio per una possibile differenziazione di funzioni tra i due ruoli».

15 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 176

16 *Manuale di chiesa*, cit., p. 69

17 *La figura della donna nelle religioni*, a cura di L. Scopel, Trieste, EUT, 2012, p. 58. Vedi anche *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 70-71.

18 *ibidem*

19 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 70. Per esempio, nello svolgimento della liturgia della Santa Cena, «durante il rito della lavanda dei piedi, i diaconi e le diaconesse predispongono tutto il necessario, come asciugamani, bacinelle, acqua e secchi. In seguito alla cerimonia si occuperanno di lavare e riporre tutto il materiale e i panni. Il pane e il vino rimanenti non devono essere consumati e i diaconi e le diaconesse li elimineranno in modo rispettoso».

20 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 70.

21 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 65: «Se il comitato d'Unione assegna uno o più pastori a una comunità, il pastore - o il pastore decano nel caso ce ne fossero diversi - sarà considerato il primo responsabile della comunità e gli anziani saranno i suoi assistenti. Dal momento che la loro attività è strettamente collegata, essi dovranno collaborare armoniosamente. Il pastore non si assumerà tutte le responsabilità ma le condividerà con gli anziani e gli altri dirigenti. Il pastore che svolge il proprio servizio nella chiesa è il presidente del comitato di chiesa. Tuttavia, possono esistere circostanze in cui è consigliabile che un anziano funga da presidente. L'attività pastorale nella chiesa va condivisa fra il pastore e gli anziani: d'accordo con il pastore, gli anziani faranno visita ai membri, si occuperanno dei malati, incoraggiano il ministero della preghiera, organizzeranno o celebreranno l'unzione dei malati e la presentazione dei bambini, incoraggeranno chi è abbattuto e offriranno assistenza in altre responsabilità pastorali. In qualità di collaboratori del pastore essi vigileranno con costanza sul loro gregge».

22 Tra i Dipartimenti più importanti ricordiamo il Dipartimento dei Ministeri Personali la cui opera è strettamente di evangelizzazione, il Dipartimento delle Comunicazioni che s'impegna alla diffusione del messaggio evangelico della Chiesa, il Dipartimento del Sabato Sera che cura il catechismo dei fedeli ed il Dipartimento dell'Educazione che si occupa dell'educazione dei fanciulli.

Venendo ora a parlare del ministero pastorale, centrale è la figura del pastore²³. Egli ha il compito di guida della comunità dei credenti; ha la facoltà di amministrare tutti i riti e le cerimonie e ha un ruolo centrale nell'amministrazione delle chiese a lui affidategli²⁴.

3. LA NOMINA DEL MINISTRO DI CULTO

La nomina del ministro di culto è una questione interna alla confessione religiosa. Questo lo si ricava da un lato dall'art. 2 comma 2 della legge 516/1988²⁵ in cui si stabilisce che la nomina di ministro di culto avviene senza che vi siano ingerenze statali; dall'altro dall'art. 15 della medesima legge, con cui la Repubblica riconosce le certificazioni rilasciate dall'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, attestanti, tra le altre cose, anche la qualifica di ministro di culto (art. 4). Le certificazioni sono rilasciate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, let. d) dello Statuto dell'Unione²⁶, dall'Assemblea dell'Unione tra le cui competenze c'è anche quella di «accordare a tutti gli operai che si adoperano per il conseguimento dello scopo dell'Unione una credenziale o licenza per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra, anche ai sensi degli artt. 4 e 15 della Legge 516/1988».

A questo punto è necessario preliminarmente distinguere tra i vari tipi di certificazioni che l'Unione rilascia. Già la legge 516/1988 riconosce non solo le certificazioni attestanti la qualifica di ministro di culto ma anche quelle riguardanti altre qualifiche, come quella di colportore²⁷, di missionario o di insegnante²⁸. In questa sede quelle che a noi interessano sono la licenza e la credenziale di ministro di culto: la prima è rilasciata al cosiddetto "pastore autorizzato", la seconda al "pastore consacrato".

23 G. Cupertino, *La Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno*, Trento 1995, p. 131: «Nella Chiesa avventista, come in tutte le chiese che si richiamano alla tradizione protestante, quella del pastore è una figura centrale per la vita della comunità. Il pastore non è un prete. Ha prerogative molto diverse dal sacerdote della tradizione cattolica e la differenza più appariscente, la possibilità di sposarsi, non è la più importante. La posizione che il pastore occupa nella comunità avventista dipende dalle radici protestanti dell'avventismo e dall'interpretazione del messaggio biblico».

24 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: *Daimon* Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 180: «per la Chiesa avventista, la "messa a parte" di uomini per il servizio sacro del ministero è considerata come uno degli obiettivi più importanti per la Chiesa stessa. I pastori hanno un ruolo centrale nella cura delle chiese loro affidate e nelle responsabilità che possono essere chiamati ad assumere ai vari livelli della Chiesa».

25 Legge 516/1988, <<http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/88L516.html>>, sito consultato il 8/1/2015. La legge 516/1988 è la legge di attuazione dell'intesa con la Chiesa Avventista del 7° Giorno, stipulata - quest'ultima - il 29 dicembre 1986. La legge di attuazione dell'intesa è l'unica fonte di diritto che regola i rapporti tra Stato e Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° Giorno (art. 1 della legge stessa): con essa, e limitatamente alle chiese avventiste, vengono abrogate le precedenti leggi sui culti ammessi, e cioè la legge 1159/1929 e il R.D. 289/1930. L'intesa attuata con la legge in esame è una intesa lunga perché disciplina anche tematiche specifiche come il riposo sabbatico o l'obiezione di coscienza in ambito militare.

26 Statuto dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, <www.avventisti.it/download/varie/Uicca__Statuto__XXIV__Assemblea.pdf>, sito consultato il 8/1/2015. Lo statuto disciplina quelli che sono gli organi dell'Unione (Assemblea, Comitato esecutivo, Presidente, Segretario e Tesoriere), altri organismi riconducibili all'Unione (sono organismi che possono essere costituiti, modificati o estinti dall'Unione stessa), le finanze, la possibilità di emendare lo statuto e lo scioglimento dell'Unione stessa.

27 Colportore deriva dal francese "colporteur", che significa "venditore ambulante". Per un'analisi del suo compito, rinviamo a *Seventh-Day Adventist Encyclopedia* (Revised edition), a cura di D. F. Neufeld, Washington D.C., 1976, p. 791, traduzione di T. Rimoldi. «Egli è considerato un evangelista e i suoi sforzi sono coordinati con quelli degli altri operai nel campo dell'evangelizzazione. Il suo lavoro è sacro; esso ha elementi del lavoro del pastore, dell'insegnante e del venditore. Recandosi direttamente nelle case di ogni classe di persone egli espone ai suoi acquirenti la via della salvezza e prega con loro, sperando che Dio voglia spingerle affinché i libri che egli sta lasciando nelle loro case siano letti e studiati. Sono molti coloro che sono stati guidati alla piena comprensione e al convincimento spirituale, e quindi a far parte di una comunità attraverso l'influenza della stampa».

28 Per un elenco delle principali certificazioni rilasciate dall'Unione, confronta T. Rimoldi, *La Chiesa Avventista del 7° giorno*, <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi__ChiesaAvventista.pdf>, sito consultato il 7/12/2014, pp. 36-38.

La licenza di ministro di culto è rilasciata al candidato pastore (o pastore autorizzato) che sta completando il suo percorso formativo per divenire ministro di culto²⁹. La licenza è prevista a livello ordinamentale anche dal Manuale di Chiesa: infatti, «per offrire ai candidati al ministero pastorale un'occasione per dimostrare la propria vocazione, specialmente nell'ambito dell'evangelizzazione, l'Unione concede loro le credenziali di pastori autorizzati che gli permettano di sviluppare il dono pastorale»³⁰. La licenza è rilasciata dall'Unione³¹ per il periodo di tempo che intercorre dal tirocinio post-laurea fino all'ordinazione come pastore³². Prima del tirocinio, comunque, il candidato deve aver conseguito un preparazione teologica di livello universitario (laurea di 2° livello), che in Italia è offerta dalla Facoltà Teologica dell'Istituto avventista di cultura biblica "Villa Aurora", sito a Firenze³³. Vengono incoraggiati anche studi di specializzazione teologica superiore a livello di master o dottorato, conseguibili sia in facoltà avventiste che non³⁴. Inoltre l'Unione garantisce ai propri ministri di culto una "formazione continua" annuale, attraverso seminari e corsi garantiti dalla Facoltà Teologica. Il pastore autorizzato normalmente può «predicare, evangelizzare, portare avanti l'opera missionaria e prestare assistenza in tutte le attività della chiesa»³⁵. In realtà, può succedere che anche al pastore autorizzato sia affidata la responsabilità di una chiesa locale (o di un gruppo di chiese locali), compito che normalmente spetta al pastore consacrato. Però, dal momento che «affinché ciò diventi possibile, la chiesa o il gruppo di chiese interessate dovranno eleggerlo anziano di chiesa»³⁶, sarà comunque necessaria una consacrazione perché essa è requisito per espletare il compito di anziano di chiesa³⁷. Inoltre, le funzioni pastorali saranno limitate all'interno dell'ambito territoriale della chiesa locale che ha eletto il pastore autorizzato come anziano³⁸.

29 Ministerial Association-General Conference of Seventh-day Adventists, *Seventh-day Adventist Minister's Manual*, Silver Spring, 1992, p. 72: «Prior to ordination, ministerial interns receive a "license" rather than a "credential", not because they are new in the ministry, but to designate that their ministerial training is not complete until after their internship. Granting a ministerial license is not a commitment on the part of the conference that ordination is ultimately assured. It merely provides the opportunity for licentiates to prove their calling».

30 *Manuale di Chiesa*, Impruneta, Edizioni ADV, 2010, pp. 30-31

31 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, pp. 82-83: «per la Chiesa avventista, i requisiti concernenti la preparazione e gli studi da compiersi per poter accedere al ministero sono stabiliti da ciascuna Divisione, la quale prevede un percorso formativo minimo, il Ministerial Training Course, che i candidati devono percorrere».

32 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 185.

33 Gli studi dell'Istituto sono articolati in un corso di laurea triennale (I livello) e uno magistrale di due anni (II livello), in teologia, al termine dei quali sono rilasciati diplomi riconosciuti in Italia ai sensi dell'art. 14 della legge attuativa dell'intesa. Nel corso di laurea triennale, l'insegnamento verte soprattutto sullo studio dell'Antico e Nuovo Testamento, della storia del cristianesimo, della teologia teorica ed applicata, della psicologia e pedagogia. Il corso di laurea magistrale prevede due indirizzi: il primo, "pastorale della famiglia", mira a fornire una specifica preparazione psicologica al futuro pastore, mentre il secondo, "religione, diritti e società", prevede studi di sociologia e dialogo interreligioso. Per maggiori informazioni cfr. <<http://www.villaaurora.it/ita/corsi/teo/index.php>>, sito consultato il 7/12/2014

34 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 83: «Sempre più spesso I candidate al minister approfondiscono ulteriormente I loro studi conseguendo master, dottorati, o altri titoli accademici, sia presso università e seminari avventisti, sia presso università e istituti superiori statali o di alter confessioni religiose. In particolare, I candidati italiani che che abbiano completato la loro formazione (...) scelgono spesso di conseguire titoli accademici presso la Faculté de théologie protestante di Strasburgo».

35 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 31

36 *ibidem*

37 Ivi, p. 64 «L'elezione ad anziano non qualifica, di per sé, all'esercizio di tale funzione perché è necessaria la consacrazione»

38 Ivi, p. 31 «Tali funzioni [responsabilità di una chiesa o di un gruppo di chiese in capo al pastore autorizzato] si limitano alla chiesa o gruppo di chiese a cui egli è assegnato e di cui è anziano». Ivi, p. 63 «L'autorità e il lavoro degli anziani sono circoscritti alla chiesa in cui essi sono stati eletti».

La credenziale di ministro di culto è invece rilasciata al pastore una volta che questi sia stato consacrato. Tra il rilascio della licenza al pastore autorizzato e della credenziale al pastore consacrato possono passare molti anni, o addirittura può succedere che l'aspirante ministro di culto rimanga tale per sempre³⁹, dal momento che la licenza ha il solo scopo di permettere al candidato pastore di provare la propria vocazione⁴⁰. Se invece l'aspirante pastore è pronto per divenire ministro di culto a tutti gli effetti, questo sarà deciso da un'apposita commissione esaminatrice⁴¹. Se il candidato supera l'esame, ad esso segue la cerimonia di ordinazione, rito effettuato attraverso l'imposizione simbolica delle mani, con il quale la chiesa esprime il trasferimento di un dono e di un'autorità, secondo la tradizione delle Scritture⁴². Differentemente dalla consacrazione da anziano prevista per il pastore autorizzato (che – lo ricordiamo – ha un ambito di efficacia territorialmente limitato), la consacrazione di pastore consacrato ha valore universale ed è riconosciuta all'interno di tutta la chiesa avventista mondiale⁴³.

La consacrazione non vincola l'individuo per sempre né gli conferisce particolari poteri e prerogative: ed infatti la rinuncia al ministero non costituisce sacrilegio⁴⁴. Inoltre, le stesse certificazioni rilasciate dall'Unione non sono a tempo indeterminato, infatti in base al già citato art. 7, comma 2, let. d) dello Statuto dell'Unione si stabilisce che la credenziale o licenza è valida «per il periodo che intercorre tra un'Assemblea e l'altra»: pertanto, ha una durata che normalmente è di cinque anni, dal momento che questo è l'intervallo di tempo tra una sessione ordinaria e l'altra dell'Assemblea (art. 8 dello Statuto)⁴⁵.

39 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 187. Confronta anche Working Policies of the General Conference of the Seventh Day Adventists, Washington, Review and Herald publishing association, 2012, p. 399 «Undue haste has sometimes been apparent in recommending candidates for ordination. On the other hand, there has also been undue delay, extending as long as twenty years and more. Both these attitudes are wrong. Although no employee should be hurried into ordination, it is just as important that when a man is ready to be thus set apart, the service should not be unduly delayed. Embarrassment has been brought to employees at times because of being unable to perform certain important ministerial responsibilities. However, the fact that a licensed minister has spent four, five, or even eight years in the field is of itself no guarantee that he is ready for ordination. One with less ability for evangelistic preaching or less aptitude for other lines of ministerial and pastoral work than some others will naturally take longer to develop. Indeed, some may never qualify for ordination. Those who do not reveal particular ministerial talent and aptitude for definite public leadership should be encouraged to develop as personal soul winners, recognizing that their call is to some other work less distinctly ministerial».

40 Working Policies of the General Conference of the Seventh Day Adventists, Washington, Review and Herald publishing association, 2012, p. 400 «such a license, however, is not a commitment on the part of a conference that ultimate ordination is assured. It merely provides the opportunity for the licentiate to prove his calling»

41 Ivi, pp. 403-404: «Before any ordination is carried out, there shall be careful, unhurried, and prayerful examination of the candidates as to their fitness for the work of the ministry. The results of their labor as licentiates should be reviewed, and the examination should cover the great fundamental facts of the gospel. Before the church sets a man apart by ordination he should have given satisfactory evidence of: a. A call to the ministry as a lifework, b. A belief in and knowledge of the Scriptures, c. An acquaintance with and full acceptance of the vital truths we believe we are called to proclaim to the world, d. An experience in various kinds of ministerial responsibility, e. Entire consecration of body, soul, and spirit, f. Spiritual stability, g. Social maturity, h. An aptness as a teacher of truth, i. An ability to lead souls from sin into holiness, j. Fruitage in souls won to Christ, k. A cooperative attitude and confidence in the organization and functioning of the church, l. A life of consistent exemplary Christian conduct, m. An exemplary family, n. Being a model steward in tithe and offerings, o. An understanding of and adherence to church principles as set forth in the Church Manual».

42 Atti degli apostoli (At 6:6; 8:17): «Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani»; «Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo».

43 Working Policy, cit., p. 395 «The spiritual rite of ordination constitutes the official recognition by the Seventh-day Adventist Church of his divine call to the ministry as a life commitment, and is his endorsement to serve as a minister of the gospel in any part of the world».

44 G. Cupertino, *La chiesa avventista del 7° giorno – Chi, come, dove, quando, perché?* Impruneta, Edizioni ADV, 1998, p. 133

45 La temporalità limitata di tali credenziali è confermata anche a livello confessionale, dal momento che il *Manuale di Chiesa*, cit., 2010, p. 32 stabilisce che «credenziali e autorizzazioni sono rilasciate fino alla scadenza del termine stabilito dallo Statuto e dai regolamenti o dalle linee operative dell'Unione e sono rinnovate tramite voto dell'Assemblea dell'Unione oppure del suo Comitato esecutivo»

D'altra parte, la certificazione può essere comunque revocata in qualsiasi momento per giusta causa⁴⁶.

La certificazione, inoltre, è una condizione per poter accedere ai pulpiti della chiesa⁴⁷ ed è necessaria per l'esercizio della funzione pastorale, dal momento che, in assenza, il pastore (ancorché consacrato) potrà esercitare solo le funzioni di anziano, funzioni – dunque – che hanno natura perlopiù amministrativa⁴⁸.

Controverso è il tema riguardante l'accesso al ministero pastorale da parte delle donne⁴⁹. Nella pratica, il problema viene risolto in maniera diversa a seconda della cultura del paese in cui opera la chiesa: negli Stati Uniti d'America sono presenti casi di donne nominate pastore, in Italia le donne vengono al limite consacrate come anziani mentre in Sud America e Africa si registrano posizioni meno aperte circa la possibilità per le donne di accedere alle funzioni di culto⁵⁰.

4. IL RUOLO DEL PASTORE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Il pastore consacrato assegnato a una chiesa locale svolge un ruolo sia all'interno che all'esterno della comunità. All'esterno dialoga con le autorità civili e religiose, promuovendo e sostenendo eventi d'interesse teologico, culturale, sociale ed umanitario. All'interno svolge, in collaborazione con altri dirigenti della comunità, il compito di cura pastorale presso i fedeli. Il pastore rappresenta il consigliere e la guida locale per la congregazione; egli ha il compito di formare i dirigenti locali affinché amministrino correttamente le loro mansioni e portino avanti i programmi stabiliti in tutte le attività ecclesiastiche⁵¹.

Il pastore è consigliere di tutti i dipartimenti e gli organismi ausiliari della chiesa, poiché sono tutti parimenti impegnati nell'opera di evangelizzazione⁵². Quando le circostanze lo rendono opportuno egli ha il potere di convocarli. Data la sua competenza ricopre molti incarichi di responsabilità: per esempio, è responsabile dei programmi di comunicazioni della chiesa e collabora con il segretario del dipartimento delle comunicazioni⁵³. Ha un ruolo centrale nell'organizzazione della Scuola del sabato, principale

46 *ibidem*

47 *ibidem*: «Per evitare che individui avversi alla Chiesa abbiano accesso ai nostri pulpiti non si permetterà a nessuno che non sia in grado di presentare delle valide credenziali della Chiesa Avventista di predicare a una comunità. Vi sono, tuttavia, casi in cui dei funzionari pubblici o autorità governative possono parlare alla comunità, ma dal pulpito dovranno essere escluse tutte le persone non autorizzate».

48 *ibidem*: «Chi fosse stato precedentemente consacrato come pastore ma non abbia più credenziali valide potrà essere eletto anziano senza bisogno di essere consacrato nuovamente - a meno che la consacrazione a pastore non sia stata invalidata - e le sue funzioni si limiteranno a quelle di un anziano di chiesa locale».

49 T. Rimoldi, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003, p. 189: «La Chiesa avventista, pur accettando anche le donne nel ministero pastorale, e avendo deliberato che le singole Divisioni possono nel loro territorio autorizzare la consacrazione di donne come anziani, non procede alla loro ordinazione. Si tratta in ogni caso di un argomento molto dibattuto negli ultimi anni e su cui non è escluso che in un futuro prossimo ci siano significative novità». Si segnala, comunque, che la più recente versione del Working Policy, non ha previsto nulla di nuovo rispetto all'edizione 1998-1999 analizzata dall'autore. Confronta *Working Policy*, cit., 2012, p. 113: «(BA 60 10 Official Position). The world Church supports nondiscrimination in employment practices and policies and upholds the principle that both men and women, without regard to race and color, shall be given full and equal opportunity within the Church to develop the knowledge and skills needed for the building up of the Church. Positions of service and responsibility (except those requiring ordination to the gospel ministry) on all levels of church activity shall be open to all on the basis of the individual's qualifications».

50 *La figura della donna nelle religioni*, a cura di L. Scopel, Trieste, EUT, 2012, pp. 58-59.

51 *Manuale di Chiesa*, cit., p. 30.

52 *Ivi*, p. 76

53 *Ivi*, p. 78, «Il dipartimento delle Comunicazioni promuove l'uso di un solido programma di relazioni pubbliche e di tecniche di comunicazione aggiornate, di tecnologie sostenibili e dei media nella promulgazione del Vangelo».

programma educativo delle Chiesa, dove mantiene compiti di coordinamento e di garanzia. Egli è membro del comitato della Scuola del Sabato, tiene le lezioni sugli studi biblici e si assicura della competenza degli insegnanti.

Il pastore e i responsabili della chiesa locale hanno, fra le altre responsabilità, quella di organizzare programmi ricreativi accuratamente studiati per bambini, giovani, adulti e persone anziane.

Quando un membro della chiesa adotta un comportamento ritenuto contrario⁵⁴ agli insegnamenti della Chiesa avventista può essere soggetto a misure disciplinari⁵⁵. L'applicazione di tali provvedimenti costituisce una *extrema ratio* a cui ricorrere quando anche i metodi conciliativi con il membro della chiesa falliscono. Anche in questa ipotesi, il ruolo del pastore è coinvolto nel processo di mediazione: egli presiede la riunione amministrativa regolarmente convocata che applicherà il provvedimento disciplinare ritenuto più idoneo⁵⁶. Nella filosofia avventista il provvedimento disciplinare non ha finalità punitiva, ma redentiva. Esso si prefigge di orientare l'individuo verso la corretta condotta o insegnamento della chiesa. Qualora si arrivi all'esclusione essa è per la chiesa avventista una presa di distanza verso una scelta o condotta non conforme all'insegnamento della chiesa, ma mai un rigetto della persona, la quale resta sempre oggetto di cura, amicizia ed attenzione. La chiesa sarà pronta a riammettere la persona come membro di chiesa se dovessero riesserci le condizioni⁵⁷.

Il pastore è competente nell'amministrazione dei riti e delle cerimonie. Per quanto riguarda il battesimo, coloro che desiderano diventare membri della Chiesa devono ricevere un'adeguata formazione da parte del pastore basata sulle Sacre Scritture, sulle dottrine fondamentali e sulle pratiche della Chiesa e infine sulle responsabilità di esserne membri⁵⁸. In assenza o in collaborazione con il pastore anche membri di chiesa preparati (anziani, dirigenti o altri) possono formare teologicamente nuove persone; il pastore tuttavia avrà la cura di verificare la preparazione impartita⁵⁹.

54 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 55-56. «Le motivazioni per le quali i membri sono soggetti a misure disciplinari sono le seguenti: 1. Rinnegamento della fede nei fondamenti del Vangelo e nei principi fondamentali della Chiesa, o insegnamento di dottrine contrarie a questi. 2. Violazione della legge di Dio, come per esempio: adorazione di idoli, omicidio, furto, bestemmia, gioco d'azzardo, trasgressione del sabato, menzogne volontarie e abituali. 3. Violazione del settimo comandamento della legge di Dio in relazione all'istituto matrimoniale, alla famiglia cristiana e alla condotta morale. 4. Abuso sessuale di bambini, adolescenti, giovani, o adulti vulnerabili, atti di fornicazione, promiscuità, incesto, pratiche omosessuali, produzione, utilizzo o distribuzione di pornografia, altre perversioni sessuali. 5. Nuove nozze di persona divorziata, salvo che essa sia parte innocente, rimasta fedele ai voti coniugali, in un divorzio causato da adulterio o perversione sessuale. 6. Violenza fisica, inclusa la violenza domestica. 7. Frode o falsificazione volontaria negli affari. 8. Un comportamento sregolato che getti discredito sulla chiesa. 9. Adesione o partecipazione a movimenti od organizzazioni sleali o che creano contrasti. 10. Rifiuto continuato di riconoscere la legittima autorità della chiesa o di sottostare all'ordine e alla disciplina di questa. 11. Utilizzo, produzione o vendita di bevande alcoliche. 12. Utilizzo, produzione o vendita di tabacco in qualsiasi forma destinata al consumo umano. 13. Utilizzo o produzione di droghe illegali, utilizzo improprio o spaccio di narcotici o altre sostanze».

55 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 56-57 «Quando vengono commessi peccati gravi la chiesa ha due modi per applicare provvedimenti disciplinari: 1. Votando la censura. 2. Votando l'espulsione dalla chiesa».

56 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 57-58: «Si potranno applicare sanzioni disciplinari, laddove sussistano sufficienti ragioni, solo in occasione di una riunione amministrativa regolarmente convocata dopo che il comitato abbia analizzato il caso. La riunione dovrà essere presieduta da un pastore consacrato oppure da un pastore autorizzato che sia anche anziano consacrato della chiesa in questione o, in assenza del pastore, da un anziano in accordo con il pastore stesso o con il presidente dell'Unione o del Campo».

57 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 59-60 «La chiesa ha il compito, dove possibile, di tenersi in contatto con chi è stato cancellato, manifestandogli uno spirito di amicizia e affetto e sforzandosi di riportarlo al Signore. Chi è stato espulso può essere riammesso una volta che il periodo stabilito dalla chiesa nella riunione amministrativa sia terminato, una volta che abbia confessato gli errori commessi, che venga data prova di un suo sincero pentimento e di un cambiamento nello stile di vita conforme ai principi della Chiesa e che sia chiaro che il membro si sottoporà completamente all'ordine e alla disciplina della Chiesa».

58 *Manuale di Chiesa*, cit., pp. 39-40

59 *Manuale di Chiesa*, p. 40

Il pastore, poi, officia la cerimonia della Santa Cena, che viene celebrata almeno una volta ogni tre mesi. Questo è un rito in cui si commemora la morte e resurrezione del Cristo e si prefigura la venuta del suo regno⁶⁰.

Infine, anche il matrimonio è officiato dal pastore. Per esso valgono le normali regole previste dall'ordinamento italiano in materia di matrimonio celebrato da una confessione religiosa che ha stipulato un'intesa con la Repubblica.

5. IL SOSTENTAMENTO DEL MINISTRO DI CULTO

La chiesa avventista è una tra le confessioni acattoliche che, pur concorrendo alla ripartizione della quota dell'otto per mille ai sensi dell'art. 30 della legge 516/1988 così come modificato dalla legge 637/1996, ha scelto di non destinarla al sostentamento dei ministri di culto, preferendo devolvere tali somme, sempre ai sensi dell'art. 30, ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, sia direttamente sia attraverso un ente costituito ad hoc⁶¹. Il motivo per cui la chiesa non utilizza fondi statali per il sostentamento dei ministri va ricercato a livello di ordinamento confessionale, dove si stabilisce che il pastore debba essere sostanzialmente remunerato solo con i fondi della chiesa stessa⁶².

Giova allora ricordare che la chiesa si finanzia soprattutto attraverso le libere offerte dei fedeli e attraverso l'istituto della decima, che consiste nella versamento della decima parte delle entrate e rendite del fedele alla chiesa. Mentre le offerte sono utilizzate per le generiche esigenze di culto, è attraverso la decima⁶³ che la chiesa provvede al sostentamento del ministro di culto, infatti «*the tithes shall be utilized to support salaried personnel directly engaged in pastoral and evangelistic soul-winning endeavors*»⁶⁴. La legge 516/1988, all'art. 29 comma 2, permette poi anche al fedele avventista di dedurre ai fini IRPEF le «erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni [1.032,91€], a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione».

Dal punto di vista formale, è l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno che concretamente utilizza la decima per versare gli assegni per il sostentamento del ministro di culto. A livello ordinamentale, infatti, si stabilisce un obbligo in capo alle singole chiese locali, che materialmente rice-

60 La confessione di fede degli avventisti del 7° giorno, Le 28 verità bibliche fondamentali, Impruneta, Edizioni ADV, 2009, p. 109.

61 G. Long - V. Di Porto, *Dall'eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l'otto per mille dell'IRPEF*, in: "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 15 (1998), I. 61-62: «Questa previsione corrisponde alla prassi già seguita dalle Chiese avventiste, di tenere separata la gestione dell'otto per mille dalle ordinarie finanze della confessione. L'eventuale costituzione di un apposito ente corrisponde, per gli avventisti, a criteri di trasparenza - e quindi di valutabilità dei risultati ottenuti con i fondi dell'otto per mille - tanto più importanti data l'esclusione dell'utilizzo di quei fondi per i normali fini istituzionali della confessione (culto e sostentamento dei ministri)».

62 Working Policies of the General Conference of the Seventh Day Adventists, Washington, Review and Herald publishing association, 2012, p. 713: «Pastors are the spiritual leaders of the Church at all levels. Paying pastors with government or other non-church funds could place them in a situation where their allegiance and accountability are divided and threatens church autonomy. For this reason pastors employed at all levels, in church owned and operated institutions and organizations, should be paid from denominational funds. Any exception to this shall require approval by the executive committee of the next higher organization which shall consult with the General Conference through the division».

63 Ellen G. White, *The use of the Tith*, <<http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Periodical&bookCode=Echoes&year=1905&month=June&day=21>>, sito consultato il 5/12/2014: «The tithe is to be used for one purpose - to sustain the ministers whom the Lord has appointed to do His work. It is to be used to support those who speak the words of the life to the people, and carry the burden of the flock of God».

64 Working Policies, cit., p. 690

vono la decima, di versare quest'ultima all'Unione⁶⁵. Ed infatti, in base all'art. 20 dello Statuto dell'Unione stessa, si specifica che il patrimonio di quest'ultima è costituito anche dalle decime di tutte le chiese locali e dei membri isolati.

È prevista, infine, anche nell'intesa avventista la norma che equipara ai fini fiscali l'assegno ricevuto dal ministro di culto dall'Unione al reddito da lavoro subordinato (art. 29 della legge 516/1988).

65 Manuale di Chiesa, cit., p. 121: «La decima non verrà utilizzata in nessun modo dalla chiesa locale, ma custodita temporaneamente e poi inviata alla tesoreria dell'Unione. In tal modo, le decime di tutte le chiese locali affluiscono alla tesoreria dell'Unione, che a sua volta ne invia una percentuale all'organismo superiore, secondo i regolamenti della Conferenza Generale e della Divisione, per sostenere le spese necessarie a portare avanti l'opera di Dio nelle rispettive sfere di responsabilità e di attività».

Il ministro di culto nella confessione ebraica

1. LA FIGURA DEL RABBINO 2. LA FORMAZIONE RABBINICA IN ITALIA: IL COLLEGIO RABBINICO ITALIANO 3. IL RABBINO NELLO STATUTO DELL'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE 4. IL RABBINO NELL'INTESA CON LO STATO ITALIANO, L. 101/1989 5. LA DONNA RABBINO

1. LA FIGURA DEL RABBINO

Sebbene l'analisi linguistica del termine *rabbino* non sia sufficiente a far chiarezza sulla complessità delle sue funzioni, non è inutile prendere le mosse proprio da ciò. Nell'ebraico biblico il termine *rav* (dalla radice aramaica RBY, "grande, essere grande") si può tradurre con il termine «grande»; esso non si riferisce ad una funzione particolare bensì assume un'accezione quantitativa (molto, ampio); si deve giungere all'epoca della composizione della *Mishnah*¹ (I sec. d.C.) per vedere utilizzato il termine nel senso di «maestro» e del possessivo *Rabbi* in quello di «mio maestro» (da *rav*, "maestro" e *sheli*, "mio")².

I testi più precoci in nostro possesso, in cui compare il termine *rabbini* in maniera diffusa e precisa, sono i Vangeli di Giovanni, di Marco e di Matteo. Ai fini di questa analisi va ricordato l'utilizzo che Gesù stesso avrebbe fatto del suddetto termine, così come viene riportato in Matteo 23, 1-12 e, più precisamente, nei versi 6-8:

¹ "Già intorno al 200 d. C., secondo la tradizione, il patriarca Jehudà ha-Nasi aveva compilato una silloge normativa (risalente, almeno in parte, ai farisei) della «torà orale»: la *Mishnà* («ripetizione», «dottrina»), che comprende l'intera legislazione religiosa della tradizione orale, la *halakhà* [...]. Con la *Mishnà* il patriarca Jehudà [...] voleva realizzare una raccolta di fonti della tradizione della *halakhà* oppure un manuale per l'insegnamento (e per i maestri) o un vero e proprio codice legislativo per il tribunale? In ogni caso nelle sue intenzioni si trattava della continuazione della tradizione, che per lui naturalmente nello stesso tempo era legge, e al più tardi da 50-100 dopo la *Mishnà* era diventato anche il codice del diritto vincolante per l'intero rabinato. [...] La *Mishnà* comprende, senza distinzioni, tra il diritto sacro (religioso) e diritto civile (profano), 63 trattati, raggruppati in 6 sezioni principali («ordini») per lo più tematiche: Semenze, Festività, Donne, Danni, Cose sacre (sacrifici, giuramenti, prescrizioni alimentari) e purificazione culturale (solo un trattato, *Avoth*, Padri, è di contenuto non legale, edificante)". Da: H. Kung, *Ebraismo*, Milano, BUR Saggi, 2013, pp. 160-161.

² G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2011, pp. 3-4.

Si compiacciono [i farisei e gli scribi] dei posti d'onore nei banchetti, i primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non vi fate chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli.

Il testo indica la presenza di un'istituzione chiaramente riconoscibile nella società ebraica dell'epoca, con posizioni sociali privilegiate (posti d'onore ai banchetti e nelle sinagoghe) e precise funzioni sul piano istituzionale. Le parole “sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei” (Mt. 23,2) indicano una chiara genealogia, segnalata sia nel primo capitolo dell'*Avoth*³, sia in precedenza nella stessa Bibbia quando Giosuè riceve da Mosè l'investitura⁴. Per quanto riguarda le loro funzioni, le parole di Gesù contro scribi e farisei indicano l'esercizio di funzioni legislative e ritualistiche (“Praticate e osservate tutto ciò che dicono”, Mt 23, 3) e anche funzioni religiose legate ai sacrifici nel Santuario di Gerusalemme. La parola *Rabbi*, quindi, non si limiterebbe ad un semplice appellativo possessivo, ma sarebbe un vero e proprio sostantivo, con funzioni e caratteristiche precise, una funzione di investitura e un ruolo nella società ebraica dell'epoca⁵.

Fino alla seconda distruzione del Tempio di Gerusalemme, ad opera dei Romani nel 70 d.C., l'autorità era attribuita ai sacerdoti, i quali, in virtù della loro discendenza da Aronne della tribù di Levi, erano chiamati a svolgere particolari compiti sul piano religioso: impartivano la benedizione di Aronne⁶, istruivano il popolo⁷, a turno presiedevano ai sacrifici del Tempio di Gerusalemme e giudicavano delle malattie contagiose. Al vertice della gerarchia si poneva il sommo sacerdote, che veniva unto con olio sacro e nel giorno dell'Espiazione era l'unico a poter accedere al Santo dei Santi nel Tempio e pronunciare il Nome di Dio. In posizione subalterna rispetto alla casta sacerdotale si trovavano i *Leviti*, i quali, sempre in virtù della discendenza paterna, erano chiamati a svolgere importanti funzioni per il compimento dei rituali religiosi⁸.

Dopo la distruzione del Tempio e la conseguente dispersione (*diaspora*) del Popolo Ebraico, Israele divenne una società fondata sul Testo e sulla sua interpretazione, da cui si produceva un corpus legislativo generalmente accettato e riconosciuto⁹. Fu l'esistenza stessa della legge a far nascere il bisogno di una sua conoscenza professionale; in questo contesto, infatti, la funzione sacerdotale si indebolì e cominciò gradualmente ad affermarsi l'autorità dei *rabbini*, ovvero, gli interpreti della *Torah*, l'insegnamento divino scritto (costituito dal Pentateuco e dagli altri libri della Bibbia ebraica) ed orale (secondo la tradizione, anch'essa rivelata a Mosè sul Sinai)¹⁰.

Lentamente il titolo di *rabbi* cominciò a designare l'appartenenza ad una casta sociale, nella quale si entrava al termine di un percorso di formazione e attraverso la cerimonia della *semikhah*, la cui origine

3 H. Kung, *Ebraismo*, Milano, BUR Saggi, 2013, pag. 161.

4 Vedi infra.

5 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pp. 4-5.

6 “Parla ad Aronne e ai suoi figli e riferisci loro: Voi benedirete così gli Israeliti; direte loro: Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace. Così potranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò”, Nm 6, 23-27.

7 “Infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca l'istruzione, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti”, Ml 2,7.

8 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, Cosenza, L. Pellegrini, 2009, pp. 94-95.

9 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pag. 6.

10 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, Cosenza, L. Pellegrini, 2009, pp. 94-95.

viene fatta risalire all'ordinazione di Giosuè che, attraverso l'imposizione delle mani da parte di Mosè¹¹, ricevette l'autorità divina di interpretare la legge¹².

La maggior parte delle attività di competenza dei rabbini, sia quelle legate all'insegnamento, sia quelle giudiziarie, dovevano essere svolte gratuitamente¹³: nel *Talmud* babilonese (Tb, Nedarim 37^a) si distingue, per quanto riguarda l'insegnamento, fra l'attività di *miqrà* (la compilazione del testo biblico, per cui è permessa la retribuzione) e quella di *midrash* (un metodo di interpretazione omiletica, cioè di spiegazione e di illustrazione del testo, per cui è vietata)¹⁴.

Nel II e III secolo i rabbini si configuravano ancora come «dottori della legge» ma la loro autorità era cresciuta, perché essi erano divenuti di fatto un modello di vita per il popolo: attraverso l'interpretazione e la concreta applicazione dell'omnicomprensivo diritto religioso, il rabbino appariva, quindi, come «una torà incarnata» e ciò comportò che egli venisse posto al vertice della società¹⁵.

Generalmente i rabbini all'interno della comunità ebraica locale esercitavano mestieri e professioni comuni, da cui traevano il necessario per vivere. Col tempo, tuttavia, essi cominciarono a ricevere un compenso dalla comunità (sulla base di un rapporto contrattuale di dipendenza stipulato con la stessa) per lo svolgimento della funzione rabbinica, che, tra il X e il XVI secolo, progressivamente andò ad articolarsi nell'insegnamento, nella risoluzione di quesiti giuridici (*horaàh*), nell'esercizio di funzioni giudiziarie (*dajanùth*, cioè il giudizio ed elaborazione della giurisprudenza, ovvero di *responsa*), nella predicazione e nel compimento delle pratiche religiose¹⁶. Dal XVI secolo in poi, in tutta Europa, i compiti assegnati al rabbino vennero istituzionalizzati in via definitiva da appositi contratti, privi, tuttavia, di una formulazione standardizzata (spesso le medesime indicazioni erano contenute nei cosiddetti *pinkasim*, registri contenenti le deliberazioni amministrative delle singole comunità)¹⁷.

Essendo conoscitori della legge, i rabbini permisero agli ebrei di mantenere un'unità dopo la diaspora mediante lo svolgimento delle loro funzioni. A tal proposito, Hans Kung osserva:

Per ogni ebreo l'intero corso della giornata (dalla mattina presto fino alla sera tardi), l'intero corso dell'anno (giorni feriali e di festa, il sabato), anzi l'intero corso della vita (nascita, circoncisione, pubertà, matrimonio, famiglia, morte e sepoltura) erano regolati, in ogni parte del mondo, dalle disposizioni della *Mishnah* e del *Talmud*. Uno stile di vita ben determinato, con innumerevoli prescrizioni, regole, consuetudini vincolanti, che riguardavano ogni ambito possibile e immaginabile.

La legge¹⁸ veniva vissuta, nel quadro della religiosità rabbinica, come un dono e la sua osservanza garantiva l'unione tra l'uomo e Dio. La sua concreta applicazione era, pertanto, di fondamentale importanza

11 "Allora Giosuè, figlio di Nun, fu ripieno dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui; così i figli d'Israele gli ubbidirono e fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè", Deut. 34,9.

12 Inoltre, va sottolineato che "non esiste continuità storica tra il rabbinato biblico e quello odierno, che è di origine medievale [...]. Già nel quindicesimo secolo l'ordinazione rabbinica era accostata ad un diploma rilasciato da un'università ed il fatto che i candidati al rabbinato potessero essere ordinati più volte da differenti maestri [...] indica la distanza che separa l'ordinazione rabbinica da quella regolata dal diritto canonico, che non è reiterabile." Da: S. Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 232-233.

13 "Colui che trae profitto dalle parole della Torah rimuove la propria vita dal mondo", *Mishnah*, *Avoth* 4.5.

14 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pag. 12.

15 H. Kung, *Ebraismo*, cit., pag. 156.

16 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pag. 30.

17 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pag. 38.

18 "Non c'è attività spirituale superiore allo studio della legge, che è la risposta dell'uomo alla parola di Dio." Da: H. Kung, *Ebraismo*, cit., pag. 171.

e il corrispondente compito dei rabbini consisteva nella funzione giurisdizionale all'interno delle comunità ebraiche¹⁹.

Nonostante l'importanza assunta, il rabbino non fu mai considerato irremovibile: svolgeva i suoi incarichi sempre per periodi di tempo determinati e poteva essere rinnovato nell'incarico ma, in ogni caso, la necessità di un esplicito rinnovo gli ricordava di non essere lui il "padrone" della comunità²⁰. L'autorità del rabbino dipendeva molto dalle sue qualità personali e, in particolare, dal suo bagaglio culturale: l'accesso al rabbinato era condizionato dallo svolgimento di un ciclo di studi presso le *yeshivot*, scuole istituite attorno alla figura di un singolo maestro. Era dovere di quest'ultimo giudicare le capacità e i progressi del proprio allievo e decidere se questi era pronto ad amministrare la giustizia e di insegnarla. Nel caso in cui la valutazione fosse stata positiva, il maestro avrebbe accordato al suo allievo la *semikhah* (vedi supra) o ancora, *Heter* (o *Hatarat*) *Horaat*, vale a dire l'autorizzazione ad insegnare e ad applicare la legge²¹.

La Rivoluzione francese, facendo venire meno l'autonomia delle comunità ebraiche in Francia prima e nell'Europa cristiana poi, incise notevolmente anche sulle competenze rabbiniche²². Infatti, il ruolo istituzionale assunto dal rabbino nel corso dei secoli precedenti era condizionato dal permanere di uno status giuridico particolare per la comunità della diaspora: solo una realtà di ineguaglianza giuridica poteva giustificare la sussistenza di norme e apparati differenziati, e le condizioni proprie dell'*ancien régime* assicuravano alla minoranza ebraica la possibilità di mantenere un sistema di controllo parzialmente autonomo²³.

L'autorità dei rabbini, pertanto, poté esercitarsi solo su coloro che l'avessero spontaneamente accettata; così che alla funzione giurisdizionale, che questi avevano esercitato in modo esclusivo su determinate materie, quale il divorzio, subentrò una funzione arbitrale, che veniva esercitata in concorrenza alla giurisdizione dei tribunali civili²⁴.

Le scuole talmudiche lentamente chiusero e furono sostituite, a partire dalla prima metà del XIX secolo da scuole teleologiche, in cui venivano impartiti anche insegnamenti profani, e le competenze rabbiniche, progressivamente ristrette dagli eventi storici, subirono nel frattempo attacchi diretti dalle autorità civili. Ne fu un esempio il *Règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs* del 10 dicembre 1806, allegato al decreto napoleonico del 17 marzo 1808, che determinò una ridefinizione dei ruoli e delle competenze dei rabbini, così privati della funzione di amministrare la giustizia nelle loro comunità²⁵.

L'emancipazione degli ebrei all'interno dello Stato liberale non consentì, quindi, ai rabbini di riacquistare la loro antica autorità: oltre a cadere la funzione di giudice venne meno la pratica di uno studio continuo della legge orale (*Mishnah* e *Talmud*) funzionale all'emanazione di *responsa* richiesti dalle comunità ebraiche, che riconoscevano validità e legittimità alla legge ebraica nella regolamentazione dei rapporti fra correligionari²⁶.

Oggi il loro ruolo, che peraltro risente dell'organizzazione che le comunità hanno realizzato nei diversi Paesi nel corso della storia ebraica, può essere descritto in ordine alle competenze in cui si articola.

19 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, cit., pag. 97.

20 S. Schwarzfuchs, *Formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese: una panoramica internazionale*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, 3, 2003, pag. 140.

21 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, cit., pag. 97.

22 Ivi, pp. 97-98.

23 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, cit., pag. 65.

24 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, cit., pag. 98.

25 S. Schwarzfuchs, *Formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese: una panoramica internazionale*, in *Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni*, cit., pp. 144-145.

26 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, Laterza, 2011, pag. 72.

L'insegnamento e la predicazione costituiscono delle funzioni costanti della figura del rabbino, che continua a essere scelto dalla comunità per la conoscenza della legge divina²⁷.

Il rabbino, inoltre, è il supervisore dell'alimentazione rituale del giudaismo nelle scuole o negli istituti di detenzione, presenza ai riti religiosi più importanti, quali la circoncisione e il bagno rituale, ha la competenza a celebrare i matrimoni o i funerali e si occupa dell'assistenza religiosa negli ospedali e nelle carceri. Tuttavia, ci sono due attività che il rabbino non può espletare da solo: le conversioni e i divorzi. In tali materie la competenza è di un organo collegiale, il tribunale rabbinico (*beth din*), composto almeno da tre giudici rabbini che decidono secondo il diritto ebraico²⁸.

Può accadere che le funzioni appena elencate vengano distintamente attribuite a soggetti diversi con funzioni specifiche e settoriali: lo scriba (*sofer*), abile nella trascrizione dei documenti di natura religiosa e nella valutazione della loro conformità agli originali; il circoncisore (*mohel*), che esegue materialmente la circoncisione in luogo del rabbino; il cantore sinagogale (*chazan*) che assiste il rabbino in occasione delle cerimonie religiose; il macellaio rituale e l'ispettore delle carni (*shochet e bodeq*), preposti alla sorveglianza sul rispetto delle norme concernenti la macellazione del bestiame e l'alimentazione rituale²⁹.

Per quanto riguarda la direzione delle funzioni all'interno della sinagoga (*bēt ha-kēneset*, "casa della riunione"), è opportuno precisare che anticamente era affidata a un *rōsh ha-kēneset* (archisinagogo o "capo della sinagoga"), coadiuvato da un *chazan*. La recitazione delle preghiere, la lettura dei testi biblici e la loro spiegazione, attraverso la predicazione, erano invece esercitate, di volta in volta, da uno dei membri della comunità a ciò invitato dall'archisinagogo stesso in nome di tutti i fedeli, e designato perciò col nome di *shēlṭaḥ šibbūr*, "incaricato del pubblico"³⁰.

Sebbene tale sistema si sia parzialmente conservato fino a oggi, nella maggior parte delle comunità si sentì presto il bisogno di funzionari stabili, data la difficoltà di trovare tra i fedeli persone sufficientemente esperte nella liturgia e nella lingua ebraica. Gradualmente si giunse ad affidare tutte le funzioni a ministri stabili: prima forse solo la lettura dei testi biblici e la predicazione, poi anche la recitazione delle preghiere; il *chazan* a poco a poco sostituì lo *shēlṭaḥ*, e la sua denominazione venne a designare il funzionario incaricato stabilmente della recitazione delle preghiere. Le funzioni dell'antico archisinagogo furono, almeno in gran parte, assunte nel Medioevo e nell'età moderna dall'amministratore della comunità (*parnās*). Il rabbino come funzionario stabile della sinagoga, specialmente come dirigente del culto e predicatore, comincia ad apparire dal XIX secolo in poi³¹.

Infine, va osservato che la vita liturgica della comunità non si esaurisce all'interno della sinagoga, sebbene questa sia uno dei riferimenti spaziali centrali della vita religiosa ebraica³²: una sua ampia e non meno importante parte si svolge entro le mura domestiche o in sedi differenti dalla sinagoga che, per consuetudine o per esplicito divieto, non permette lo svolgimento di determinate manifestazioni liturgiche³³.

27 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, L. Pellegrini, 2009, pag. 99.

28 Ibidem.

29 R. Segni, "La donna rabbino", in: kolot.it, 2003/05/04, <<http://www.kolot.it/2003/05/04/la-donna-rabbino/>>; Sito consultato il 10/12/2014.

30 U. Cassuto e B. Funaro, "Sinagoga", in: treccani.it, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_\(Enciclopedia-Italiana\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_(Enciclopedia-Italiana))>; Sito consultato il 9/02/2015.

31 Ibidem.

32 R. Segni, "Appendice: la sinagoga, il Sabato, le preghiere e le festività ebraiche", in: morasha.it, <http://www.morasha.it/zehut/rds06_appendice.html>; Sito consultato il 10/02/2015.

33 Ad esempio la celebrazione di matrimoni si svolge nella sinagoga soltanto in alcune comunità, come quella ebraica italiana; mentre le esequie funebri sono sempre estranee ad essa, poiché il defunto è considerato impuro e non può essere introdotto in un luogo consacrato.

È opportuno, in ogni caso, analizzare molto sinteticamente le vicende storiche che hanno portato a considerare la sinagoga come il luogo di culto della religione ebraica.

Sappiamo che in antichità la vita religiosa si svolgeva principalmente nel Tempio (o Santuario) nel quale si offrivano i sacrifici quotidiani e festivi. Il “servizio” o “culto” (in ebraico *avodà* ossia la liturgia) era considerato uno dei tre pilastri su cui poggia il mondo assieme alla *Torà* e alle opere di bene³⁴.

Quando il Tempio fu distrutto si creò un vuoto irreparabile, ma già da alcuni secoli, in forme sempre più definite, era nata un’organizzazione di culto periferica, complementare ma distinta da quella del Tempio: la comunità, infatti, si incontrava in strutture chiamate *Bathè Kenesìòth* (case di riunione), parola che in seguito fu letteralmente tradotta in greco come sinagoga³⁵.

Nella sinagoga i fedeli si riunivano per scopi non strettamente religiosi, come in una sede assembleare, ma anche per scopi religiosi, come lo studio e la preghiera comune: ciò che assume importanza è il fatto che responsabili della struttura erano di norma dei laici, ossia persone di nascita non sacerdotale, tra i quali si distinguevano i rabbini nella loro veste di esperti e maestri della tradizione.³⁶

In Italia le prime sinagoghe risalgono all’epoca romana: esse erano il luogo di culto e il centro comunitario delle numerose e fiorenti comunità ebraiche presenti sotto l’impero romano. Con l’affermarsi del Cristianesimo come religione ufficiale entrarono in vigore una serie di leggi restrittive tese a regolare la presenza dei luoghi di culto ebraici nei paesi cristiani: sino al periodo dell’emancipazione dell’Ottocento, le sinagoghe non poterono assumere nuovamente l’aspetto monumentale che le caratterizzava.³⁷

Con l’istituzione dei ghetti venne l’obbligo di locazione delle sinagoghe all’interno del ghetto stesso, insieme al divieto assoluto di possedere alcun segno distintivo all’esterno.³⁸

A partire dal 1848, a seguito dell’emancipazione degli ebrei in Italia, fu resa possibile la costruzione di grandi edifici.

Nel ‘900 si assiste alla costruzione di pochi nuovi edifici: fra questi spicca la sinagoga di Trieste, costruita nel 1912, considerata tra i maggiori edifici di culto ebraici in Europa, a testimonianza dell’importanza economica, culturale e sociale della Comunità Ebraica triestina.³⁹

2. LA FORMAZIONE RABBINICA IN ITALIA: IL COLLEGIO RABBINICO ITALIANO

A seguito del consolidarsi del processo di emancipazione civile e giuridica degli ebrei in Occidente, la scelta comune per assicurare un’istruzione alle nuove generazioni di rabbini fu quella della sostituzione

34 R. Segni, “Quattro figure ebraiche, appendice: Luoghi di culto”, in *morasha.it*, <http://www.morasha.it/zehut/rds06__appendice.html>; sito consultato il 11/02/2015

35 *Ibidem*

36 *Ibidem*

37 U. Cassuto e B. Funaro, “Sinagoga”, in: *treccani.it*, <[http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_\(Enciclopedia-Italiana\)>](http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_(Enciclopedia-Italiana)>); Sito consultato il 11/02/2015.

38 Carattere distintivo delle sinagoghe situate negli antichi ghetti è l’assenza, appunto, di caratteristiche distintive all’esterno accompagnata da una ricchezza di decorazioni all’interno dell’edificio.

39 Prima della costruzione di questo edificio gli ebrei residenti a Trieste celebravano il loro culto in quattro piccole sinagoghe situate nel ghetto ebraico.

delle *yeshivot* (vedi supra) con appositi istituti⁴⁰. Attualmente l'accesso al rabbinato è, infatti, legato a uno specifico percorso di formazione⁴¹.

Il Collegio Rabbinico italiano (*Beth haMidrash larabbanim haitalqi*) ha per compito principale la formazione di rabbini (nonché di insegnanti di materie ebraiche) e, insieme ad esso, quello di polo di diffusione della cultura ebraica tradizionale in Italia⁴². L'Istituto mantiene il nome tradizionale di "Collegio Rabbinico", assunto nell'Ottocento dopo l'iniziale denominazione "Istituto Convitto Rabbinico", risalente al 1829. La prima sede del Collegio fu a Padova, successivamente essa venne trasferita a Roma, a Firenze e di nuovo a Roma, dove è situata la sede attuale.

L'odierna struttura del Collegio Rabbinico Italiano comprende tre settori distinti: la Scuola Rabbinica, il Corso di Laurea in Studi Ebraici⁴³ ed il Seminario Davide Almagià⁴⁴.

Per quanto riguarda la formazione dei candidati al titolo rabbinico, va osservato come la Scuola Rabbinica si articola in due corsi principali: un corso "medio" e un corso "superiore". Il corso "medio" ha la durata di otto anni, che corrispondono di norma al periodo della scuola media e del liceo. Al termine di questo periodo si consegue il titolo di *maskil* (termine tradizionale delle scuole rabbiniche italiane, equivalente a "colto"). Il *maskil* deve possedere piena conoscenza della lingua ebraica, scritta e parlata, e sapersi orientare senza difficoltà nella comprensione della Bibbia; ha esperienza di letteratura esegetica tradizionale, conosce le principali tappe della storia ebraica, ha studiato numerosi trattati di *Mishnà* e pagine di *Talmud* così come le principali regole dei due primi volumi dello *Shulchan Arukh*⁴⁵ e del diritto matrimoniale.

Il "corso superiore" dura quattro anni: forma specialmente nelle discipline rabbiniche, con particolare attenzione al *Talmud* e ai *Posqim* (raccolte di *responsa*). Si associano studi approfonditi e monografici di materie come la Bibbia, l'esegesi, il pensiero, la storia, la letteratura. Al termine del corso si consegue, con l'esame finale e discussione di tesi, il titolo di *Chakham* (sapiente). Secondo gli ultimi ordinamenti agli studenti viene chiesto di integrare gli studi locali con periodi di soggiorni all'estero in istituti rabbinici accreditati e prestigiosi.

40 G. Luzzatto Voghera, *Rabbini*, Laterza, 2011, p. 80.

41 Va ricordato che in passato, al termine dell'apposito ciclo di studi presso le *yeshivot*, era prevista anche un'ordinazione, la *semikhàh* (vedi supra). Da: C. Ciotola, *Note in tema di individuazione dei ministri di culto* in *Diritto e religioni*, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2007, pag. 160.

42 Informazioni ricavate da quanto scritto nel sito dell'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia <<http://www.ucei.net/formazione-2/collegio-rabbinico-italiano/>>; Sito consultato il 9/12/2014.

43 Inizialmente il Corso di Laurea offriva alla sua utenza la possibilità di sviluppare e di approfondire una cultura ebraica personale ad alto livello, mentre oggi le attività formative consistono in corsi di insegnamento, seminari, stage e tirocini formativi. I tre indirizzi in cui il Corso di Laurea si differenzia dipendono dall'individuazione di tre diversi obiettivi formativi che sono, di fatto, altrettanti possibili sbocchi professionali reali per gli studenti: negli ambiti storico-filosofico, pedagogico-educativo e archivistico-bibliotecario.

44 Il Seminario Almagià, invece, ha lo scopo di formare maestri e insegnanti per le scuole ebraiche. Nella sua struttura attuale il corso ha la durata di quattro anni, e prevede soggiorni di studio in Israele per lo studio della lingua ebraica. Per accedere al corso bisogna possedere un diploma di maturità. Tra le materie principali di insegnamento troviamo: lingua ebraica, Torah, Ritualistica, Storia, Pedagogia ecc. I diplomati della scuola sono abilitati all'insegnamento di materie ebraiche nelle scuole elementari.

45 "Lo *Shulchan Aruch* fa parte della letteratura *halachica*. Il termine *Halachah* fa riferimento al corpo delle leggi ebraiche. Se è vero che la legge ebraica deriva dalla Bibbia ed è discussa in modo estensivo nel *Talmud*, è altrettanto vero che un rabbino, per sapere cosa sia la Legge, non si affida solo al *Talmud* ma anche a codici più sistematici. Il più famoso tra questi è il *Shulchan Aruch*, scritto dal grande rabbino Joseph Kare nel XVI secolo. Gli diede il nome di *Shulchan Aruch* che letteralmente significa "tavolo imbandito", per indicare lo scopo dell'opera: esporre la Legge ebraica in modo chiaro e comprensibile. Anche se nel corso dei secoli sono stati scritti altri codici, lo *Shulchan Aruch* rimane il testo di riferimento e costituisce la base per la preparazione dei futuri rabbini agli esami che devono sostenere per diventare maestri della Torah". Da: D. Taub, "Un minuto di ebraismo: lo *Shulchan Aruch*", *IN: Cultura ebraica, I libri*, <http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=26>; Sito consultato il 7/12/2014.

Infine, va ricordato che la laurea rabbinica, rilasciata dal Collegio Rabbinico Italiano, è riconosciuta dallo Stato italiano (art. 13 legge 8/3/89, n. 101); più precisamente come laurea quadriennale (art. 1, decreto del 2 luglio 2003, *Disposizioni di attuazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche*).

3. IL RABBINO NELLO STATUTO DELL'UNIONE DELLE COMUNITÀ EBRAICHE ITALIANE

Tra i rabbini che operano in un determinato luogo esiste una gerarchizzazione: il rabbino che ha la responsabilità della comunità è il Rabbino Capo⁴⁶. In mancanza di una consacrazione solenne atta a differenziarlo qualitativamente dagli altri ebrei che compongono gli organi collegiali presenti nella Comunità ci si basa sulle norme civili in cui ricorre la qualifica di ministro di culto⁴⁷.

L'organizzazione interna della Confessione ebraica in Italia, come risulta dallo Statuto dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si caratterizza infatti secondo uno schema basato sull'investitura elettiva da parte della Comunità dei propri organi di governo⁴⁸. In ogni caso si rileva come agli organismi composti da soli rabbini risulti riservata una serie di competenze da esercitare in rapporto a situazioni che richiedono o che riguardano l'interpretazione della legge e della tradizione ebraiche⁴⁹, nel segno di una riaffermazione e valorizzazione del ruolo più autentico e tradizionale (di maestro e sapiente) del rabbino, ma anche nella scelta della Confessione di riporre in esso il compito di interprete e custode del messaggio religioso, destinato a rappresentare la stessa identità del gruppo confessionale.

Il Rabbino Capo, indicato come organo della Comunità dall'art. 5, comma 1, è regolato dall'art. 29 dello Statuto, il quale lo descrive al primo comma come colui che esercita le funzioni di magistero, di giurisdizione e di direzione del culto che gli competono secondo la legge e la tradizione ebraiche. Egli interviene alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo e deve dare il suo parere su tutte le questioni relative al rito, al culto ed alla istruzione ebraica. Al secondo comma il medesimo articolo indica che ove una Comunità sia priva di Rabbino Capo, spetta al Consiglio assicurare nel modo più idoneo i servizi religiosi e di culto con la collaborazione dell'Unione, eccezionalmente anche ricorrendo ad un officiante di culto il cui incarico venga approvato dalla Consulta Rabbinica con delega di specifiche mansioni. In tale caso tutte le competenze spettanti al Rabbino Capo e previste nel presente Statuto sono esercitate da un Rabbino designato dal Consiglio della Comunità, previo parere favorevole della Consulta Rabbinica.

Successivamente lo Statuto, all'art. 30, regola la nomina del Rabbino Capo, stabilendo al primo comma che alla nomina di esso il Consiglio provvede mediante chiamata o concorso (compito che viene conferito al Consiglio dallo stesso Statuto all'art. 22, comma 1, insieme alla nomina del vice Rabbino Capo). La nomina mediante chiamata è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, previo parere della Consulta Rabbinica. Il concorso è giudicato da una commissione di tre rabbini insigniti del grado di rabbino maggiore, uno nominato dal Consiglio della Comunità interessata, l'altro dalla Consulta Rabbinica e il terzo dal Presidente dell'Unione. La commissione, sulla base dei titoli dei concorrenti e di un colloquio, forma una terna per ordine di merito entro la quale il Consiglio sceglie il rabbino da nominare.

Al secondo comma viene specificato che la nomina del Rabbino Capo diventa definitiva dopo tre anni di esercizio dell'ufficio nella medesima Comunità. Il Rabbino Capo che, in seguito a chiamata o a concor-

46 C. Ciotola, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, L. Pellegrini, 2009, pag. 100.

47 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005, pag. 681.

48 Ivi, p. 679.

49 Ivi, pag. 680.

so, passa ad un'altra Comunità, conserva l'anzianità di servizio e il diritto alla stabilità già conseguiti. Più Comunità possono accordarsi per la nomina di un unico Rabbino Capo. Qualora sussistano gravi motivi il Consiglio, con la maggioranza di due terzi, può deliberare la revoca del Rabbino Capo, sentito personalmente l'interessato e previa comunicazione alla Consulta Rabbinica, che deve esprimere il proprio parere preventivo al Consiglio. In caso di revoca, il Rabbino Capo può ricorrere ad un collegio formato da tre rabbini, di cui uno nominato dal Consiglio medesimo, uno dal rabbino in questione, il terzo dalla Consulta Rabbinica, nonché da tre probiviri nominati dal Collegio dei Probiviri e presieduto dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato.

Alcuni compiti, di carattere quasi meramente consultivo, del Rabbino Capo sono indicati per esempio dall'art. 2, comma 4 dello Statuto, che richiede il nulla osta preventivo di esso per l'iscrizione all'interno della Comunità sulla quale deciderà poi la Giunta, o dall'art. 24, lett. g il quale, nell'elencare le attribuzioni della Giunta, stabilisce che essa debba richiedere il parere del Rabbino Capo per poter nominare o revocare le persone cui compete la qualifica di ministro di culto per l'esercizio di funzioni previste dall'Intesa con lo Stato.

La figura del Rabbino Capo, inoltre, viene in evidenza in ulteriori organi dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: il primo di essi è l'Assemblea Rabbinica, regolata dall'art. 47 dello Statuto, la quale è composta dai rabbini della Comunità e dell'Unione stessa nonché da altri rabbini ammessi a farne parte ed ha il compito di eleggere i tre Rabbini Capo, anche se non più in carica, insigniti del titolo di Rabbino Maggiore o di un titolo equipollente che faranno parte del Consiglio dell'Unione; il secondo organo è la Consulta Rabbinica, la quale, ex art. 48 dello Statuto, è composta dai Rabbini Capo che fanno parte del Consiglio dell'Unione a norma dell'art. 47, comma 2. Essa deve essere sentita dal Consiglio dell'Unione su tutti gli argomenti di carattere generale, spirituale e culturale che interessano l'ebraismo. Inoltre esercita i compiti previsti nello Statuto in relazione alla nomina dei Rabbini Capo, Vice Rabbini Capo delle Comunità e agli altri provvedimenti che li riguardano; esercita la vigilanza didattico-disciplinare sul Collegio Rabbinico Italiano ed esprime per quanto di sua competenza responsi alachici motivati in fatto e in diritto su quesiti relativi a provvedimenti e delibere di organi comunitari che le vengano sottoposti per eventuale contrasto con la legge e la tradizione ebraiche.

4. IL RABBINO NELL'INTESA CON LO STATO ITALIANO, L. 101/1989

L'Intesa tra l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia e Stato italiano del 27 febbraio 1987, approvata con la legge 101/1989, al primo comma dell'art. 3 prevede che:

Ai ministri di culto nominati dalle Comunità e dall'Unione a norma dello Statuto dell'ebraismo italiano è assicurato il libero esercizio del magistero. Essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Ad una prima e superficiale analisi questo comma nulla sembra aggiungere alla norma generale dell'art. 200 c.p.p. del 1988 che recita testualmente quanto segue:

Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

Procedendo in un'analisi più approfondita, tuttavia, parte della dottrina ha dedotto che l'inclusione, nell'intesa, del diritto dei ministri ebraici di astenersi dal dare informazioni su materie apprese nell'esercizio del proprio magistero possa trovare una propria autonoma ratio nella "assicurazione per il futuro"⁵⁰, ovvero nell'impegno pattizio dello Stato a mantenere questa garanzia anche in una futura, diversa normativa codicistica: le norme di derivazione bilaterale, infatti, godono della cosiddetta "resistenza passiva" all'abrogazione da parte delle leggi ordinarie.

Questo comma ha interessato particolarmente il dibattito dottrinale a causa della posizione estremamente peculiare che rivestono i rabbini all'interno dell'ordinamento ebraico, posizione che costituisce un unicum non riscontrabile, a quanto ci è dato sapere, nell'ambito di nessuna altra confessione religiosa. Come abbiamo già avuto modo di vedere nella prima parte della nostra trattazione, infatti, i rabbini non si configurano come "ministri di culto" nel senso tradizionale del termine, se con l'espressione ci si riferisce a sacerdoti, o a pastori d'anime, come possono essere, per esempio, i ministri del culto cristiano; si ricordi il fatto che i rabbini sono maestri di lettura ed interpretazione dei testi sacri, nati per essere custodi del complesso legislativo rivelato⁵¹.

Inoltre, alcuni studiosi hanno evidenziato come, dalla stessa parte ebraica, attualmente ci si trovi di fronte ad una tensione tra il profilo deontologico e quello ontologico, sul ruolo e sulla posizione dei rabbini nella società attuale: infatti, all'interno delle diverse comunità ebraiche italiane, ormai da diverso tempo si assiste ad uno strano fenomeno "assimilatorio", per cui gli ebrei, nella loro maggioranza, non cercano più il rabbino nella sua funzione originaria di maestro e di sapiente, ma solo quando si verifica nella loro famiglia qualche evento particolare, come la nascita, la morte, o il *Bar Mitzvah*⁵², e lo cercano non tanto per avere particolari consigli e insegnamenti, bensì per adempiere a quelle funzioni "sacerdotali" che la tradizione ebraica non ha mai istituzionalmente assegnato ai rabbini, visto che, per le ragioni storiche appena evidenziate, chiunque ne sia in grado può celebrare, poniamo, un matrimonio, o un funerale, secondo il rito ebraico⁵³.

La terminologia adottata dall'Intesa, in questo contesto, potrebbe rappresentare la riprova di questa tendenza dell'ebraismo italiano ad assimilare i rabbini ai "ministri di culto", ai "sacerdoti" delle altre religioni: essa infatti parla, in diversi punti, di "ministri di culto", di "ministero spirituale" - adottando quella "qualifica civilistica onnicomprensiva"⁵⁴ che è stata tipica del periodo liberale, quando l'ordinamento tendeva a sottoporre alla medesima norma, indistintamente, i ministri di tutte le confessioni⁵⁵-, con linguaggio e mentalità che poco si addicono all'Ebraismo, e che contribuiscono, oltretutto, ad accrescere la già grande confusione sul punto⁵⁶.

50 G. Long, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, Il Mulino, Bologna, 1991, pag. 215.

51 Ibidem

52 Il giovane ebreo, al compimento del tredicesimo anno d'età, è protagonista di una cerimonia di iniziazione, il Bar-Mitzvah. Il rito consiste in un esame fatto da un rabbino, in cui il ragazzo deve dimostrare di conoscere la tradizione ebraica e termina con una benedizione pronunciata dal padre, con cui quest'ultimo ringrazia Dio per averlo liberato, da questo momento in poi, dalla responsabilità legale per le azioni morali del figlio. Il ragazzo diventa membro effettivo della Comunità dei figli d'Israele e, al contempo, pienamente responsabile della sua condotta. Le ragazze celebrano un rito analogo detto *Bat Mitzvah*, al compimento dei dodici anni. Da: D. Taub, "Per conoscere l'ebraismo", in *Il ciclo della vita: la maggior età (Bar- o Bat-Mitzvah)*, <http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=952>; Sito consultato il 23/10/2014.

53 Zappino, "Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità: l'intesa delle comunità israelitiche", tesi di laurea, 2000, in: morasha.it, <<http://www.morasha.it/tesi/zppn/>>; sito consultato il 10/12/2014.

54 F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, Zannichelli, Bologna, 2012, pag. 380.

55 A.C. Jemolo, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1995, pag. 227.

56 Zappino, "Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità: l'intesa delle comunità israelitiche", tesi di laurea, 2000, in: morasha.it, <<http://www.morasha.it/tesi/zppn/>>; sito consultato il 10/12/2014..

Parte della dottrina, perciò, non ha potuto fare a meno di chiedersi se, in tale quadro, l'assicurazione ai rabbini del cosiddetto "segreto ministeriale" possa essere, nell'attuale incertezza sull'esatta portata e sull'ambito del loro ministero, di così lineare applicazione⁵⁷, anche tenuto conto del fatto che essi, a differenza dei ministri di culto cattolici, non sono tenuti al segreto confessionale⁵⁸. Per concludere, riprendendo l'argomentazione precedentemente esposta, se l'esenzione dagli obblighi di informazione alla magistratura corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento relativo al fatto religioso, la possibilità di non testimoniare viene raccordata non solo al vincolo del sigillo sacramentale, o all'attività pastorale genericamente intesa, ma anche a chi, come il rabbino, riveste un ruolo particolare all'interno della confessione religiosa, quale quello di esperto conoscitore delle leggi e delle tradizioni ebraiche⁵⁹.

Per poter parlare del terzo comma dell'art. 3 dell'Intesa, dovremo innanzitutto operare una breve digressione: la disposizione dell'art. 3 della l. 1159/1929, *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*, voleva che la nomina dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica fosse sottoposta alla approvazione del Ministero dell'Interno, con la sanzione dell'irrilevanza civile degli atti compiuti da ministri di culto la cui nomina non fosse stata approvata.

Con l'entrata in vigore della legge 101/1989, questa norma ha ovviamente cessato di avere efficacia con riguardo agli appartenenti all'ebraismo, e ciò si è tradotto in un netto recupero di autonomia e di libertà religiosa, sia per la confessione, che per i rabbini stessi. Nella stessa prospettiva, notiamo anche la scomparsa dal testo definitivo dell'intesa di quella disposizione che, nella bozza redatta nel 1982, prevedeva la comunicazione al Ministero dell'Interno delle nomine e delle cessazioni dei rabbini, anche se, come è stato osservato, tale comunicazione - finalizzata ad una successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -, certamente non voleva integrare il presupposto di alcun controllo da parte dello Stato⁶⁰. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 101/1989, infatti, dispone che ai fini dell'applicazione della normativa risultante dall'Intesa (per ciò che concerne l'assistenza spirituale, la celebrazione del matrimonio e l'iscrizione, ex art. 31 comma 2, al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto), "l'Unione rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto", con un dettato in linea sia allo spirito dell'intesa stessa, che al principio dell'autonomia confessionale.

Agli artt. 8, 9 e 10, poi, è disciplinata l'assistenza spirituale a militari, ammalati e detenuti.

Il primo comma dell'art. 8 assicura l'assistenza spirituale ai militari ebrei dai ministri di culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità governative competenti.

All'articolo 9, poi, è disciplinato l'accesso dei rabbini negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo ai fini dell'assistenza ai ricoverati: esso è libero e non presenta alcuna limitazione di orario e le direzioni dei suddetti istituti hanno l'obbligo della comunicazione alle Comunità competenti per territorio di eventuali richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.

Per quanto riguarda la cura spirituale dei detenuti, possiamo notare una peculiarità all'articolo 10: in questo caso, infatti, l'Unione delle comunità deve trasmettere all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto da essa designati, che saranno responsabili dell'assistenza negli istituti penitenziari com-

57 R. Bertolino, *Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato*, in Aa. Vv., *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Milano, 1987, pag. 59.

58 V. Parlato, *Le intese con le confessioni acattoliche*, Giappichelli, Torino, 1991, pag. 66.

59 Ibidem.

60 Ivi, pag. 65.

presi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali ministri non avranno bisogno di particolari autorizzazioni, come del resto stabilito dall'art. 67 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).

Il terzo comma dell'art. 10 stabilisce, inoltre, che l'assistenza spirituale può svolgersi sia sulla base di una richiesta dei detenuti o delle loro famiglie sia su iniziativa dei ministri di culto stessi, in locali idonei messi a disposizione dell'istituto penitenziario.

Nel primo caso, ossia della richiesta avanzata dai detenuti, è il direttore dell'istituto ad avere l'obbligo di informare la Comunità competente per il territorio.

Sempre per quanto riguarda la posizione dei ministri di culto, va qui ricordata la norma del terzo comma dell'art. 13 che, ponendosi indubbiamente sul piano di una rivendicazione di uguaglianza, dispone l'equiparazione degli studenti degli istituti rabbinici - di cui ai due commi precedenti dello stesso articolo - "agli studenti delle università e delle scuole universitarie per i corsi di pari durata", ai fini della concessione del beneficio del rinvio del servizio militare.

Secondo la disposizione del primo comma dell'art. 14 della legge 101/1989, lo Stato si è impegnato a riconoscere gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia «secondo il rito ebraico davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3 che abbia la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale». La disposizione, che parla espressamente di matrimonio celebrato "secondo il rito ebraico", sembra voler mettere in rilievo il carattere religioso della celebrazione⁶¹, nel rispetto delle specificità che l'ordinamento ebraico presenta in materia di celebrazione della liturgia.

Secondo alcuni studiosi questo riferimento al "rito ebraico", pur non facendo conseguire un diretto effetto nella sfera civilistica ai precetti puramente religiosi⁶², costituisce una testimonianza preziosa del riconoscimento, da parte dello Stato, di un vero e proprio "matrimonio ebraico"⁶³, che presenta, tra l'altro, molti punti di contatto - almeno sotto il profilo liturgico - celebrativo -, con il matrimonio concordatario; punti di contatto che emergono, del resto, anche dall'esame della norma del nono comma dell'art. 14, ove si ribadisce "la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza per la legge civile, secondo la legge e la tradizione ebraiche", così che sembra legittimo concludere, come afferma il professor Raffaele Botta in una delle sue opere, di trovarsi di fronte al riconoscimento di un vero e proprio "matrimonio religioso disciplinato dalle norme statutarie della confessione e non già di fronte ad una "forma speciale" di celebrazione del matrimonio civile"⁶⁴: parafrasando, in questo modo lo Stato avrebbe preso atto dell'esistenza di un autonomo matrimonio religioso ebraico, che nasce e vive nell'ordinamento della confessione e che, a certe condizioni (pubblicazioni e successiva trascrizione). Tornando, tuttavia, all'oggetto principale della nostra trattazione, il secondo comma dell'art. 14 della legge 101/1989 prevede che, per poter celebrare il matrimonio secondo il rito ebraico, dando a questo effetti civili, i nubendi debbano, innanzitutto, informare l'ufficiale di stato civile, che avrà cura di provvedere alle necessarie pubblicazioni presso la casa comunale, rilasciando - dopo avere accertato che, "secondo le vigenti norme di legge", nulla si oppone alle celebrazioni del matrimonio un nulla osta in doppio originale, secondo la disposizione del comma seguente dello stesso articolo.

61 V. Tedeschi, *Il matrimonio secondo la "intesa tra la repubblica italiana e l'unione delle comunità israelitiche italiane"*, in *Rivista di diritto civile*, 1987, pag. 269.

62 G. Long, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, cit., pag. 199.

63 A. Zappino, "Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità: l'intesa delle comunità israelitiche", tesi di laurea, 2000, in: *morasha.it*, <<http://www.morasha.it/tesi/zppn/>>; sito consultato il 10/12/2014

64 R. Botta, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, Cedam, Padova, 1988, pag. 107.

Il quarto comma dell'art. 14 dispone che, "subito dopo la celebrazione" del matrimonio, il ministro di culto debba informare gli sposi circa gli effetti civili del loro matrimonio, "dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi": la disposizione presenta un singolare "ricalco" del testo concordatario⁶⁵, tanto che è stato affermato che essa "tende palesemente ad assimilare il matrimonio ebraico a quello concordatario"⁶⁶ e, come si è già visto, evidenzia una differenza con le intese delle altre confessioni, per le quali la lettura degli articoli del codice civile sui diritti e doveri scaturenti dal matrimonio deve essere fatta dall'ufficiale di stato civile.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 14, subito dopo la celebrazione del matrimonio, il rabbino che ha officiato il rito deve provvedere alla formazione, in duplice originale, dell'atto di matrimonio, avendo cura di allegare, a ciascun originale, il nulla osta precedentemente rilasciato - anch'esso in duplice originale - dall'ufficiale di stato civile che ha proceduto alle pubblicazioni. In ogni caso, prosegue la norma, dall'atto di matrimonio dovranno risultare le generalità del rabbino, la menzione dell'avvenuta lettura, da parte dello stesso rabbino, delle norme riguardanti i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, e le eventuali dichiarazioni rilasciate dai coniugi ai sensi del comma precedente, oltre alle indicazioni previste dalla legge civile. Similmente alle altre Intese, il sesto comma dell'art. 14 dell'intesa ebraica prescrive che, entro cinque giorni dalla celebrazione, il rabbino debba trasmettere un originale dell'atto di matrimonio - insieme al relativo nulla osta - all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione, il quale, una volta verificata l'autenticità del nulla osta e la regolarità dell'atto, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dalla ricezione, dandone notizia al ministro di culto (comma 7).

Per concludere, l'art. 31 stabilisce che i rabbini possono essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge 22 dicembre 1973, n°903 che ha istituito un unico fondo di previdenza per il clero secolare e dalla successiva legge 23 dicembre 1999, art. 42.

Questo fondo è gestito dall'INPS e rappresenta "una forma previdenziale compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive, esonerative della stessa"⁶⁷.

5. LA DONNA RABBINO

I movimenti femminili di questo secolo, con le loro richieste di emancipazione e di pari diritti per le donne, hanno spesso coinvolto il mondo ebraico, nelle sue strutture sociali e giuridiche. Tra le numerose rivendicazioni è emersa quella del tutto particolare dell'ordinazione rabbinica femminile⁶⁸.

Il problema del rabbinato femminile è particolarmente complesso e articolato: ogni aspetto della questione va trattato separatamente, con la consapevolezza che per ciascuno di essi sono possibili risposte diverse, di apertura e chiusura. In questa sede, quindi, ci limiteremo ad analizzare la figura della donna correlativamente al diritto-dovere allo studio e alle funzioni rabbiniche di *horaàh* e *dajanùth*.

La società ebraica nel suo sviluppo tradizionale ha creato una divisione di ruoli tra uomo e donna, che porrebbe quest'ultima in posizione subordinata. Secondo tale impostazione, infatti, la loro posizione nei confronti della legge ebraica è diversa.

65 Ibidem.

66 Zappino, "Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità: l'intesa delle comunità israelitiche", tesi di laurea, 2000, in: morasha.it, <<http://www.morasha.it/tesi/zppn/>>; sito consultato il 10/12/2014

67 Da: "Fondi Speciali e altre gestioni", in: La Pensione, <<http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx>>; Sito consultato il 10/12/2014.

68 Per l'intero testo si confronti l'unica fonte utilizzata: R. Segni, "La donna rabbino", in: kolot.it, 2003/05/04, <<http://www.kolot.it/2003/05/04/la-donna-rabbino/>>; Sito consultato il 10/12/2014.

I precetti sono classificati in due categorie: divieti e norme positive; i divieti coincidono sia per le donne che per gli uomini, mentre solo una parte delle norme positive incombe sulle donne. Le fonti antiche suggeriscono una regola generale per inquadrare l'eszensione femminile, che riguarderebbe solo le norme la cui attuazione è strettamente legata ad un tempo determinato. Va precisato che tale regola è ha carattere generico, per cui esistono norme legate al tempo che le donne sono tenute ad osservare, e altre non legate al tempo dalle quali le donne sono esentate.

Da questa distinzione deriva il problema se sia lecito che le donne osservino le regole dalle quali sono esentate e, se ciò accade, se possano per questo recitare la benedizione relativa.

Un caso particolarmente complesso nell'ambito di questa discussione è quello del diritto-dovere allo studio della Torà, precetto positivo, non legato al tempo, dal quale le donne sono escluse secondo alcune linee rigoristiche della tradizione dei tempi della *Mishnàh*. Il punto in questione è decisivo, perché non è concepibile un rabbino senza cultura, che solo lo studio può dargli.

È un dato di fatto che l'istruzione religiosa delle donne sia sempre stata nel corso della storia molto ridotta rispetto a quella degli uomini, ma questa regola ha conosciuto delle eccezioni e delle evoluzioni che, nell'ultimo secolo, non sono state affatto indifferenti anche negli ambienti più rigorosi. Casi di donne che chiedevano il permesso di studiare se ne conoscono in tutte le epoche, così come generalmente e sostanzialmente positiva era la risposta che le autorità rabbiniche davano a queste richieste. Inoltre si è sempre fatta una distinzione sugli argomenti e i testi oggetto di studio, per cui il principio che fosse opportuno che le donne studiassero le norme che più specificamente le riguardano, è passato senza gravi obiezioni; lo stesso mondo ortodosso ha riconosciuto la necessità di un'istruzione religiosa femminile, legata al ruolo educativo che la donna dovrebbe avere nell'ambito della famiglia o di determinate istituzioni scolastiche.

Infine va osservato che la tradizione, piuttosto riluttante sul diritto-dovere delle donne allo studio, si dimostra teoricamente meno chiusa riguardo il diritto delle donne alla *horaàh* (vedi supra). Alcune fonti classiche parlano, infatti, di «donna sapiente idonea ad istruire» (*Sefer haChinuch*, 158), che dunque può esercitare, almeno teoricamente, tale funzione e che è soggetta in questo agli stessi limiti degli uomini idonei. L'esercizio della facoltà giudiziaria (*dajanùth*) da parte delle donne è oggetto di discussione da secoli. La questione si muove da due dati in opposizione. Il primo è il principio, esplicito e consolidato nella legge rabbinica, dell'esclusione delle donne dalla facoltà di essere testimoni, almeno in una parte considerevole del diritto. Vi è poi il principio che «chiunque sia idoneo a giudicare, è idoneo a testimoniare». Tutto questo va contro a un preciso dato biblico: Deborah, la profetessa, giudicava Israele (Giud. 4:4). Una famosa nota delle *Tosafòth* (*Niddàh* 50a, s.v. "Kol") propone diverse risposte a questa contraddizione: la regola del «chiunque sia idoneo a giudicare è idoneo a testimoniare» vale solo per gli uomini e non per le donne; Deborah giudicava «secondo la parola divina» (*al pi haddibbùr*), vale a dire per una precisa e specifica istruzione divina; Deborah non esercitava direttamente l'attività di giudizio, ma insegnava le regole dei giudizio. Un altro *Tosafòth* (*Shevu'oth b*, s.v. "Shevu'ath") aggiunge che, dato che Deborah era profetessa, il popolo aveva accettato la sua autorità.

Secondo la prima soluzione, l'attività del giudizio sarebbe permessa alle donne, mentre non lo sarebbe secondo le altre soluzioni; la terza lascia comunque aperta la strada dell'insegnamento femminile, e la quarta consente il giudizio femminile in condizioni particolari. La norma prevalente e consolidata, che esce da queste discussioni, è che la donna non esercita l'attività di giudice, e così è nella pratica, ma su questo non esiste unanimità totale e una via di permesso potrebbe esistere teoricamente.

Il ministro di culto nell'Islam

1. LA FIGURA DELL'IMAM NELL'ISLAM 2. L'IMAM IN ITALIA

1. LA FIGURA DELL'IMAM NELL'ISLAM

L'imam è il ministro di culto della religione islamica¹ e come tale è preposto alla conduzione delle cinque preghiere quotidiane² e degli altri riti di culto islamico. Si occupa inoltre di ciò che riguarda l'applicazione della tradizione islamica in tutte le circostanze della vita del fedele.

La figura dell'imam letteralmente significa "leader", "colui che sta in piedi davanti"; è secondo la tradizione islamica la persona che guida la preghiera davanti alla comunità³. Simbolicamente l'imam è colui

1 L'imam è colui che guida la preghiera del venerdì. Non è solo un predicatore ma è anche colui che assume i compiti di gestione e di rappresentanza di una moschea. Le modalità in base alle quali viene nominato un imam variano da luogo a luogo e la scelta dell'imam può spettare alle autorità secolari o religiose, ad un individuo o ad una comunità. Nel caso in cui l'imam assuma ruoli di rappresentanza della comunità deve possedere alcuni requisiti. I più importanti sono la religiosità personale, il buon nome, solide conoscenze religiose, prestigio sociale, buona condizione fisica e una voce gradevole che gli renda possibile recitare armoniosamente il Corano. C. Ciotola, "I ministri di culto nelle prospettive confessionali", Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2009, p. 100.

Si veda anche F. Alicino "Imams and other Religious Authorities in Italy", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, 12 gennaio 2015, pp. 12-28, <www.statoechiese.it>; sito consultato il 12/01/2015.

2 Le cinque preghiere quotidiane costituiscono il secondo pilastro dell'Islam; i musulmani eseguono le preghiere rituali cinque volte al giorno, seguendo l'andamento del sole e la preghiera è scandita in archi temporali ben precisi: al mattino, a mezzogiorno, a metà pomeriggio, al tramonto, un'ora e mezza dopo il tramonto.

I. Spina, *I cinque pilastri dell'Islam*, in "Diritto e religioni", n.1-2009, p. 286.

3 Non soltanto la preghiera del venerdì a mezzogiorno, ma qualunque altra preghiera fatta in gruppo prevede un "antistite" - colui che sta davanti - che recita alcune formule e compie i gesti tipici della preghiera - inchini e prosternazioni - seguiti dai presenti nella sequenza e col ritmo appunto dell'imam.

<www.coreis.it>; sito consultato il 10/12/2014.

Si veda anche F. Alicino "Imams and other Religious Authorities in Italy", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, 12 gennaio 2015, pp. 12-28, <www.statoechiese.it>; sito consultato il 12/01/2015.

che sa presentarsi puro “davanti” a Dio e che sa interpretare con onestà e responsabilità la guida dei fedeli nella preghiera; l'imam risulta essere il punto di riferimento centrale della comunità, in quanto deve sapere orientare i fedeli alla pietà spirituale e al senso di responsabilità nei confronti della società in cui vivono⁴. La carica di imam può essere rivestita solo da una persona di sesso maschile, la donna, infatti, nella cultura religiosa islamica, non può diventare imam⁵.

Nell'Islam si possono individuare varie correnti ideologiche, tra cui le due principali sono i sunniti e gli sciiti. Per quanto concerne la figura dell'imam si può notare subito una differenza fondamentale tra queste due correnti in quanto tra i sunniti non esiste alcuna forma di clero⁶ particolarmente consacrato o organizzato, mentre gli sciiti hanno una vera e propria organizzazione di tipo clericale⁷.

In riferimento alla tradizione sciita è possibile individuare un'organizzazione gerarchica della guida della comunità. La dottrina dell'imamato costituisce uno dei tratti caratteristici del credo sciita, secondo il quale alcuni uomini, in quanto successori di Muhammad, si trovano in un rapporto di intimità e di amicizia con Dio che ne fa i depositari della scienza divina e gli interpreti infallibili del Corano⁸.

Secondo la dottrina sciita, Muhammad poco prima di morire avrebbe iniziato ai più profondi segreti dell'Islam il cugino e genero Ali, il quale avrebbe poi trasmesso questo sapere esoterico alla sua famiglia. I suoi diretti discendenti vengono considerati imam e cioè guide e custodi di questa sapienza segreta.

Un'ulteriore differenza dottrinale che viene individuata tra sunniti e sciiti consiste nel fatto che questi aggiungono ai cinque pilastri dell'Islam⁹ un sesto pilastro che è appunto la figura dell'imam. Egli, ispi-

4 In tal modo l'imam preserva la comunità da ingerenze di altri paesi o da influenze fondamentaliste; inoltre garantisce al luogo di culto il carattere di massima trasparenza e dignità che si addicono ad uno spazio religioso islamico.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzerini, “Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano”, Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

5 La condizione della donna nell'Islam varia da paese a paese. Si può notare come in alcuni paesi le donne sono private addirittura dei fondamentali diritti umani e civili: non godono della libertà di spostamento, della libertà di espressione e di parola; non possono procedere negli studi e non possono fare carriera o ricoprire cariche o posizioni di responsabilità in campo civile o religioso. In altri paesi, quelli a maggioranza musulmana, sono riconosciuti alla donna diversi gradi di diritto.

G. Campani, *Perché siamo musulmane, voci dai Cento Islam in Italia e Europa*, Milano, Guerini e Associati 2002, p. 137.

6 Secondo i sunniti chiunque preparato islamicamente, può essere imam, cioè colui che guida la preghiera, il culto o essere chiamato *shaykh*. Il mondo arabo è ricco di imam poiché è sufficiente svolgere un ruolo di rilievo nella società, essere benestante o anziano per ottenere tale titolo onorifico. Sono i saggi, gli studiosi che dominano il discorso religioso con le loro prediche in internet o in televisione. A. Lano, *Iran: sunniti e sciiti*, in: “Rivista dei missionari della consolata in Italia”, agosto-settembre, 2013, <www.rivistamissioniconsolata.it/net/articolo.php?id=3254>; sito consultato il 10/12/14.

7 Gli sciiti, a differenza dei sunniti hanno un vero e proprio clero, preparato in università specifiche di scienze islamiche o nelle *hawza* (scuole teologiche per diventare *shaykh*). C'è bisogno di una cerimonia, mentre, per salire nella gerarchia, il credente deve continuare a studiare, fino a diventare mullah e poi *ayatollah*. Nello sciismo l'*ayatollah* è considerato il più alto dignitario del clero. È un titolo conferito a coloro che hanno ottenuto meriti, sia per proclamazione che per nomina da parte di altro *ayatollah*, oltre agli studi specifici e una grande conoscenza della religione, il fedele deve essere discendente di Muhammad.

A. Lano, *Iran: sunniti e sciiti*, in: “Rivista dei missionari della consolata in Italia”, agosto-settembre, 2013, <www.rivistamissioniconsolata.it/net/articolo.php?id=3254>; sito consultato il 10/12/14.

8 Nel Corano si afferma che «contrariamente alla dottrina sunnita, quella sciita riconosce cioè che alcuni uomini concentrino in sé una certa autorità spirituale e che svolgano una funzione di mediazione redentrice tra i fedeli e Dio».

F. Fregosi, *Islam, una religione senza clero? Una riflessione comparata*, in *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, n. 3-2003, p. 102.

9 I cinque pilastri dell'Islam sono la testimonianza di fede, la preghiera, l'elemosina, il digiuno ed infine il pellegrinaggio. La testimonianza di fede “*Shahada*” contempla il dovere del musulmano e consiste nella professione di fede e in un'adesione interiore a ciò che si va pronunciando “sono testimone che non esiste altro Dio al di fuori di Iddio e Muhammad è il suo Profeta”. Il secondo principio è la “*Salat*” secondo il quale i musulmani eseguono le preghiere rituali seguendo l'andamento del sole; la preghiera è scandita in archi temporali precisi. Il terzo principio è l'elemosina “*Zakat*” ossia la rinuncia volontaria al superfluo, consiste nel privarsi volontariamente di una percentuale minima di ricchezza per distribuirla all'interno della comunità a favore dei più bisognosi, equilibrando le ricchezze. Il quarto principio è il digiuno del mese di Ramadan: consiste in un atto basilare di culto obbligatorio per tutti i musulmani, ad eccezione di alcune categorie come i minorenni non ancora puberi, i vecchi, i malati di mente e le donne in gravidanza. Il quinto principio è il pel-

rato da Allah, è la vera guida della comunità islamica, a lui spetta un'autorità incontestabile che discende in linea diretta da Muhammad.

Lo sciismo indica una serie di dodici imam, dei quali l'ultimo è scomparso nell'874. La sua presenza occulta, secondo il credo sciita, ispira l'interpretazione corretta della legge sacra. I soggetti che vi si dedicano, i *mugtahid*¹⁰, sono posti al vertice di una complessa gerarchia che ha uno specifico rilievo sociale.

I soggetti che concorrono all'esercizio dell'autorità religiosa, trovano la loro legittimazione nel possesso di un "sapere" peculiare in materia religiosa¹¹.

L'imam è colui che guida la preghiera del venerdì, «non deve essere inteso come un sacerdote investito di una funzione che solo lui può svolgere, ma semplicemente come un musulmano che possieda le qualificazioni per condurre la preghiera comunitaria e per pronunciare un discorso la cui natura sia adeguata alla sacralità della circostanza»¹².

Generalmente l'imam non è solo il predicatore ma anche colui che assume i compiti di gestione e di rappresentanza di una moschea; le modalità con cui viene effettuata la nomina dell'imam variano da luogo a luogo e la scelta dell'imam può spettare ad autorità secolari o religiose, ad un individuo o ad una comunità.

Nel caso in cui l'imam assuma anche ruoli di rappresentanza della comunità è tenuto ad avere determinati requisiti¹³.

Difficilmente la figura dell'imam della cultura islamica è inquadrabile nel modello dei ministri di culto quale è prefigurato negli ordinamenti occidentali. L'imam infatti non è un ministro di culto dotato di poteri come il sacerdote cattolico o il pastore evangelico¹⁴.

Nella vita quotidiana può benissimo svolgere qualsiasi lavoro, avere una famiglia. Esso risulta, pertanto, una sorta di *primus inter pares* tra i fedeli che semplicemente lo autorizzano, per età e carisma, a guidarli nel rito. È significativo che la preghiera del venerdì sia stata istituita a Medina, nel momento in cui i seguaci di Maometto si costituirono in *umma*, comunità distinta dalle altre, bisognosa di suoi riti

legrinaggio alla Mecca "Hajj", anch'esso è un atto obbligatorio che può essere compiuto in determinate condizioni. Ogni musulmano ha l'obbligo di recarsi alla Mecca almeno una volta nella vita se i suoi mezzi glielo consentono. L'uomo chiede perdono per i suoi peccati e viene purificato attraverso il suo pentimento e la celebrazione dei riti.

I. Spina, *I cinque pilastri dell'Islam*, in "Diritto e religioni", n.1-2009, p. 286-299.

10 La figura del *mugtahid* è una sorta di predicatore militante del credo religioso; è uno studioso di scienze applicate come la medicina e l'ingegneria.

C. Ciotola, "I ministri di culto nelle prospettive confessionali", in: *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini, 2009, p. 102.

11 A forme di sapere intuitivo ed esoterico è collegata la figura del "waliyy" considerato il detentore del soprannaturale tra gli uomini, poiché dotato di «conoscenza che deriva da illuminazione o conoscenza degli scopi nascosti da Dio, del *batin* che giace dietro il mondo evidenze di *zahir*».

L'esigenza di travalicare le possibilità umane per giungere alla realizzazione della conoscenza implica un percorso iniziatico che si svolge sotto la guida di un maestro, *shaykh*, attorno al quale si radunano comunità di fedeli legati da vincoli di fratellanza spirituale. La sapienza degli *ulama* deriva dallo studio e dalla conoscenza approfondita dei versetti rilevati e dei corrispondenti testi giuridici. Il termine *ulama*, plurale, designa la comunità degli uomini eruditi. In quanto specialisti del Corano, della Sunna e della Shari'a, i soggetti appartenenti alla categoria degli *ulama* sono designati a compiti importanti nella società civile. In tale categoria è compreso anche il *faqih*, un giurista esperto nella giurisprudenza sciaraitica.

C. Ciotola, "I ministri di culto nelle prospettive confessionali", in: *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini, 2009, p. 104.

12 A.A. W. Vincenzo, *Islam, l'altra civiltà*, Milano, 2001, p. 194.

Si confronti anche: C. Ciotola, "I ministri di culto nelle prospettive confessionali", in: *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini, 2009, p. 103.

13 I requisiti più importanti sono in primo luogo la libertà personale, il buon nome, solide conoscenze religiose, prestigio sociale, buona condizione fisica ed infine una voce gradevole che gli renda possibile recitare armoniosamente il Corano.

C. Ciotola, "I ministri di culto nelle prospettive confessionali", in: *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, Pellegrini, 2009, p.106.

14 V. Tozzi, "Le moschee ed i ministri di culto", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, settembre 2007, pp. 15-16, <www.statoechiese.it>; sito consultato il 10/12/2014.

e momenti di espressione che la caratterizzassero in quanto tale. A guidare tale preghiera era lo stesso Profeta dell'Islam o uno dei suoi compagni più fidati, da lui espressamente incaricato. C'è dunque anche un valore socio-politico nel rito comunitario del venerdì, che nella guida della preghiera riconosce implicitamente anche una funzione di leadership.

La nascita degli Stati nazionali moderni ha comportato una burocratizzazione della funzione dell'imam, divenuto un dipendente dello Stato, di competenza del Ministero degli affari religiosi, sebbene ciò sia limitato a coloro che si dedicano esclusivamente a tale professione presso sedi di culto centrali o prestigiose. Nelle periferie urbane e soprattutto in ambito rurale prevalgono invece figure carismatiche locali, che spesso partecipano anche a nascite, fidanzamenti e matrimoni o sepolture, si occupano dell'insegnamento religioso, fungono da mediatori in dispute private e collaborano a iniziative caritative e assistenziali, senza avere una specifica nomina, né qualifiche che vadano oltre la loro fama di sapienti e la stima di cui godono nella collettività¹⁵.

2. L'IMAM IN ITALIA

La figura dell'imam è richiamata nella bozza di intesa tra la Repubblica italiana e l'Associazione Musulmani Italiani¹⁶ (AMI) agli articoli 2¹⁷, 8¹⁸, 9¹⁹, 26²⁰, 27²¹. In tale momento storico l'Islam non è favorevole

¹⁵ <www.coreis.it >, sito consultato il 10/12/2014.

¹⁶ L'associazione è stata fondata da un militare italiano di origine somala; a tale associazione aderiscono i cittadini italiani convertiti. Questa associazione vuole rappresentare in modo unitario il mondo musulmano.

Si specifica che la figura dell'imam rileva soltanto nell'ambito dell'ordinamento confessionale non essendo stata ancora approvata la proposta di intesa con l'AMI.

R. Guolo, "La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese" in: *Musulmani in Italia, la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2000, p. 76.

¹⁷ Art. 2 bozza d'intesa AMI «I membri del Consiglio direttivo dell'Associazione Musulmani Italiani, i responsabili di sedi locali e le guide titolari dei luoghi di culto sono ministri del culto islamico; è loro assicurato il libero esercizio del magistero ed essi non sono tenuti a dare a magistrati o ad altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Previa richiesta vidimata dall'Associazione Musulmani Italiani, i predetti ministri sono esonerati dal servizio militare e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi qualora membri del Consiglio direttivo o titolari di luogo di culto; gli altri ministri esercitano il loro magistero in seno alle forze armate. L'Associazione Musulmani Italiani si impegna a rilasciare debita certificazione, attestante la qualifica di ministro del culto islamico».

<www.jus.unitn.it/.../Bozza%20A.M.I..doc>; sito consultato il 10/12/2014.

¹⁸ Art. 8 bozza AMI «Ai ministri del culto islamico è assicurata l'assistenza spirituale ai musulmani ricoverati negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo. L'accesso dei ministri di culto ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti competenti comunicano all'Associazione Musulmani Italiani le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati».

<www.jus.unitn.it/.../Bozza%20A.M.I..doc>; sito consultato il 10/12/2014.

¹⁹ Art. 9 bozza AMI «Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale a cura dei ministri del culto islamico. A tal fine l'Associazione Musulmani Italiani trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri incaricati dell'assistenza spirituale nei diversi istituti. I ministri in questione sono compresi nel numero di coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti, delle loro famiglie o dei ministri del culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa l'Associazione Musulmani Italiani di ogni richiesta in tal senso avanzata dai detenuti o dai loro familiari».

<www.jus.unitn.it/.../Bozza%20A.M.I..doc>; sito consultato il 10/12/2014.

²⁰ Art. 26 bozza AMI «I ministri del culto islamico di cui all'articolo 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto».

<www.jus.unitn.it/.../Bozza%20A.M.I..doc>; sito consultato il 10/12/2014.

²¹ Art. 27 bozza AMI «Ai ministri di culto dell'Associazione Musulmani Italiani è riconosciuta libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici copie del Corano ed altre pubblicazioni d'argomento religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale».

<www.jus.unitn.it/.../Bozza%20A.M.I..doc>; sito consultato il 10/12/2014.

a una forma di apertura e dialogo con lo Stato italiano dal momento che non vuole essere sottoposto a nessuna forma di controllo da parte di quest'ultimo.

La COREIS²² ha presentato una proposta, non ancora attuata, riguardante lo statuto degli imam della Federazione dell'Islam Italiano.

La Federazione dell'Islam Italiano richiede determinati requisiti per essere iscritti nell'albo degli imam. Il primo di questi consiste nell'essere cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia da almeno cinque anni; inoltre bisogna essere di sesso maschile, maggiorenni e di religione islamica.

Il secondo requisito richiede il possesso di un diploma di scuola media superiore o un altro titolo di studio equivalente.

Il terzo requisito richiede di non aver riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non essere indagato per nessun reato e inoltre di non aver avuto implicazioni con movimenti politico – ideologici e/o fondamentalisti.

Infine il quarto e ultimo requisito richiede di aver conseguito il diploma di imam presso uno degli Istituti per la formazione degli imam che sono accreditati dalla Federazione dell'Islam Italiano. In alternativa si richiede di aver conseguito il diploma di imam presso istituti di stati esteri i quali nella loro legislazione garantiscono la piena libertà di religione e di culto, in tal caso questi diplomi devono essere convalidati dalla Federazione dell'Islam Italiano. Vi è sennò la possibilità di essere dichiarati idonei a svolgere la funzione di imam dalla Federazione dell'Islam italiano attraverso un riconoscimento *ad personam*.

Per quanto concerne il programma di formazione degli imam coloro che richiedono di essere iscritti nell'albo degli imam riconosciuti dalla Federazione per l'Islam Italiano devono possedere una adeguata preparazione sulla tradizione e sulla civiltà islamica ed una sensibilità particolare nell'adattamento che tale tradizione richiede a seconda delle circostanze e dei tempi; gli imam devono essere dunque in grado di guidare la preghiera e di preparare il sermone del venerdì con una adeguata preparazione sul Corano e la Sunna, sull'arabo tradizionale, sulla lingua italiana, sul contesto sociale contemporaneo e sul quadro delle leggi statali all'interno del quale deve svolgersi la pratica del culto. Per garantire tale preparazione, gli Istituti per la Formazione degli imam, abilitati dalla Federazione dell'Islam Italiano a rilasciare il diploma di imam, devono predisporre dei corsi di formazione che forniscano una preparazione di base sulle scienze religiose islamiche e sull'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

Accanto agli imam possono essere presenti nella Moschea dei Responsabili religiosi, uomini o donne, che collaborano con il primo offrendo la loro competenza in ordine a questioni più strettamente, dottrinali, culturali, intellettuali o filosofiche²³.

Per quanto concerne le competenze e funzioni dell'imam quest'ultimo si dedica alla preghiera comunitaria del venerdì *salataljumu'ah*²⁴.

22 COREIS: comunità religiosa islamica italiana, il cui acronimo ricorda il nome della tribù del Profeta Muhammad, espressione di un piccolo gruppo di convertiti italiani che si richiama al sufismo e all'esoterismo islamico di Renè Guernon.

R. Guolo, "La rappresentanza dell'islam italiano e la questione delle intese" in: *Musulmani in Italia, la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2000, p. 76.

23 Detti responsabili coadiuveranno l'Imam con l'organizzazione di corsi di approfondimento educativo relativi ai vari aspetti della tradizione e della cultura islamica comparandola eventualmente anche con le altre tradizioni religiose e culturali. Tali corsi saranno rivolti a tutti coloro che desiderino meglio comprendere aspetti della storia, della civiltà e della dottrina islamica.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzarini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

24 In tale occasione il sermone, *khutbah*, verrà pronunciato nella lingua italiana, mentre le formule coraniche dovranno essere pronunciate in arabo.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzarini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

L'imam svolge inoltre la funzione di mediatore linguistico, favorendo la traduzione del culto islamico in Italia al fine di agevolare l'inserimento dei fedeli di prima generazione nel tessuto sociale e garantire la trasparenza nella gestione del culto e delle attività svolte nella Moschea.

Un'altra funzione alla quale si dedica l'imam è il digiuno del mese di Ramadan; annuncia l'inizio e la fine del digiuno, celebra la festa della fine del digiuno conducendone la preghiera e controllando che le eventuali altre manifestazioni ad essa inerenti avvengano nel rispetto del decoro, dignità e sobrietà che la tradizione richiede e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di ordine pubblico dell'ordinamento italiano.

L'imam è responsabile del ricevimento dell'elemosina rituale, la *zakah*²⁵.

L'imam coordina l'organizzazione del Pellegrinaggio a Mecca, *hajj*, che ogni anno viene predisposto per i fedeli che ne facciano richiesta²⁶; conduce anche la preghiera relativa alla festa del sacrificio di Abraamo, *'id al-adha*, che celebra la fine del Pellegrinaggio a Mecca.

In riferimento al matrimonio islamico l'imam celebra il matrimonio secondo il rito islamico. È richiesto che sia a conoscenza della normativa dell'ordinamento italiano riguardante il matrimonio civile e la sua procedura. Si accerta che sia già stato celebrato il matrimonio civile tra gli sposi che deve obbligatoriamente precedere quello religioso. In nessun caso è ammesso il matrimonio poligamico.

L'imam si occupa dello scioglimento del matrimonio islamico nei casi previsti dalla Legge islamica il quale potrà avvenire solo a seguito dell'udienza avanti il Presidente del Tribunale Civile di competenza del procedimento per separazione personale promosso da uno o entrambi i coniugi.

L'imam è competente nell'ambito dell'informazione e facilita le esigenze dei fedeli nell'ambito lavorativo e scolastico. Negli istituti scolastici pubblici e privati può prestare la propria assistenza al fine di tutelare esigenze specifiche degli studenti musulmani²⁷.

L'imam svolge una funzione di assistenza spirituale ai malati, militari e detenuti, recandosi presso le abitazioni o gli istituti di cura in cui questi si trovano²⁸.

La tradizione islamica consiglia il consumo di carne macellata ritualmente. L'imam è a conoscenza del rito della macellazione²⁹ sul quale può essere chiamato a prestare la propria assistenza.

25 È il quarto pilastro dell'Islam il quale prevede che ogni anno ciascun fedele ha l'obbligo di versare la propria elemosina rituale in misura commisurata ai propri risparmi.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – A. Distefano – A. Lazzerini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

26 A questo scopo vengono istituiti dei corsi di preparazione dei rituali richiesti per tale importante occasione e viene fornita assistenza sui permessi e sulla documentazione necessaria.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzerini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

27 Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è essenziale promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie. La scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi. L'insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e delle famiglie e prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzerini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

28 Per quanto riguarda i militari presta assistenza verso questi soggetti fissando un'intesa con le Autorità militari riguardo le ore e i giorni. L'imam si reca negli istituti penitenziali se vi è una previa autorizzazione delle Autorità competenti. L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzerini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

29 L'imam non può rilasciare la certificazione relativa all'avvenuta pratica della macellazione rituale. Tale certificazione è di competenza esclusiva della Federazione dell'Islam Italiano. Il d. m. 11 giugno 1980 è stato travolto dal d.lgs. n. 333 del 1998: le macellazioni rituali sono ammesse dalla fonte normativa primaria e non più da un atto amministrativo. L'art. 3 del d.m. 11 giugno 1980 imponeva l'obbligo di evitare sofferenze ed eccitazioni non necessarie, mentre questo obbligo è ora previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 333 del 1998. Si è avuta una novazione

Infine celebra il funerale islamico dopo aver accertato che si sia verificata una adeguata preparazione del corpo del defunto, attuata dal personale della moschea a ciò incaricato; si tratta della lavatura e vestizione rituali. Si assicura che la sepoltura avvenga nel rispetto delle regole e dell'orientazione della sepoltura richieste dalla tradizione islamica.

della fonte normativa ma anche un'estensione dell'obbligo, giacché ora bisogna risparmiare agli animali anche i dolori evitabili.

A. Rocella, "Macellazione e alimentazione", in : *Musulmani in Italia, la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 219.

Y. Pallavicini – F. Peruzzi – H. Distefano – A. Lazzerini, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <www.coreis.it>, sito consultato il 10/12/2014.

Il ministro di culto nel Buddhismo

1. IL MONACO BUDDHISTA NELLA STORIA 2. LA DONNA 3. IL MONACO NELLE DIVERSE CORRENTI BUDDHISTE 3.1 Buddhismo Hinayana 3.2 Buddhismo Mahayana 3.3 Buddhismo Vajrayana 4. INIZIAZIONE, VITA, FUNZIONI DEL MONACO BUDDHISTA 5. PRECETTI 6. INTESA UBI-STATO ITALIANO 6.1 Ministro di culto nell'Intesa 7. Il caso dei ministri di culto buddhisti

1. IL MONACO BUDDHISTA NELLA STORIA

Per far riferimento all'ordine monastico fondato dal Buddha storico¹, i cui membri maschi sono denominati *bhikṣu* e le donne *bhikṣuṇī*², si è soliti utilizzare il termine *sangha* (che significa: comunità, ordine, assemblea)³.

Buddha adottò l'istituzione del monachesimo⁴, che aveva già alle spalle una lunga storia, intraprendendo la vita del mendicante senza fissa dimora⁵; fondò, così, una comunità monastica cui poterono accedere tanto gli uomini, quanto, in un secondo momento, le donne, fatto estremamente rivoluzionario

1 «La storia del Buddhismo inizia nel VI secolo a.C., con la nascita e la predicazione del principe, originario della regione himalayana, SiddharthaGautama; ed è proprio dal titolo onorifico "Buddha" attribuito a quest'ultimo che deriva il termine Buddhismo.» per ulteriori informazioni:

G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, p. 85

P. Filippini-Ronconi, *Il Buddhismo*, Roma, Newton & Compton Editori, 2004, p.33

A. David-Nèel, *Il Buddhismo del Buddha*, Genova, ECIG, 2003

K. Armstrong, *Buddha. Una Vita*, Rizzoli, 2002

ThichNhatHanh, *Vita di Siddhartha il Buddha. Narrata e ricostruita in base ai testi canonici p li e cinesi*, Astrolabio Ubaldini, 1992

2 G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, 1989, p. 118

3 Per approfondimenti si veda: P. Harvey, *Introduzione al Buddhismo. Insegnamenti, storia e pratiche*, Le Lettere, 1998

4 Per approfondimenti si vedano:

K. K. Klostermeier, *Buddhismo. Una introduzione*, Fazi, 2005

L. Meazza, *Le filosofie buddhiste*, Xenia, 1998

D. T. Suzuki, *La formazione del monaco buddhista zen*, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1984

5 H. Waldenfels, *Nuovo dizionario delle religioni*, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993, p. 83

considerato lo stato in cui versava la società indiana dell'epoca⁶, la quale non consentiva alle stesse di uscire dalla tutela e dal controllo diretto della famiglia patriarcale.

Dopo la sua Illuminazione⁷, il Buddha venne raggiunto a Benares da altri monaci disposti ad adottare il suo stesso stile di vita. Il loro pellegrinare doveva risolversi «in benedizione per la folla, in gioia per la folla, in benessere, benedizione e gioia per gli dei e per gli uomini», predicando il *dharmā*.

Per l'ordine monastico sviluppatosi con molta rapidità, furono emanate delle regole di comportamento, alle quali i monaci tutt'ora devono attenersi⁸.

2. LA DONNA

Nella vita del Buddha storico, così come tramandata dalla tradizione, rivestono un'importanza rilevante alcune figure femminili⁹: prima tra queste, ad esempio, sua madre Maya, in seguito divenuta oggetto di culto, come Naha Maya, e la zia materna, nonché madre adottiva, Mahaprajapati, nota anche come prima monaca buddhista della storia.

Per quanto concerne le scritture buddhiste, in esse si trova un passo manifestamente ostile nei confronti delle donne¹⁰, che tuttavia venne attribuito al Buddha solo a posteriori: «l'atto sessuale e il parto: è di questo che muore la femmina, senza provarne vergogna».

Riflesso della volontà dei monaci di escludere le donne dall'ordine è, inoltre, la narrazione nella quale Gautama avrebbe esitato a lungo prima di accogliere le donne nell'ordine, considerandole incapaci di attenersi alle regole monastiche, continuamente tentate dalla carne, dal desiderio di maternità e di gioia terrena.¹¹

In realtà la dottrina del Buddha non fa distinzione alcuna fra caste, ceti sociali, razze, religioni, età, e neppure tra i due sessi¹²; infatti, cedendo alle pressioni di Ananda¹³, il discepolo prediletto, il Buddha permise appunto la fondazione dell'ordine femminile¹⁴.

6 Per ulteriori informazioni: <www.buddhismo.it/html>; Sito consultato il 21/10/2014

7 Per approfondimenti si vedano: R. Gnoli, *La Rivelazione del Buddha - I testi antichi*, Milano, Mondadori, 2001

G. Pasqualotto, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Roma, Donzelli, 1997

B. Glassman, *Cerchio infinito. La via buddhista all'illuminazione*, Mondadori, 2003

8 Il Tipitaka è suddiviso in tre raccolte o canestri, il primo dei quali tratta delle regole e delle norme di comportamento morale che tutti i monaci devono seguire.

9 H. Waldenfels, *Nuovo dizionario delle religioni*, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993, p. 84

10 Così: L. Scovel, *La figura della donna nelle religioni*, EUT, 2012, p.53: «Non esiste alcun contesto sociale, culturale o religioso che non abbia mai conosciuto la discriminazione contro le donne. Bisogna partire da ciò per farsi un'idea del rapporto tra donne e Buddismo, soprattutto per cogliere le dinamiche che hanno migliorato la posizione delle praticanti, monache e laiche, tanto che il Buddismo oggi si caratterizza per l'assoluta parità di trattamento tra uomo e donna.»

11 In alcuni sutra buddhisti precedenti il Sutra del Loto era scritto che le donne non potevano ottenere la Buddità: «Anche se gli occhi dei Buddha delle tre esistenze dovessero cadere al suolo – recita un sutra – nessuna donna di alcun regno dell'esistenza potrebbe mai ottenere la Buddità».

12 Informazioni tratte da: <www.sgi-italia.org/approfondimenti/IlluminazioneDonne.html>; Sito consultato il 22/11/2014

13 Ananda fu cugino ed uno dei principali discepoli del Buddha storico.

14 A. Bareau, *Il Buddismo Indiano, Storia delle Religioni* a cura di Henri-Charles Puech, Editori Laterza, 1978, p. 20

Secondo Hajime Nakamura¹⁵, studioso della cultura indiana: «L'apparire (nel Buddismo) di un ordine di monache fu un'evoluzione straordinaria nella storia del mondo religioso. A quell'epoca¹⁶ non esistevano analoghi ordini religiosi femminili in Europa, né in Nord Africa, o in tutta l'Asia. Il Buddismo fu la prima cultura a produrne uno»¹⁷.

Nei secoli seguenti, però, cominciarono a riaffermarsi opinioni differenti sulle donne, e s'instaurò la credenza che, per ottenere la Buddità, le donne dovessero rinascere come uomini, conducendo continue e gravose pratiche¹⁸. In questo modo l'ordine di monastico femminile declinò fino quasi a scomparire.

Nel dodicesimo capitolo del Sutra del Loto¹⁹ intitolato *Devadatta*, il Buddha storico mostra l'ottenimento della Buddità delle donne, rivelando come una bambina drago di otto anni riuscisse a ottenere rapidamente quella condizione attraverso il Sutra del Loto. In questo modo vengono totalmente rovesciate le credenze dell'epoca riguardo l'Illuminazione delle donne secondo cui poteva essere ottenuta solo dopo aver condotto faticose ed estenuanti pratiche.

3. IL MONACO NELLE DIVERSE CORRENTI BUDDHISTE

Buddha non nominò mai un successore²⁰, limitandosi a suggerire ai discepoli di fare della dottrina stessa la loro unica vera guida²¹.

L'enorme estensione geografica, il contatto con culture, società e religioni diverse, la mancanza di comunicazione tra i vari gruppi di monaci itineranti, l'assenza di una somma autorità dottrinale e la presenza di grandi personalità fecero sì che nel corso della storia il Buddismo assumesse forme diverse²² che esistono tutt'oggi una di fianco all'altra²³.

15 Hajime Nakamura (中村元 Nakamura Hajime, 28 novembre 1912 - 10 ottobre 1999) è stato uno studioso giapponese esperto delle scritture indù e buddhiste. Nakamura nel 1943 si laureò presso la Facoltà di Lettere all'Università Imperiale di Tokyo con una tesi dal titolo "La storia della prima filosofia Vedanta" sotto la supervisione del Prof. Hakuju Ui. Nel 1943 fu nominato Professore Associato presso l'Università di Tokyo, ricoprendo l'incarico prima affidato a Hakuju Ui, dal 1954 al 1973; successivamente al ritiro dal mondo accademico fondò l'Istituto Orientale "Toho Gakuin" tramite cui tenne numerose conferenze sulla filosofia orientale aperte al grande pubblico.

16 V secolo a.C.

17 L'informazione è tratta da: <http://www.sgi-italia.org/approfondimenti/IlluminazioneDonne.php>; sito consultato il 21/10/2014

18 Quando Buddha permise alle donne di dedicarsi alla vita monastica, impose loro otto regole dette Garudhammas: una *bhikkhuni* pienamente ordinata, anche da più di un secolo, deve prestare rispetto, ad esempio alzandosi se seduta, alla presenza di un *bhikkhu* anche se ordinato da un solo giorno. Questa regola deve essere onorata, rispettata e mai trasgredita nel corso di tutta la vita. Una monaca non può trascorrere nemmeno un giorno in una residenza in cui non sia presente nemmeno un monaco. Si veda in proposito:

A. Bareau, *Il Buddismo Indiano, Storia delle Religioni*, a cura di H. C. Puech, Editori Laterza, 1978, p. 20

Chatsumarn Kabil Singh, *Riflessioni femministe Buddhiste*, da Concilium, Anno XXXII, fascicolo I, Editrice Querignana, Brescia, 1996, p. 99

19 F. Sferra, *Sutra del Loto*, Milano, Rizzoli, 2001, p. 17

20 G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, 1989, p. 91

21 «I seguaci si scontrarono sull'interpretazione della parola del "maestro" e sorsero così le diverse scuole buddhiste. La più antica forma di Buddismo fu quella elaborata dal Buddha storico e dalla sua comunità di seguaci. Nel IV secolo a.C., si assistette al primo grande scisma nel concilio di Pataliputra, dove avvenne la scissione tra i rappresentanti del rigorismo monastico, i Thera (gli "anziani") e i "membri della grande comunità, in gran parte laici. Attualmente si distinguono tre grandi correnti principali del buddismo, o "veicoli": Mahayana, Hinayana e Vajrayana.» G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, p. 91

22 M. Piantelli, *Il Buddismo Indiano in Storia delle religioni - 4. Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente*, (a cura di) G. Filoramo, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 275-368.

23 L. Obadia, *Il buddismo in Occidente*, Bologna, Mulino, 2009, p. 45; per ulteriori informazioni si veda:

R. H. Robinson, W. L. Johnson, *La religione buddhista*, Roma, Ubaldini, 1998

Per quanto riguarda la figura del monaco buddhista, questa assume caratteristiche diverse nelle tre correnti del Buddhismo²⁴.

3.1 *Buddhismo Hinayana*

Il Buddhismo *Hinayana*²⁵, o “piccolo veicolo”, è la seconda corrente più diffusa, strettamente legata, fin dalle origini, all’ordine monastico.

I seguaci di Buddha, iniziando ad edificare i monasteri (*Vihara*) al posto delle dimore provvisorie in cui erano soliti rifugiarsi durante il periodo delle piogge, diventarono a tutti gli effetti monaci, sottoposti ad un rigido codice disciplinare.

Volontariamente isolati dal resto del mondo, si considerano da sempre i depositari dell’ortodossia buddhista.

3.2 *Buddhismo Mahayana*

Con i suoi 165 milioni di seguaci, la corrente del *Mahayana*²⁶, anche definito Buddhismo settentrionale o “grande veicolo”, è attualmente la forma di questa religione più diffusa nel mondo, dove vi è un’interpretazione meno legalistica della regola monacale.

L’indirizzo di pensiero del Mahayana si delinea nel I secolo d.C. e pone al centro dell’attenzione l’ideale supremo della compassione (*Mahakaruna*): principio rappresentato al meglio dalla figura del *Bodhisattva*, colui che, seppur in grado di raggiungere l’illuminazione, vi rinuncia fermandosi sulla soglia del nirvana, per aiutare tutti gli uomini a trovare con lui la via della perfezione, nonché la strada della salvezza.²⁷

Importanza particolare per questa corrente ebbe il monaco Shinran (1173-1263), discepolo di Honen, che fondò il *Jodoshinshu*²⁸, setta buddhista oggi altamente diffusa in Giappone. Shinran auspica, infatti, l’uguaglianza tra monaco e laico e fra uomo e donna.

3.3 *Buddhismo Vajrayana*

Il *Vajrayana*, o “veicolo di diamante”, è la terza grande corrente del Buddhismo, diffusa nelle regioni Himalayane, in particolare in Tibet, dove prende il nome di Lamaismo.

Secondo tale dottrina, i Lama viventi non sono altro che la manifestazione in terra di Buddha; dopo la loro morte, un Buddha o un *Bodhisattva* si reincarna in un neonato che viene riconosciuto in base ad alcuni segni particolari e subito identificato come guida spirituale e temporale della comunità. Con questo criterio è stata istituita una doppia gerarchia basata sulle figure del *Dalai Lama* e del *Panchen Lama*²⁹.

Il *Dalai Lama*³⁰ rappresenta il titolo più alto della gerarchia ecclesiastica tibetana.

24 H. Waldenfels, *Nuovo dizionario delle religioni*, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993, p. 85

25 G. Filoramo, *Il Buddhismo indiano* in *Buddhismo*, Bari, Laterza, 2007, pp. 56-58

26 Si veda anche: M. Y. Marassi, *Il Buddhismo mahayana attraverso i luoghi, i tempi e le culture. L’India e cenni sul Tibet*, Genova-Milano, Marietti, 2006

27 P. Williams, *Il Buddhismo in India*, Roma, Ubaldini, 2002, p. 125

28 Il *Jodoshinshu*, per i Giapponesi, è la vera scuola della terra pura.

29 Il Panchen Lama è il titolo conferito al Lama posto a capo del monastero di Tashilumpo, presso Shigatse.

30 Dalai Lama è l’autorità Tibetana, che viene denominata in lingua mongola «grande oceano».

4. INIZIAZIONE, VITA E FUNZIONI DEL MONACO BUDDHISTA

Due momenti fondamentali della vita monastica sono l'ingresso nella comunità e l'ordinazione. Per potersi sottoporre a tonsura e indossare l'abito monacale giallo oca, l'aspirante novizio deve aver raggiunto il quindicesimo anno d'età.

La cerimonia di ammissione del noviziato prevede la triplice ripetizione da parte del neofita della formula delle «tre gemme»: «io mi rifugio nel Buddha, nella sua dottrina, nel suo ordine», seguita dalla recitazione dei dieci precetti³¹.

A conclusione di questi due rituali il novizio può considerarsi ammesso all'interno della comunità monacale e da quel momento in poi il suo cammino spirituale sarà seguito da un *guru*, il «maestro» assegnatogli al momento dell'ammissione.

Al termine del periodo di noviziato, non prima del ventesimo anno d'età, l'aspirante monaco può ricevere l'ordinazione, con una cerimonia che si svolge al cospetto di dieci monaci, al termine della quale il novizio viene consacrato monaco, mediante aspersione (definitiva rinuncia al mondo).

Nel *Vajrayana* tibetano vari sono gli stadi della gerarchia monacale: discepolo, candidato, novizio, monaco, monaco superiore o precetto spirituale e monaco maestro (Lama).

Sia nel Buddhismo *Hinayana* che in quello *Mahayana*, per il monaco valgono le parole del Buddha storico, secondo le quali «il saggio deve purificare il proprio essere da ogni impurità, stadio dopo stadio, ora dopo ora, come un bravo fabbro raffina l'argento».

Monaci e monache devono rigorosamente attenersi a tre regole fondamentali: assoluta povertà, non essere mai causa di dolore per nessun essere vivente, astensione totale dai rapporti sessuali. Devono vivere all'insegna della massima semplicità, non potendo possedere altro oltre gli otto oggetti dell'asceta: due sottovesti e una tunica, una spilla, un rasoio con cui radersi il capo, una cintura simile ad un rosario, un colino, e una ciotola per l'elemosina; possono mangiare una sola volta al giorno, tra l'alba ed il mezzogiorno, nutrendosi esclusivamente delle offerte fatte loro dai devoti laici. L'elemosina ad un monaco costituisce per il laico un privilegio particolare e sarà accompagnata da un sentito ringraziamento. La dieta dei monaci è di tipo vegetariano, ma essendo per principio vincolati a nutrirsi delle sole offerte possono anche cibarsi di carne, purché non siano loro stessi ad uccidere l'animale o non ne siano stati precedentemente messi al corrente. Il monaco è dunque un viandante a continuo contatto con il prossimo e con la natura, tranne nei mesi monsonici durante i quali non gli è consentito lasciare il monastero; in questo periodo, infatti, è proibito qualsiasi pellegrinaggio poiché implicherebbe calpestare i nuovi germogli e la miriade di esseri appena nati.

Uno dei riti più importanti della vita monastica è il *patimokkha*, una «confessione» collettiva che coincide con i giorni di digiuno, ricorrenti ad ogni plenilunio e novilunio. Il superiore del monastero pronuncia dapprima un discorso introduttivo e inaugurale, passando poi a presentare il *patimokkha*, cioè le duecentoventisette formule di confessione, secondo le quali ad ogni mancanza corrisponde una determinata penitenza.

La confessione delle tre mancanze principali, ovvero omicidio, furto e rapporti sessuali, ha come conseguenza l'espulsione a vita dalla comunità monastica, mentre a colpe più lievi quali la custodia in cella di oggetti di lusso, segue un allontanamento solo temporaneo.

³¹ I dieci precetti (*dasa sīla*), cui devono sempre adeguare la propria condotta tutti i novizi, le novizie, i monaci e le monache sono: astenersi dall'uccidere; astenersi dal rubare; astenersi da qualsiasi genere di condotta sessuale; astenersi dall'uso di un eloquio volgare o offensivo; astenersi dall'alcool o dalle sostanze che alterano la lucidità mentale; astenersi dal mangiare dopo mezzogiorno fino all'alba seguente; astenersi dal cantare, ballare e dalle attività ludiche in genere; astenersi dall'uso di gioielli, cosmetici o profumi; astenersi dal riposare o dormire su letti o giacigli alti o dalle dimensioni eccessive; astenersi dall'accettare oro e argento (valori e denaro in genere).

In generale, comunque, ognuno è libero di lasciare l'ordine in qualsiasi momento³².

Chiunque al di fuori degli ordini monastici viva come un eremita o un pellegrino solitario alla ricerca dell'illuminazione viene denominato *pratyekabuddha*.

Sebbene la maggioranza dei devoti buddhisti sia rappresentata dalla comunità dei laici, i veri successori del Buddha sono soltanto i monaci, cioè coloro i quali si attengono strettamente alle "tre gemme": il Buddha, il *dharma* (la «legge»), e il *samgha* (la «comunità»).

I laici non sono tenuti a osservare le rigide regole dei monaci, ma hanno l'obbligo di provvedere al loro sostentamento attraverso l'elemosina. Qualora trasgrediscano qualche precetto fondamentale della dottrina buddhista, il monaco capovolgerà la ciotola dinanzi a loro, rifiutando da quel momento in poi qualsiasi elemosina.

I membri degli ordini monastici devono costituire agli occhi dei laici l'esempio più alto dell'etica buddhista, predicare la dottrina e confortare i sofferenti; si adoperano attivamente per la celebrazione di riti, feste religiose, e funzioni funebri, si occupano dell'educazione spirituale dei giovani. In Thailandia e Birmania, ad esempio, paesi nei quali la permanenza nei monasteri è considerata parte fondamentale dell'educazione dei ragazzi (che nei monasteri imparano persino a leggere e scrivere), tutti i giovani trascorrono nei monasteri un periodo di tempo che può durare da poche settimane ad alcuni anni. Un laico può anche scegliere di rimanere tutta la vita fra i monaci, senza che per questo gli venga negata la libertà di tornare nel mondo qualora lo desideri.

5. PRECETTI

Per tutti i credenti buddhisti valgono come codice comportamentale³³ i *pancasila*, che possono essere paragonati, *mutatis mutandis*, alla seconda tavola del decalogo ebraico e cristiano³⁴.

I primi cinque precetti³⁵ vengono recitati dai devoti in templi e monasteri come preghiera: non uccidere nessun essere vivente; non rubare; non abbandonarsi alla lussuria; non mentire o ingannare il prossimo; non far uso di sostanze inebrianti.

Ai cinque precetti sopracitati vengono aggiunti tre ammonimenti, la cui osservanza è solo consigliata ai devoti laici, mentre è obbligatoria per i monaci: non mangiare cibi fuori stagione; non partecipare a eventi mondani; non dormire su letti sontuosi.

A questi vengono infine aggiunte altre due prescrizioni che devono necessariamente essere rispettate dai monaci, a differenza dei laici, dalle quali possono invece decidere di astenersi, ovvero: astenersi da onori e cariche; non possedere oro e argento³⁶.

Gli appartenenti agli ordini monastici fanno inoltre voto di castità e povertà e da quel momento devono possedere esclusivamente lo stretto necessario per vivere.

32 G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, 1989, p. 120

33 Per approfondimenti si veda: P. Filippini-Ronconi, *Canone Buddhista - discorsi brevi*, Torino, UTET

34 G. J. Bellinger, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, 1989, p. 117

35 Per approfondimenti si vedano: M. Morelli, *Siddhartha il Buddha*, Red Edizioni, 2009

G. Magi, *Dharma*, in "Enciclopedia filosofica" vol. 3; Milano, Bompiani, 2006

36 I Precetti morali sono per la religione buddhista fondamentali per una retta condotta di vita e per una proficua pratica introspettiva e meditativa che possa alla fine condurre alla liberazione dalla sofferenza. Proposti dal Buddha Shakyamuni 2500 anni fa, hanno origine dalla consapevolezza che ogni cosa è interconnessa con tutte le altre, per cui qualunque comportamento umano ha effetti sulla vita di tutti gli esseri senzienti che ne condividono l'esistenza in questo mondo.

6. INTESA UBI-STATO ITALIANO

Il 21 ottobre 1999 venne siglata l'intesa tra l'U.B.I. e la Repubblica Italiana.

Tra i contenuti era garantita ai cittadini italiani buddhisti "l'assegnazione al servizio civile, in quanto contrari all'uso delle armi; l'assistenza spirituale negli ospedali e negli istituti penitenziari; il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi e di istituire proprie scuole". All'U.B.I. veniva riconosciuta "la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'Irpef e la deducibilità delle offerte"³⁷.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il testo sarebbe dovuto essere votato in Parlamento per l'approvazione finale. Tuttavia ciò non avvenne poiché il testo non fu mai presentato dal Governo per l'approvazione.

Il 20 marzo dell'anno successivo una nuova intesa fu firmata tra l'U.B.I. e il presidente del Consiglio. Anche in questo caso il Governo successivamente non presentò l'intesa in Parlamento. Analogo destino ebbe l'intesa firmata il 4 aprile 2007 sebbene questa fosse stata preventivamente approvata dal Consiglio dei Ministri³⁸. Nel maggio 2011 l'intesa risultò bloccata per un anno presso la Commissione affari costituzionali del Senato³⁹. Le cause del blocco furono attribuibili ai numerosi emendamenti presentati dalla Lega Nord al fine di sottoporre gli enti buddhisti al controllo parlamentare⁴⁰.

Il 12 settembre 2012 la Commissione affari Costituzionali del Senato approvò all'unanimità l'intesa che dal 2 ottobre 2012 fu al vaglio, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali della Camera, relatore Roberto Zaccaria⁴¹.

L'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione buddhista italiana è stata ratificata l'11 dicembre 2012⁴².

In data 17 Gennaio 2013, con la pubblicazione della legge di approvazione dell'intesa con l'Unione Buddhista Italiana sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo considerare concluso l'iter d'approvazione dell'Intesa.

La peculiarità di questa nuova intesa alla luce dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose riguarda i soggetti che ne sono destinatari: per la prima volta, infatti, la richiesta di un'intesa al governo italiano è stata avanzata da un ente rappresentativo di una comunità religiosa non appartenente al ceppo giudaico-cristiano⁴³.

A tal proposito, è opportuno sottolineare come l'ente che ha condotto le trattative con il governo non sia una chiesa strutturata in rappresentanza di una confessione unitaria, ma un ente esponenziale solamente di una serie di centri di culto, ciascuno legato a differenti scuole e tradizioni e non della religione buddhista nella sua complessiva integrità presente sul territorio. Motivo per cui, al fine di poter stipulare l'intesa, l'U.B.I. ha dovuto farsi garante e rappresentante, di fronte al governo, solo delle scuole e associazioni presenti al suo interno elencate all'art. 7 dello statuto U.B.I. stesso, e che ad essa riconoscono un ruolo rappresentativo, soddisfacendo in tal modo la necessità dello Stato di avere come interlocutore un rappresentante certo e in grado di assumersi la responsabilità delle pattuizioni concordate; tuttavia, come anticipato, non tutte le comunità buddhiste presenti nel territorio riconoscono l'autorità dell'U.B.I., ad esempio l'istituto buddhista italiano *Sokagakkai*, espressione dell'omonima scuola giap-

37 Per ulteriori informazioni: <www.cesnur.org/testi/UBI.html> ; Sito consultato il 05/12/2014

38 Informazioni tratte da: <www.vita.it/politica/governo/consigliodeiministri/comunicato3.html> ; Sito consultato il 15/12/2014

39 Informazioni tratte da: <www.blitzquotidiano.it/politicaitaliana/senato/intesereligiose859737/html> ; Sito consultato il 07/12/2014

40 P. Naso e B. Salvarani, *Un cantiere senza progetto, l'Italia delle religioni, rapporto 2012*, Bologna, EMI, 2012, p.96

41 Informazioni tratte da: <www.confronti.comunita.unita.it/ilsenatohaapprovatoleinteseconinduistiebuddhisti/> ; Sito consultato il 06/12/2014

42 F. Angeli, in <www.ilgiornale.it/news/2012/12/14/italianelnirvana/> .html> ; Sito consultato il 07/12/2014

43 Zaccaria, nell'occasione, ebbe modo di dichiarare: «Questo voto riveste un'importanza storica: queste sono le prime due intese con confessioni non cristiane nel nostro paese, in attuazione dell'art. 8 della Costituzione».

ponese, non viene rappresentato dal suddetto ente. La Soka presenta un proprio Statuto ed ha ottenuto autonomamente il riconoscimento della personalità giuridica. L'esistenza dunque di centri non aderenti all'U.B.I. ha spinto il governo a definire con precisione nelle norme dell'intesa le scuole e le comunità destinatarie delle disposizioni pattizie.

6.1 Ministro di culto nell'Intesa

Nell'Intesa siglata tra U.B.I. e Stato italiano, non vi è alcun riferimento al "maestro di *dharmā*⁴⁴; tuttavia vi è un richiamo alla figura del ministro di culto all'art 8, che disciplina una figura che con questa specifica denominazione risulta sconosciuta alla tradizione storica del buddhismo, agevolmente rapportabile però al contesto italiano delle Intese.

Come sopra accennato, l'articolo 8 specifica come il ministro di culto venga certificato dall'U.B.I stessa che ne detiene un elenco e ne rilascia attestazione. I ministri di culto buddhisti godono poi del diritto al segreto d'ufficio, della possibilità di iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza per il Clero e, nel caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, possono su loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Ai ministri di culto la l. n. 488 del 1999 assicura una tutela previdenziale tramite il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ai sensi della legge n. 488 del 1999, in particolare, sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Fondo i sacerdoti e i ministri di culto aventi cittadinanza italiana, anche se operanti all'estero, e i sacerdoti e i ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

Per quanto riguarda l'U.B.I., l'art. 19 dell'Intesa afferma che questa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

All'art. 19 secondo comma si afferma invece che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro, a favore dell'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto. L'art.19 terzo comma stabilisce invece che le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 20 e i suoi tre commi riguarda invece la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF e più specificatamente afferma che l'U.B.I. concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonchè assistenziali e di sostegno al culto. L'attribuzione della somma di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'U.B.I. dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'U.B.I., entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione all'U.B.I. stessa.

Per quanto riguarda l'art. 21, invece, questo stabilisce che, su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'arti-

⁴⁴ Maestro di Dharma è colui che è incaricato di trasmettere gli insegnamenti al discepolo.

colo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'U.B.I.

L'art. 22 si occupa della disciplina riguardante gli assegni corrisposti dall'UBI e da organismi da essa rappresentati per il sostentamento (totale e parziale) dei ministri di culto; tali assegni vengono equiparati ai soli fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. La stessa UBI e gli organismi sopra citati provvedono, inoltre, ad operare su tali assegni le ritenute fiscali, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle disposizioni tributarie in materia.

L'art. 23 prevede come l'UBI annualmente trasmetta al Ministero dell'Interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello d'esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui agli artt. 19 e 20, in cui sono precisati: in primo luogo, il numero dei ministri di culto cui sia stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali sia stata assicurata un'integrazione; in secondo luogo, l'ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme; in terzo luogo e infine, gli interventi operati per le altre finalità previste dagli artt. 19 e 20.

7. IL CASO DEI MINISTRI DI CULTO BUDDHISTI

Il 9 giugno 2009 due maestri di Dharma dell'Istituto Italiano Zen SotoShobozanFudenji, ente legalmente riconosciuto dallo Stato⁴⁵ e aderente all'Unione Buddhisti Italiani⁴⁶, chiedono l'approvazione governativa della propria nomina a ministro di culto. Dopo dieci mesi il Ministero dell'Interno respinge l'istanza con la motivazione che: "le risultanze istruttorie non consentono una valutazione positiva della richiesta".

Avverso questa decisione ministeriale i maestri Buddhisti adiscono con due distinti ricorsi il Tribunale Amministrativo e il 15 settembre 2010, con due ordinanze di uguale contenuto, il Tribunale parmense sospende gli effetti del provvedimento ministeriale, ma solamente "ai limitati fini della rinnovazione del procedimento"⁴⁷, cioè viene chiesto all'organo amministrativo di vertice di riesaminare la questione. Il Ministero non modifica però la posizione precedentemente assunta e in data 21 dicembre 2010 emette nuovi decreti di rigetto, precisando che l'approvazione sarebbe necessaria al solo fine di riconoscere effetti civili all'unione matrimoniale celebrata dal ministro di culto buddhista, essendo le altre funzioni indicate nel Regio decreto n. 289/1930 da ritenersi o superate dai principi costituzionali (artt. 3 e 4) o non attuali in base agli artt. 7 e 8 della Carta Costituzionale. Dal momento che nell'intesa firmata dall'UBI il 4 aprile 2007 l'istituto del matrimonio non è previsto, il Ministero conferma il diniego all'approvazione delle nomine⁴⁸.

Successivamente, il 15 febbraio 2011, i due maestri notificano e depositano nuovi ricorsi, sottolineando il fatto che l'assenza dell'istituto del matrimonio nell'intesa del 2007 non sarebbe rilevante, vista la mancata approvazione per legge dell'intesa stessa. Il TAR di Parma decide di annullare i primi due decreti di rigetto rinviando la decisione su quelli del 21 dicembre 2010 al TAR del Lazio, sede di Roma, ritenuto territorialmente competente⁴⁹, che, dopo aver analizzato il caso, sostiene che quanto assunto

45 D.P.R. del 5 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale (n.224) del 23 settembre 1999

46 Art.7, Statuto dell'UBI; art.11, legge n.245/2012, cit.

47 TAR di Parma, ordd. Del 14 settembre 2010, nn.163 e 164

48 Su valore normativo dell'intesa non ancora approvata N. Colaianni, voce *Intese(diritto ecclesiastico)*, p.709, nonché cfr. Consiglio di Stato, sent. 18 novembre 2011, n. 6083.

49 Per il giudice amministrativo parmense, l'approvazione governativa ex art.3 della legge 1159/1929 non occorre per il compimento degli atti di un culto diverso da quello cattolico; atti che rientrano nella sfera di autonomia della corrispondente confessione religiosa.

dal Ministero dell'Interno nel provvedimento impugnato, e cioè che l'approvazione delle nomine dei maestri buddhisti non sarebbe produttiva di effetti giuridici a causa dell'intesa con l'UBI del 2007, è giuridicamente privo di effetto. Il decreto di rigetto viene quindi annullato e l'Amministrazione centrale obbligata a ritornare sulle sue posizioni, tenendo conto di questo orientamento giurisprudenziale⁵⁰. Così, a distanza di oltre tre anni dalla richiesta e dopo un'altra istruttoria, il Governo riconosce legalmente il ruolo dei ministri Buddhisti, emettendo (4 gennaio 2013) due decreti di approvazione delle nomine, notificati agli interessati il 17 gennaio 2013. Nel giorno stesso della notificazione del decreto di approvazione delle nomine, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 31 dicembre 2012; una legge che, approvata in base all'intesa con l'UBI dell'aprile 2007, complica molto la posizione giuridica dei due religiosi: trascorsi i quindici giorni della *vacatio legis*, la sua entrata in vigore (1 febbraio 2013) provoca infatti la cessazione degli effetti dei predetti provvedimenti ministeriali. Quindi, poiché l'intesa con l'UBI approvata per legge nel dicembre 2012 non prevede disposizioni sul matrimonio religioso, i due maestri non potranno celebrare riti di nozze che esplichino effetti civili. Per rimediare a questa situazione il TAR del Lazio formula un'ipotesi per cui, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa con l'UBI, al decreto ministeriale di approvazione delle nomine devono essere applicati gli "istituti del ritiro dell'atto amministrativo ovvero della sua revoca ovvero della previsione della cessazione dei relativi effetti".

La legge 245 del 2012, analogamente a quasi tutti i dispositivi legislativi ex art. 8 (comma 3) della Costituzione adottati fino ad oggi dal Parlamento italiano, dichiara che dopo la sua entrata in vigore la legislazione precedente sui culti ammessi cessa di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte⁵¹. Sotto il profilo giuridico siamo dinnanzi ad un caso di sopravvenienza di una legge che non solo vieta per il futuro atti che prima erano legittimi, ma che comunica l'inefficacia di provvedimenti amministrativi precedentemente compiuti. Si tratta, in altre parole di un decreto di approvazione delle nomine che successivamente alla sua emanazione e a seguito dell'entrata in vigore della legge 245 del 2012 si ritrova privo di base normativa⁵².

L'UBI avrebbe potuto far richiesta di rinegoziazione dell'intesa ma ha optato per un atteggiamento inerte determinato dal timore di dilatare ulteriormente l'iter di approvazione dell'intesa.

Importante è sottolineare che l'effetto svantaggioso e discriminatorio deriva da uno dei pochi elementi che distinguono l'intesa con l'UBI dagli altri accordi siglati fino ad ora dallo Stato italiano; l'intesa in questione differisce dalle altre non tanto per quello che afferma quanto piuttosto per ciò che non dichiara. Per la mancanza cioè di disposizioni che disciplinino il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa. Il motivo per il quale si riscontra questa assenza lo possiamo ricollegare direttamente alla specificità buddhista per cui, in relazione all'unione coniugale, l'interesse si focalizza sul rapporto, per di più in modo indiretto: mediante il precetto che, con un forte richiamo alla fedeltà, invita a non cadere in preda delle passioni, evitando di avere relazioni sessuali scorrette.

L'approvazione ministeriale è invece richiesta nei limiti in cui a quegli atti l'ordinamento italiano riconosce effetti giuridici. Quando cioè al ministro di culto cattolico sono conferiti oneri, facoltà e poteri di natura pubblicistica, non spettanti alla generalità dei cittadini. Il che, senza pregiudicare le libertà costituzionalmente garantite nei confronti di tali confessioni, porta a giustificare il controllo statale, esercitabile con il provvedimento ministeriale di "approvazione": il quale, lungi dal sacrificarne l'attività religiosa del gruppo confessionale interessato, amplia piuttosto la sfera delle prerogative dei ministri nominati, ricollegando agli atti posti in essere nell'esercizio del loro ministero effetti civilmente rilevanti. Sul punto già V. Onida, voce *Ministri di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, volume 20, Roma, 1990, pp. 2 ss.

⁵⁰ TAR del Lazio, sentt. 4544/2012 e 4889/2012

⁵¹ Art. 26, c.1, legge n. 245/2012

⁵² F. Bellomo, *Diritto amministrativo. Vol. II. Attività*, Padova, CEDAM, 2009, pp. 329 ss.

Detto ciò risulta più facile comprendere il motivo per cui il buddhismo, pur prevedendo una qualche formula di benedizione e quantunque consideri il matrimonio una festa non solo degli sposi, ma anche della comunità, solitamente non possiede una forma propria di celebrazione⁵³. Solitamente perché non è pensabile che fra i 44 affiliati all'UBI non vi siano gruppi che celebrino il matrimonio secondo regole e forme da loro stabilite. Questo è ad esempio il caso della comunità Fudenj guidata dai maestri di Dharma prima richiamati.

Per quanto riguarda più specificamente l'intesa con l'UBI⁵⁴, il suo impianto normativo è stato, per stessa ammissione del Governo, "elaborato, per quanto possibile secondo il modello delle intese già concluse che si è rivelato adattabile alle esigenze delle altre confessioni". Questo significa che l'intesa in questione è stata redatta non tanto in base ai bisogni della confessione stipulante, quanto in rapporto a un ideal-tipo di accordo, edificato sulla base delle esigenze delle altre confessioni⁵⁵, a conferma del fatto che le intese non servono più a tutelare le specificità delle identità confessionali. Tutto ciò spiega perché per le confessioni diverse dalla cattolica allontanarsi dal contenuto standardizzato delle intese può diventare un rischio⁵⁶. Esempio emblematico è proprio fornito dalle questioni riguardanti l'Istituto Fudenji, il quale è stretto ora tra due fuochi: continuare a far parte dell'UBI rinunciando alla rilevanza civile dei matrimoni celebrati dai propri religiosi o uscire volontariamente dall'UBI sottoponendosi nuovamente alla legislazione sui culti ammessi.

53 Per ulteriori approfondimenti si vedano: O. Botto, *Buddha e il buddhismo*, Milano, Mondadori, 1984, pp. 39 ss.

S. Batchelor, *Il risveglio dell'Occidente*, Roma, Ubaldini, 1995, pp. 235 ss.

54 S. Angeletti, *Brevi note di commento all'Intesa con l'UBI*, Milano, CEDAM, 2001, p. 978

55 Camera dei deputati, *Relazione al disegno di legge del 25 maggio 2000 sulla base dell'intesa stipulata fra lo Stato e l'UBI il 20 marzo 2000*, in *Atti parlamentari della Camera dei Deputati*, n. 7023, p. 2

56 F. Alicino, *Lo strano caso dei ministri di culto buddhisti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 428

Indicazioni bibliografiche

- F. ALICINO "Imams and other Religious Authorities in Italy", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica*, 12 gennaio 2015, pp. 12-28, <www.statoechiese.it>; sito consultato il 12/01/2015.
- F. ALICINO, *Lo strano caso dei ministri di culto buddhisti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Bologna, Il Mulino, 2013
- S. ANGELETTI, *Brevi note di commento all'Intesa con l'UBI*, Milano, CEDAM, 2001
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di C. F. Grosso, vol. II, 15^a ed., Milano, Giuffrè, 2008
- K. ARMOSTRONG, *Buddha. Una Vita*, Milano, Rizzoli, 2002
- R. BACHRACH, *L'intesa della Chiesa evangelica luterana in Italia*, Torino, Claudiana, 2010.
- A. BAREAU, *Il Buddhismo Indiano, Storia delle Religioni*, a cura di H. C. Puech, Roma-Bari, Editori Laterza, 1978
- F. BASILE, *A cinque anni dalla riforma sui reati in materia di religione: un commento teorico- pratico degli art 403,404 e 405 c.p.*, in: "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", maggio 2011 p 5
- S. BATCHELOR, *Il risveglio dell'Occidente*, Roma, Ubaldini, 1995
- G. J. BELLINGER, *Enciclopedia delle religioni*, Milano, Garzanti, 1989
- F. BELLOMO, *Diritto amministrativo. Vol.II, Attività*, Padova, CEDAM, 2009
- A. BERTOLA, *Ministro di culto*, Torino, Utet 1939
- R. BERTOLINO, *Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato*, in R. Coppola (a cura di), *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano, 1987
- M. BONAFEDE, *Il ministero pastorale nella chiesa valdese*, in "Rivista Liturgica", A83, fascicoli 3-4, 1996
- M. BORNO, *L'ordinamento ecclesiastico valdese tra Grazia e diritto*, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1990, n.2
- R. BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, Padova, Cedam, 1988
- R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale*, Torino, Giappichelli, 2002
- O. BOTTO, *Buddha e il buddhismo*, Milano, Mondadori, 1984
- G. BRUNELLI, *2017: la Riforma. Dal conflitto alla comunione*, in: "ilRegno – documenti", n.11, 1 giugno 2013, Bologna, Centro Editoriale Dehoniano.
- F. M. CACCIATORE, *Protestantesimo e filosofia in Hegel*, Rubettino Editore, 2004.
- G. CAMPANI, *Perché siamo musulmane*, voci dai Cento Islam in Italia e Europa, Milano, Guerini e Associati 2002.
- U. CAMPESE, *Considerazioni sulla previdenza sociale del clero cattolico*, in: "Previdenza sociale" n. 4-5 p. 1242
- C. CARDIA, *Ateismo nella libertà religiosa, nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione*, Bari, De Donato, 1973
- C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna, Il Mulino, 1988
- U. CASSUTO e B. FUNARO, "Sinagoga", in: [treccani.it](http://www.treccani.it), <[http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_\(Enciclopedia-Italiana\)>](http://www.treccani.it/enciclopedia/sinagoga_(Enciclopedia-Italiana)>); Sito consultato il 9/02/2015
- G. CASUSCELLI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio di religione*, in: "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n.3, 2001, p. 1119
- CHATSUMARNKABILSINGH, *Riflessioni femministe Buddhiste*, da Concilium, Anno XXXII, fascicolo I, Brescia, Editrice Querignana, 1996
- C. CIOTOLA, *I ministri di culto in Italia*, Cosenza, L. Pellegrini, 2009
- C. CIOTOLA, *I ministri di culto nell'Ordinamento Italiano*, in: <http://www.fedoa.unina.it/900/1/Ciotola_C..pdf>, Sito consultato il 1/12/2014
- C. CIOTOLA, *I ministri di culto nelle prospettive confessionali*, Cosenza, L. Pellegrini, 2009

- C. CIOTOLA, *Note in tema di individuazione dei ministri di culto in Diritto e religioni*, n. 1, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2007
- P. CIPROTTI, *Gli ecclesiastici e i religiosi*, in: *La legislazione ecclesiastica*, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1967, p. 359.
- R. COGGI, *Ripensando Lutero*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2004.
- A. COMBA, *Il pastorato in "Bollettino della società degli studi valdesi"*, Torino, ed. Claudiana, 2001
- P. CONSORTI, *La remunerazione del clero – Dal sistema beneficiale agli istituti per il sostentamento*, Torino, Giappichelli, 2000
- Corriere della Sera, *Germania: per la prima volta una donna eletta a capo della chiesa evangelica*, 29 ottobre 2009, in <http://www.corriere.it/esteri/09__ottobre__28/donna-capo-chiesa-evangelica-tedesca__b375de72-c3a5-11de-a7c3-00144f02aabc.shtml>, sito consultato il 19/12/2014.
- N. COVIELLO, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Roma, 1915
- M. CUMINETTI, *Protestantesimo italiano la discussione sui ministri nella chiesa valdese in "La scuola cattolica"* fascicolo 4, Luglio-Agosto 1964
- G. CUPERTINO, *La chiesa avventista del 7° giorno – Chi, come, dove, quando, perché?* Impruneta, Edizioni ADV, 1998
- P. A. D'AVACK, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, Milano, Giuffrè, 1978
- G. DALLA TORRE, "Il sostentamento del clero dal concordato lateranense agli accordi del 1984, I profili canonistici", in: *Il sostentamento del clero nella legislazione canonica e concordataria italiana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1993
- A. DAVID-NÉEL, *Il Buddhismo del Buddha*, Genova, ECIG, 2003
- F. DE GREGORIO, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica (1848-1861): con particolare riferimento al dibattito parlamentare*, Catanzaro, Soveria Mannelli: Rubbettino, 1999
- FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, *Dichiarazione di Lund*, 26 marzo 2006, in <<http://bollutnet.nemesistemi.it/archivio/Bollut019DichiarazioneLund.pdf>>, sito consultato il 15/12/2014.
- FEDERAZIONE LUTERANA MONDIALE, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *The Apostolicity of the Church. Study document of the Lutheran - Roman Catholic Commission on Unity*, Lutheran University Press, Minneapolis 2006
- S. FERRARI, *Dall'appello per abuso alla tutela dei diritti dei fedeli. Il progetto di legge Mancini sulle offese all'ordine e alla tranquillità pubblica commesse da ecclesiastici*, in: "Studi di onore di P. A. D'Avack", II, Giuffrè, Milano, 1976
- S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi*, Bologna, Il Mulino, 2002
- G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Bologna, Zannichelli, 2008
- P. FILIPPANI-RONCONI, *Canone Buddhista - discorsi brevi*, Torino, UTET, 1968
- P. FILIPPANI-RONCONI, *Il Buddhismo*, Roma, Newton & Compton Editori, 2004
- G. FILORAMO, *Il Buddhismo indiano in Buddhismo*, Bari, Laterza, 2007
- F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Bologna, Zannichelli, 2007
- F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, Zanichelli, 2012
- M. FIORE, *Il reato di "turbatio sanctorum". Contributo all'ermeneutica dell'art. 405 cp*, Padova, Cedam, 1978
- N. FIORITA, *Remunerazione e previdenza dei Ministri di Culto*, Milano, Giuffrè, 2003
- G. FRANCONI, *L'assicurazione invalidità e vecchiaia per il clero dal punto di vista medico-legale*, in: *Previdenza sociale*, 1962
- F. FREGOSI, *Islam, una religione senza clero? Una riflessione comparata*, in: *Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni*, 3, 2003
- F. P. GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà verso i defunti*, Milano, Giuffrè, 1961
- GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, *La confessione di Fede degli Avventisti del 7° Giorno – Le 28 verità bibliche fondamentali*, Impruneta, Edizioni ADV, 2010
- GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, *Manuale di Chiesa*, Impruneta, Edizioni ADV, 2010
- GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS *Working Policies of the General Conference of the Seventh Day Adventists*, Washington, Review and Herald publishing association, 2012
- B. GLASSMAN, *Cerchio infinito. La via buddhista all'Illuminazione*, Milano, Mondadori, 2003
- R. GNOLI, *La Rivelazione del Buddha - I testi antichi*, Milano, Mondadori, 2001
- L. GUERZONI, *Stato laico e Stato liberale, Un'ipotesi interpretativa*, in: "Diritto Ecclesiastico", 1977, I, pp. 509 ss.
- R. GUOLO, "La rappresentanza dell'islam italiano e la questione delle intese" in: *Musulmani in Italia, la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2000.
- P. HARVEY, *Introduzione al Buddhismo. Insegnamenti, storia e pratiche*, Firenze, Le Lettere, 1998
- A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, Einaudi, 1948
- A. C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1995

- K. K. KLOSTERMEIER, *Buddhismo. Una introduzione*, Roma, Fazi, 2005
- G. R. KNIGHT, *Alla ricerca di un'identità – Lo sviluppo delle dottrine fondamentali degli avventisti del settimo giorno*, Edizioni ADV, Impruneta
- G. R. KNIGHT, *Piccola storia del popolo dell'avvento*, I, Impruneta, Edizioni ADV, 1994
- H. KUNG, *Ebraismo*, Milano, BUR Saggi, 2013
- L. LA CROCE, *I ministri di culto nel vigente sistema normativo. Una prima ricognizione*, in: "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", n.2, 2003
- A. LANO, *Iran: sunniti e sciiti*, in: "Rivista dei missionari della consolata in Italia", agosto-settembre, 2013, <www.rivistamissioniconsolata.it/net/articolo.php?id=3254>; sito consultato il 10/12/14.
- G. LEZIOLO, *Lineamenti di storia e sistemi di relazione tra Stato e Chiesa*, Ferrara, 1982
- A. LICASTRO, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Giuffrè editore, 2005
- G. LONG – V. DI PORTO, *Dall'eccezione alla regola: le confessioni non cattoliche e l'otto per mille dell'IRPEF*, in: "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 15 (1998), I
- G. LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, Bologna, Il Mulino, 1991
- M. LUTERO, *Le Resolutiones. Commento alle 95 Tesi (1518)*, a cura di P. Ricca, in "Opere Scelte" 14, Claudiana, Torino 2013.
- M. LUTERO, *Von der Freiheit eines Christenmenschen*, 1520, in LW31, 354; WA 7, 27, 17-21; trad. it. *La libertà del cristiano*, a cura di P. Ricca, in "opere scelte" 13, Claudiana, Torino 2005.
- G. MAGI, *Dharma*, in "Enciclopedia filosofica" vol. 3; Milano, Bompiani, 2006
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V ed., vol. VI, Torino, Utet, 1987
- M. Y. MARASSI, *Il Buddismo mahāyāna attraverso i luoghi, i tempi e le culture. L'India e cenni sul Tibet*, Genova-Milano, Marietti, 2006
- G. MARTINA, *Storia della Chiesa, da Lutero ai giorni nostri*, Brescia, Morcelliana, 1993
- M. F. MATERNINI ZOTTA, *Amministrazione pubblica e beni ecclesiastici, L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico negli Accordi di Villa Madama*, Torino, Giappichelli, 2008
- L. MEAZZA, *Le filosofie buddhiste*, Milano, Xenia, 1998
- G. MICCOLI, *Vescovo e re del suo popolo. La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria* in: G. Chittolini – G. Miccoli (a cura di), "La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea", Torino, Einaudi, 1986
- MINISTERIAL ASSOCIATION-GENERAL CONFERENCE OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, *Seventh-day Adventist Minister's Manual*, Silver Spring, 1992
- G. MORELLI, *Gli ecclesiastici nel diritto italiano*, Milano, Giuffrè, 1960
- M. MORELLI, *Siddhartha il Buddha*, Milano, Red Edizioni, 2009
- V. MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in: "Trattato di diritto penale, parte speciale", a cura di G. Marinucci - E. Dolcini, vol. V, Padova, Cedam, 2005, p. 216
- L. MUSELLI - V. TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico, la disciplina giuridica del fenomeno religioso*, Milano, Laterza, 2007
- L. OBADIA, *Il buddhismo in Occidente*, Bologna, Il Mulino, 2009
- P. NASO E B. SALVARANI, *Un cantiere senza progetto, l'Italia delle religioni, rapporto 2012*, Bologna, EMI, 2012
- D. F. NEUFELD (a cura di) *Seventh-Day Adventist Encyclopedia (Revised edition)*, Washington D.C., 1976
- Y. PALLAVICINI – F. PERUZZI – H. DISTEFANO – A. LAZZERINI, "Statuto degli imam della federazione dell'Islam italiano", Milano, <http://www.coreis.it/documenti__13/34.pdf>, sito consultato il 10/12/2014.
- V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, Torino, Giappichelli, 1991
- G. PASQUALOTTO, *Illuminismo e illuminazione. La ragione occidentale e gli insegnamenti del Buddha*, Roma, Donzelli, 1997
- M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in: "Rivista di diritto processuale penale", II, 2006, p. 1201
- M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano, Hoepli, 1934
- M. PIANTELLI, *Il Buddismo Indiano in Storia delle religioni - 4. Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente*, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari, Laterza, 1996
- D. PULITANO, *Spunti critici in tema di vilipendio della religione*, in: "Rivista di diritto processuale penale.", 1969, p. 198
- A. M. PUNZI Nicolò, *Gli enti di struttura della Chiesa*, in: "Studi in memoria di Mario Condorelli", Milano, 1988, vol I, tomo II
- A. QUAGLIA, *L'invalidità pensionabile del clero cattolico*, in: *Rivista italiana di previdenza sociale*, 1973
- A. RIBET, *Per un'alternativa al Concordato*, Torino, Claudiana, 1988
- A. ROCELLA, "Macellazione e alimentazione", in: *Musulmani in Italia, la condizione giuridica delle comunità islamiche*, a cura di S. Ferrari, Bologna, Il Mulino, 2000
- I. SPINA, *I cinque pilastri dell'Islam*, in "Diritto e religioni", n.1-2009
- T. RIMOLDI, *I ministri di culto nella Chiesa avventista del 7° giorno e nella Chiesa evangelica valdese*, in: *Daimon Annuario di diritto comparato delle religioni*, 3, 2003

- T. RIMOLDI, *La Chiesa Avventista del 7° giorno*, <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi_ChiesaAvventista.pdf>, sito consultato il 8/1/2015
- T. RIMOLDI, *Le Intese con la Chiesa Avventista del 7° Giorno*, in: <http://www.olir.it/areetematiche/62/documents/Rimoldi_Intesaavventista.pdf>; sito consultato il 30/11/2014
- R. H. ROBINSON, W. L. JOHNSON, *La religione buddhista*, Roma, Ubaldini, 1998
- F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1974
- R. SARACINO, *L'Intesa con la Chiesa evangelica luterana in Italia*, in <http://www.olir.it/areetematiche/77/documents/Saracino_IntesaCELI.pdf>, sito consultato il 15/12/2014.
- F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, Torino, Fratelli Bocca, 1892
- D. SCHIAPPOLI, *L'uso abusivo dell'abito ecclesiastico*, in: "Il foro italiano", n. 67, 1992, p. 116
- S. SCHWARZFUCHS, *Formazione dei rabbini dopo la Rivoluzione francese: una panoramica internazionale*, in Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni, 3, 2003
- L. SCOPEL (a cura di), *La figura della donna nelle religioni*, Trieste, EUT, 2012
- R. SEGNI, "Appendice: la sinagoga, il Sabato, le preghiere e le festività ebraiche", in: morasha.it, <http://www.morasha.it/zehut/rds06__appendice.html>; Sito consultato il 10/02/2015
- R. SEGNI, "Quattro figure ebraiche, appendice: Luoghi di culto", in morasha.it, <http://www.morasha.it/zehut/rds06__appendice.html>; sito consultato il 11/02/2015
- R. SEGNI, *La donna rabbino*, in kolot.it, 2003/05/04, <<http://www.kolot.it/2003/05/04/la-donna-rabbino/>>; Sito consultato il 10/12/2014
- F. SFERRA, *Sutra del Loto*, Milano, Rizzoli, 2001
- P. SIRACUSANO, *Commento agli artt. 402-406*, a cura di S. Ardizzone, in: "Codice penale ipertestuale", II, 2007, p. 1778
- P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, Giuffrè, 1983
- D. T. SUZUKI, *La formazione del monaco buddhista zen*, Firenze, Libreria editrice fiorentina, 1984
- D. TAUB, "Per conoscere l'ebraismo", in *Il ciclo della vita: la maggior età (Bar- o Bat-Mitzvah)*, http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=952, Sito consultato il 23/10/2014
- D. TAUB, "Un minuto di ebraismo: lo ShulchanAruch", in: *Cultura ebraica, I libri*, <http://www.comunitadibologna.it/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=26>; Sito consultato il 7/12/2014
- M. TEDESCHI, *Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario*, Milano, Giuffrè, 1981
- THICHNHATHANH, *Vita di Siddhartha il Buddha. Narrata e ricostruita in base ai testi canonici pāli e cinesi*, Astrolabio Ubaldini, 1992
- V. TEDESCHI, *Il matrimonio secondo la "intesa tra la repubblica italiana e l'unione delle comunità israelitiche italiane"*, in *Rivista di diritto civile*, 1987
- M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli Editore, 1999
- V. TOZZI, "Le moschee ed i ministri di culto", in: *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, settembre 2007, pp. 15-16, <www.statoechiese.it>; sito consultato il 10/12/2014.
- V. VINAY, *Prolusione per l'anno accademico 1960-1961 alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma*, in *Protestantesimo* 1961 n.1
- V. VINAY, *Storia dei Valdesi, Dal movimento evangelico italiano al movimento ecumenico (1848-1978)*, Torino, Claudiana, 1980
- A. A. W. VINCENZO, *Islam, l'altra civiltà*, Milano, 2001.
- K. VOGT, *Donne e chiesa. Esperienze di donne nelle chiese protestanti*, in <<http://www.ekkw.de/archiv/downloads/DonnechurchPfrinKerstinVogt.pdf>>, sito consultato il 15/12/2014.
- H. WALDENFELS, *Nuovo dizionario delle religioni*, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1993
- E. G. WHITE, *Testimonies for the church, Volume 8*, <<http://text.egwwritings.org/publicationtoc.php?bookCode=8T>>, sitoconsultatoil 8/1/2015
- E. G. WHITE, *The use of the Tith*, <<http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Periodical&bookCode=Echoes&year=1905&month==June&day=21>>, sito consultato il 5/12/2014
- P. WILLIAMS, *Il Buddhismo in India*, Roma, Ubaldini, 2002
- A. ZAPPINO, "Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità: l'intesa delle comunità israelitiche", tesi di laurea, 2000, in: morasha.it, <<http://www.morasha.it/tesi/zppn/>>; sito consultato il 10/12/2014

